

1^a SERIE SPECIALE

**DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE**

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 aprile 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081**

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 178. Sentenza 2-21 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Diploma di ostetrica - Trattamento di quiescenza - Durata dei corsi di studio - Riscattabilità - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 1016/1988, 426/1990, 133 e 280 del 1991) - Requisito del possesso di titolo di studio di scuola media superiore per l'ammissione ai corsi come per l'ammissione ai corsi di laurea - Titolo richiesto quale condizione necessaria per essere ammessi o per occupare un determinato posto nel corso della carriera - Illegittimità costituzionale.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41)

Pag. 11

N. 179. Sentenza 2-21 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Assistenza al figlio nel suo primo anno di vita - Padre e madre lavoratori - Diritto ai riposi giornalieri Padre lavoratore - Estensione in alternativa alla madre lavoratrice consenziente - Mancata previsione - Richiamo ai principi costituzionali della parità tra uomini e donne, alla funzione sociale della maternità e all'inserimento della donna nel lavoro - Scelta del genitore basata sull'accordo tra i coniugi in spirito di leale collaborazione e nell'esclusivo interesse del figlio per qualsiasi forma di assistenza - Superamento della rigida distinzione dei ruoli dei genitori - Illegittimità costituzionale.

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 7)

» 14

N. 180. Sentenza 2-21 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Reato perseguibile a querela della persona offesa - Assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto - Pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato - Condanna del querelante anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 156/1974, 52/1975 e 29/1992) - Esclusione di ogni ipotesi di responsabilità oggettiva del querelante - Nuovo codice - Mantenimento di un criterio di automaticità per temerarietà o avventatezza dell'accusa riconducibili al querelante - Trattamento ingiustamente differenziato rispetto a coloro per i quali non è prevista una responsabilità in ordine alle spese Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 427, primo comma)

» 18

N. 181. Sentenza 2-21 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoratrici autonome, artigiane esercenti attività commerciali - Indennità giornaliera pari all'80% del salario minimo giornaliero - Periodo compreso tra due mesi antecedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi alla data successiva del parto - Periodi diversi di astensione obbligatoria disposta dall'ispettorato del lavoro - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alle lavoratrici subordinate - Richiamo alla sentenza n. 31/1986 della Corte - Giustificazione delle diversità delle prestazioni previdenziali tra diverse categorie di lavoratori in relazione alla maggiore massa contributiva riflettente la maggiore massa retributiva e ai particolari accertamenti cui possono essere sottoposte le lavoratrici dipendenti - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 4).

(Cost., artt. 3, 32 e 37)

» 21

N. 182. Ordinanza 2-21 aprile 1993.

Processo penale - Indagini preliminari - Procedimento connesso - Dichiarazioni rese dall'imputato al p.m. - Acquisizione e lettura - Mancata previsione - *Ius superveniens*: legge 7 agosto 1992, n. 356 - Necessità di riesame della questione in ordine alla rilevanza - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., artt. 238, primo comma, e 513, primo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 24

N. 183. Ordinanza 2-21 aprile 1993.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Ordinamento penitenziario - Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Potere di disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti al visto di controllo - Spettanza - Violazione di attribuzioni garantite all'autorità giudiziaria - Ammissibilità del ricorso proposto dal magistrato di sorveglianza di Ancona nei confronti del Ministero di grazia e giustizia

» 25

N. 184. Sentenza 19-23 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Quote di partecipazione a carico degli assistiti per le spese di assistenza sanitaria - Esclusione dall'esenzione dei titolari di pensione di invalidità, di età inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo, e con reddito inferiore a livelli predeterminati - Violazione del diritto alla tutela della salute - Normativa ingiustificata ed irrazionale se comparata altresì con l'esenzione prevista per gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi - Illegittimità costituzionale.

[D.-L. 25 novembre 1989, n. 382, art. 3, primo comma, lett. b), convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8]

» 27

N. 185. Sentenza 19-23 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Piano regolatore generale - Vincoli di inedificabilità - Perdita di efficacia - Inedificabilità a tempo indeterminato per l'inerzia del comune nel sostituire con nuovi strumenti urbanistici quelli decaduti - Risarcimento del danno - Irrilevanza della questione in relazione all'oggetto del giudizio *a quo* - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

[Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, ultimo comma, lett. b); legge 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2].

(Cost., artt. 3, 24 e 42)

» 32

N. 186. Sentenza 19-23 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Regione Sicilia - Vincoli urbanistici a contenuto espropriativo di durata doppia rispetto a quello previsto dalla legislazione statale - Limiti di efficacia per decorrenza dei termini - Proroga indiscriminata - Discrezionalità del legislatore regionale - Giustificazione per le finalità della legge e la limitazione temporale dell'ulteriore efficacia dei vincoli - Inammissibilità e non fondatezza.

(Legge regione Sicilia 30 aprile 1991, n. 15, art. 2, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 41 e 42)

» 37

N. 187. Ordinanza 19-23 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia popolare ed economica - Regione Lombardia - Occupazione di immobili senza titolo - Provvedimento di rilascio - Impugnazione - Competenza del giudice - Presunta innovazione - Difetto di rilevanza per inapplicabilità di norma, nel giudizio *a quo*, peraltro abrogata - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, art. 25, ultimo comma).

(Cost., artt. 108 e 117)

Pag. 41

N. 188. Ordinanza 19-23 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Prescrizione - Atti interruttivi - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Mancata previsione - Richiesta di sentenza additiva in materia penale - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 160, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 42

N. 189. Ordinanza 19-23 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Concorso di due o più pensioni integrate al minimo - Importo del trattamento minimo - Conservazione su una sola delle pensioni - Mancata conversione in legge del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 20 maggio 1992, n. 293, artt. 5, primo comma, e 4, primo comma).

(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, e 77)

» 43

N. 190. Ordinanza 19-23 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Ulteriori atti di indagini - Decorrenza del termine - Proroga - Intervento del p.m. - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 174/1992 e ordinanza n. 222/1992) - Discrezionalità del legislatore - Ragionevolezza - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 406, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 112)

» 45

N. 191. Ordinanza 19-23 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Delitto doloso - Perseguibilità a querela - Disciplina differenziata rispetto a delitto colposo perseguibile d'ufficio - Questione subordinata alla soluzione, circa la natura processuale o sostanziale della querela, tuttora controversa in dottrina - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 582, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 47

N. 192. Ordinanza 19-23 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenze di non luogo a procedere «diverse da quelle di merito» - Potere del giudice - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 82/1993) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 425).

(Cost., art. 76)

Pag. 48

N. 193. Ordinanza 19-23 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Prescrizione - Atti interruttivi - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Mancata previsione - Richiesta di sentenza additiva in materia penale - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 160, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 49

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 13. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15 aprile 1993 (della regione autonoma Valle d'Aosta).

Finanza regionale - Rifiuto, da parte del Ministero del tesoro, della chiusura del conto corrente acceso dalla regione presso la Tesoreria dello Stato, nonché del conferimento del saldo al tesoriere regionale e dell'erogazione di fondi dovuti alla regione direttamente al suo tesoriere - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria della regione disciplinata con il decreto legislativo n. 431/1989 (di attuazione dello statuto regionale) e con la legge regionale n. 6/1992 (non impugnata dal Governo) che affida all'assessorato delle finanze il controllo sul servizio di tesoreria - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 95/1981 e 242/1985.

(Nota 10 febbraio 1993 del Ministero del tesoro, servizio secondo, Tesoreria dello Stato, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato).

[Statuto regione Valle d'Aosta, artt. 3, primo comma, lett. f), 4 e 50, terzo comma]

Pag. 51

N. 25. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 aprile 1993 (della regione autonoma Valle d'Aosta).

Controlli amministrativi - Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa - Attribuzione al procuratore regionale presso la Corte dei conti del potere di proporre ricorso al t.a.r. (nonché di resistere ed intervenire nei giudizi innanzi a questo pendenti e di proporre eventualmente appello al Consiglio di Stato) avverso atti e provvedimenti di pubbliche amministrazioni, in vista dell'interesse generale al buon andamento e alla imparzialità delle stesse, a tutela della legittimità dell'azione amministrativa - Obbligo della pubblica amministrazione di trasmettere al procuratore generale competente copia dei provvedimenti per i quali derivi una spesa superiore a un miliardo di lire e dei provvedimenti di pianificazione del territorio, di programmazione degli interventi industriali, di approvazione di concessioni, dei contratti per l'esecuzione di opere, forniture e servizi - Interferenza di detta attività di controllo con quella già esercitata in via preventiva dalla commissione statale di controllo sugli atti della regione - Indebita attribuzione ad un organo giurisdizionale del potere di attivazione di un giudice di un diverso ordine giurisdizionale - Invasione della sfera di autonomia regionale e lesione del principio della tassatività e insuscettibilità di estensione da parte del legislatore dei controlli sulle regioni affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - Adozione dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 8 marzo 1993, n. 54).

(Cost., artt. 77, 113 e 116; statuto regione Valle d'Aosta, artt. 43, 44 e scg. e 46, primo comma)

» 53

N. 174. Ordinanza della Corte dei conti dell'8 aprile 1992.

Impiego pubblico - Previdenza - Disciplina dell'equo indennizzo - Attribuzione delle controversie in materia, in mancanza di espresse disposizioni in proposito, secondo la giurisprudenza della Cassazione (ss.uu. 28 maggio 1986) alla giurisdizione esclusiva dei t.a.r. e del Consiglio di Stato, anziché alla giurisdizione della Corte dei conti - Irragionevolezza dell'impugnata normativa con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., in considerazione della limitata cognizione del giudice amministrativo a fronte della cognizione piena della Corte dei conti, della specializzazione della stessa nelle controversie medico-legali *in subiecta materia*, nonché della minore onerosità dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, per i quali non è richiesta l'assistenza dell'avvocato.

(R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13; r.d. 27 giugno 1933, n. 703, art. 14; r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 72; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 113)

Pag. 56

N. 175. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Ancona del 9 gennaio 1993.

Ordinamento penitenziario - Condannati per gravi reati - Assoggettabilità, con decreto ministeriale, ad un regime carcerario particolarmente restrittivo - Lamentata violazione del segreto epistolare, potendo la corrispondenza essere sottoposta al controllo del direttore del carcere invece che a quello del magistrato di sorveglianza - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena, sul buon andamento della p.a. e sull'obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali attesa la possibilità di adottare il suddetto regime senza adeguata motivazione.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 15, 27, 97 e 113)

» 61

N. 177. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Ancona del 9 gennaio 1993.

Ordinamento penitenziario - Condannati per determinati reati - Assoggettabilità, con decreto ministeriale, ad un regime carcerario particolarmente restrittivo - Lamentata violazione del principio che non ammette restrizioni della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 13 e 27)

» 65

N. 176. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Ancona del 9 gennaio 1993.

Ordinamento penitenziario - Condannati per determinati reati - Assoggettabilità, con decreto ministeriale, ad un regime carcerario particolarmente restrittivo - Lamentata violazione del principio che non ammette restrizioni della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 13 e 27)

» 67

N. 178. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Ancona del 9 gennaio 1993.

Ordinamento penitenziario - Condannati per determinati reati - Assoggettabilità, con decreto ministeriale, ad un regime carcerario particolarmente restrittivo - Lamentata violazione del principio che non ammette restrizioni della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 13 e 27)

» 71

N. 179. Ordinanza della pretura di Salerno, sezione distaccata di Eboli, del 18 febbraio 1993.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operatività di diritto anche in assenza di trattative relative a nuovo canone - Irragionevole compressione del diritto di proprietà senza alcun bilanciamento per il locatore del sacrificio autoritativamente imposto - Richiamo ai principi delle sentenze nn. 89/1984 e 108/1986.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Esclusione del diritto di recesso dal contratto del locatore, per necessità, alla scadenza dello stesso o nel corso della proroga biennale - Compressione del diritto di proprietà - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi della sentenza n. 22/1980.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-*bis*, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma)

Pag. 72

N. 180. Ordinanza della corte di appello di Palermo del 4 dicembre 1992.

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deterioramento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 5/1980, 223/1983, 231/1984, 530/1988 e 216/1990.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-*bis*, primo comma; legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-*bis*, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 42)

» 78

N. 181. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 22 dicembre 1992.

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3)

80

N. 182. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 22 dicembre 1992.

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3)

» 83

n. 183. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 22 dicembre 1992.

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3)

Pag. 83

n. 184. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 22 dicembre 1992.

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi, sulla funzione rieducativa della pena, sul diritto alla salute e sulla funzione giurisdizionale della magistratura di sorveglianza «obbligata» nei casi in questione a sospendere l'esecuzione della pena senza poter accertare una concreta incompatibilità con lo stato detentivo.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2, 3, 27, 32 e 111)

» 84

n. 185. Ordinanza del tribunale di Reggio Calabria del 27 marzo 1992.

Mafia - Misure di prevenzione - Confisca dei beni di illecita provenienza - Adozione - Condizioni - Necessità che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. sia tuttora in atto - Conseguente impossibilità di adottare la misura patrimoniale, anche se (come nella specie) già proposta, quando la misura di prevenzione personale sia cessata - Irragionevolezza, per la sostanziale vanificazione degli intenti del legislatore (volti a reprimere l'illecito arricchimento) considerato il particolare rigore richiesto per i prescritti accertamenti sulla provenienza e consistenza del patrimonio del proposto.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter, sesto comma).

(Cost., art. 3)

» 92

n. 186. Ordinanza della Corte di cassazione dell'11 dicembre 1992.

Regione Veneto - Edilizia e urbanistica - Esecuzione di opere per le quali la legge statale attualmente richiede la concessione edilizia - Previsione, con legge regionale, che il silenzio-assenso tenga luogo della concessione - Conseguente indebita interferenza da parte della regione in materia penale di esclusiva competenza del legislatore statale.

(Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 79).

(Cost., artt. 3, 25 e 117)

» 95

n. 187. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio dell'11 giugno 1990.

Istruzione pubblica - Diplomi aventi valore abilitante all'esercizio di professioni o di titolo per l'accesso ai pubblici impieghi - Previsione con decreto legislativo del riordinamento della materia mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia (riordinamento attuato con il d.P.R. n. 14/1987, con il quale è stato vietato l'esercizio ai non abilitati della professione di assistente sociale e disposta la chiusura di scuole non aventi i prescritti requisiti) - Mancanza, nella legge di delega, di norme nelle quali il decreto legislativo impugnato possa trovare fondamento.

(D.Lgs. 10 marzo 1982, n. 162, art. 9; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 12, ultimo comma).

(Cost., artt. 76 e 77)

» 97

N. 188. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sardegna del 4 novembre 1992.

Impiego pubblico - Concorsi per l'assunzione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno
- Esclusione dalla partecipazione a detti concorsi di coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione - (Fattispecie: concorrente ad un concorso per commesso condannato a pena detentiva per reato non colposo e riabilitato) - Incidenza sul principio di uguaglianza e di ragionevolezza per il diverso trattamento dei cittadini nella partecipazione a concorsi a seconda dell'amministrazione e per la esclusione automatica senza margini di discrezionalità nella graduazione della sanzione e nella valutazione della compatibilità tra condanna e mansioni proprie della qualifica del posto per cui si concorre - Incidenza sul diritto al lavoro, sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., nonché della funzione rieducativa della pena e del reinserimento sociale del condannato.

(D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, art. 12).

(Cost., artt. 3, 4, 27, 35 e 97)

Pag. 99

N. 189. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Brescia del 18 dicembre 1992.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione - Criteri
- Determinazione del limite di tre anni di pena «inflitta» - Riferimento, per la giurisprudenza della Corte di cassazione sulla base della sentenza n. 386/1989 della Corte costituzionale, alla pena residua da espiare in concreto - Conseguente ammissibilità del beneficio anche nell'ipotesi, non esaminata dalla Corte costituzionale nelle precedenti pronunce, di pena superiore al limite dei tre anni irrogata per un unico reato, il cui residuo da espiare sia inferiore al suddetto limite - Irragionevole equiparazione, ai fini della concessione del beneficio, di diverse situazioni (soggetti condannati per più reati il cui cumulo superi il limite e soggetti condannati per un solo reato per cui è stata inflitta una pena superiore ai tre anni) - Prospettata incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Riproposizione della questione, ritenuta tuttora rilevante, in seguito a ordinanza della Corte costituzionale di restituzione atti per *ius superveniens*.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, primo comma; legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 14-bis).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 103

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 178

Sentenza 2-21 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Diploma di ostetrica - Trattamento di quiescenza - Durata dei corsi di studio - Riscattabilità - Mancata previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 1016/1988, 426/1990, 133 e 280 del 1991) - Requisito del possesso di titolo di studio di scuola media superiore per l'ammissione ai corsi come per l'ammissione ai corsi di laurea - Titolo richiesto quale condizione necessaria per essere ammessi o per occupare un determinato posto nel corso della carriera - Illegittimità costituzionale.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra l'INADEL e Reggiani Lede ed altra, iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;.

Visto l'atto di costituzione di Reggiani Lede ed altra;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avv. Franco Agostini per Reggiani Lede ed altra;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 16 giugno 1992 il Tribunale di Reggio Emilia, nel procedimento civile vertente tra INADEL e Lede Reggiani e Sonia Zani (reg. ord. n. 560 del 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art. 12, legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma di ostetrica, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione al servizio.

Premette l'ordinanza che il Pretore di Reggio Emilia aveva, con sentenza 30 novembre 1989, accolto le domande delle attrici limitatamente alla durata del corso frequentato per il conseguimento del diploma di ostetrica, e non di quello per il diploma di infermiere professionale; propedeutico al primo; che aveva proposto appello l'INADEL, sostenendo che i corsi riscattabili sono soltanto quelli post-universitari di perfezionamento.

2. — Osserva tra l'altro l'ordinanza che allo stato della normativa vigente la domanda svolta dalle appellate in relazione al corso di conseguimento del diploma di ostetrica non può essere accolta in via interpretativa; che peraltro la sua esclusione ai fini del riscatto non appare costituzionalmente legittima sia per l'ingiustificata disparità di trattamento tra laureati ed altro personale che abbia acquisito una preparazione professionale qualificata (art. 3 della Costituzione), sia per la violazione del principio di imparzialità imposto alla pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione).

3. — Si sono costituite in questa sede le parti private ed hanno presentato memoria, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Considerato in diritto

1. — Viene ancora riproposta a questa Corte la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione dell'art. 69, primo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 nella parte in cui non prevede la riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio (nella presente causa) per il conseguimento del diploma di ostetrica.

2. — Senza ricordare qui tutti i passaggi dell'evoluzione normativa in questa materia, che (come precisato dalla sentenza n. 128 del 1981 di questa Corte) risale al Testo Unico 21 febbraio 1895 n. 70, appare opportuno accennare soltanto alle fonti successive alla norma denunciata (art. 69 cit.). Questa disponeva che gli impiegati degli enti locali «muniti di laurea o di titolo equipollente, possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purché la laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera».

Nella legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) si prevedeva (art. 24), per il personale femminile dipendente degli enti locali, il riscatto del biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto per infermiera professionale.

Sempre con riguardo specifico al personale degli enti locali, la legge 8 marzo 1968, n. 152 consentiva (art. 12) il riscatto «dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purché valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro».

3. — Queste espressioni (periodi di studio universitario e corsi speciali di perfezionamento) hanno trovato un ampio chiarimento legislativo nel d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, contenente un'analitica disciplina dei vari tipi di scuole che possono essere costituite presso le Università: a) di specializzazione, successivi alla laurea; b) di perfezionamento, cui possono iscriversi «coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario» per «esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento o riqualificazione»; c) o infine «scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario». Più in particolare, l'art. 6 precisa che, per l'ammissione a questo terzo tipo di scuole, «si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea».

Più recentemente, la legge 8 agosto 1991, n. 274, tra le diverse norme in materia di ordinamento previdenziale, ha previsto (art. 8) fra i periodi riscattabili anche «gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali».

4. — Con riguardo alla complessa normativa sopra sintetizzata, si sono avuti numerosi interventi di questa Corte. In particolare, la norma ora denunciata (art. 69 regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680) è stata dichiarata più volte costituzionalmente illegittima in relazione a diversi corsi di studio, a partire dalla sentenza n. 128 del 1981 che, dopo aver tracciato le varie tappe dell'evoluzione della legislazione in materia di riscatto «nel senso di concedere alla

preparazione professionale acquisita, ogni considerazione ai fini di quiescenza, onde poter immettere, in vista del dettato dell'art. 97 della Costituzione, nelle carriere direttive personale idoneo per preparazione e cultura, altrimenti svantaggiato per l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni», riconosceva la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali, ove tale iscrizione costituisca necessario requisito per l'immissione in carriera.

Con sentenza n. 1016 del 1988, si dichiarava l'illegittimità della stessa norma nella parte in cui non prevede il riscatto della durata del corso speciale di perfezionamento, il cui diploma di tecnico biochimico sia richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

Con le successive sentenze nn. 133 e 280 del 1991 e 426 del 1990 si sono ripetute analoghe dichiarazioni relativamente a corsi per diplomi rispettivamente di assistente sociale, fisioterapista, educatore professionale.

Nella stessa ottica di consentire l'immissione in carriera, segnatamente per professioni emergenti nella complessa società moderna, di personale idoneo per cultura e specifica preparazione, si sono poste altre pronunce di illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge n. 1646 del 1962 (sentenze n. 765 del 1988 e n. 163 del 1989), dell'art. 13 della legge n. 1092 del 1973 (sentenze n. 535 del 1990 e n. 257 del 1991), dell'art. 12 della legge n. 152 del 1968 (sentenza n. 26 del 1992).

5. — Già la precedente rassegna della normativa in materia e della relativa giurisprudenza costituzionale sta a dimostrare la fondatezza anche della presente questione di costituzionalità.

Devono invero essere riaffermati, oltre che la linea tendenziale di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini del trattamento di quiescenza, anche i principi accennati circa le due condizioni per la riscattabilità: l'uno relativo alla natura dei corsi e l'altro dell'accertamento che essi siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Non ci si limita al semplice richiamo delle diverse precedenti pronunce di incostituzionalità, sia perché qui si tratta di dichiarare la illegittimità della norma riguardo alla specifica categoria dei corsi al fine speciale del diploma di ostetrica, richiesto per occupare quei posti di lavoro, sia per precisare quanto dispone il citato art. 6 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, e cioè che per l'ammissione a detti corsi si richiede il possesso di titolo di studio di scuola media superiore, previsto per l'ammissione ai corsi di laurea.

Non spetta a questa Corte, ma sarà compito del giudice *a quo* esaminare le conseguenze della presente pronuncia in relazione alla data della domanda di riscatto, tenendo anche presenti i tempi di riferimento per il calcolo dei contributi rapportati al livello delle retribuzioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di ostetrica, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per essere ammesso o per occupare un determinato posto nel corso della carriera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 179

Sentenza 2-21 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Assistenza al figlio nel suo primo anno di vita - Padre e madre lavoratori - Diritto ai riposi giornalieri - Padre lavoratore - Estensione in alternativa alla madre lavoratrice consenziente - Mancata previsione - Richiamo ai principi costituzionali della parità tra uomini e donne, alla funzione sociale della maternità e all'inserimento della donna nel lavoro - Scelta del genitore, basata sull'accordo tra i coniugi in spirito di leale collaborazione e nell'esclusivo interesse del figlio per qualsiasi forma di assistenza - Superamento della rigida distinzione dei ruoli dei genitori - Illegittimità costituzionale.

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 7).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1992 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Longo Adriano contro la s.p.a. Wabco Westinghouse Compagnia Freni, iscritta al n. 683 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto in fatto

I. — La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 20 febbraio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 secondo comma, 30, 31 secondo comma e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 nella parte in cui non estende al padre lavoratore, in alternativa alla madre, rinunciante, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204.

Nell'ordinanza di rinvio si premette che Adriano Longo, dipendente della «Wabco Westinghouse Compagnia Freni» s.p.a., ha instaurato un procedimento civile, chiedendo la condanna della predetta società al pagamento della retribuzione per le due ore di riposo giornaliero usufruite — in alternativa alla moglie, lavoratrice subordinata, che vi aveva rinunciato — per l'allattamento della figlia di età inferiore ad un anno. La domanda, fondata sull'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 è stata rigettata dai magistrati aditi in sede di merito.

Il giudice rimettente sostiene, poi, che la disciplina legislativa attuale riconosce senza limiti al lavoratore subordinato — in alternativa alla madre lavoratrice, che vi abbia rinunciato — il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro *post partum* e ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni (art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903), mentre la sentenza n. 1 del 1987 di questa Corte ha esteso al padre lavoratore, nel rispetto delle condizioni su indicate, la fruizione dei riposi giornalieri retribuiti solo nell'ipotesi di specifici impedimenti (morte o grave infermità) della madre lavoratrice, sicché non sarebbe possibile emettere alcuna pronuncia di accoglimento della domanda proposta.

La Corte di cassazione rileva, inoltre, che la questione di legittimità costituzionale non è manifestamente infondata.

Infatti, ad avviso del giudice *a quo*, i riposi giornalieri non sono connessi strettamente alle esigenze dell'allattamento naturale ma agli interessi della prole e sono fondati sulla stessa «*ratio*» sottesa all'astensione facoltativa *post partum*, secondo quanto rilevato da questa Corte con la sentenza n. 1 del 1987.

Del resto, a parere del giudice rimettente, l'attribuzione senza limiti al padre lavoratore del diritto di assistere il bambino malato — anche nel primo anno di vita (periodo in cui è riconosciuto pure il diritto ai riposi giornalieri) — in alternativa alla madre lavoratrice rinunciante, prescinde dalle condizioni personali della madre e si basa sulla parificazione dei ruoli nell'assistenza al bambino in momenti di estrema importanza, sicché appare ingiustificata l'omessa previsione di una identica disciplina legislativa per i riposi giornalieri contemplati dall'art. 10 della legge n. 1204 del 1971.

In realtà — ritiene il giudice *a quo* — il principio di parità, sancito dalla Costituzione, come è stato sostenuto da questa Corte nella sentenza n. 341 del 1991, ha determinato il superamento della separatezza dei ruoli della donna e dell'uomo, nella famiglia e fuori di essa ed una più paritetica partecipazione di entrambi ai compiti di cura, di assistenza e di educazione dei minori.

2. — Pertanto, ad avviso del giudice rimettente, essendo scopo attuale dell'istituto dei riposi giornalieri quello di consentire alla madre i «compiti delicati e impegnativi connessi con l'assistenza del bambino nel primo anno di vita», se anche il padre «è idoneo a prestare assistenza materiale e supporto affettivo al minore» e non sussistono serie concorrenti ragioni di tutela della salute della madre, appare irrazionale che non sia assicurata al bambino, nel primo anno di vita, la presenza del padre durante i riposi giornalieri, qualora la madre lavoratrice vi rinunci.

La disciplina legislativa vigente, oltre a contrastare con l'art. 3 della Costituzione, violerebbe, secondo il giudice *a quo*, l'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in relazione al principio di eguaglianza tra i coniugi, l'art. 30 della Costituzione in ordine ai compiti di mantenere, istruire ed educare i figli, l'art. 31, secondo comma, della Costituzione, che pone la tutela del minore quale compito fondamentale dell'ordinamento, e l'art. 37 della Costituzione sotto un duplice profilo: uno relativo alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro e l'altro concernente la speciale adeguata protezione del bambino.

3. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti private, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta dalla Corte di cassazione all'esame del giudice delle leggi — con ordinanza pervenuta a questa Corte il 12 ottobre 1992 — concerne la legittimità costituzionale — con riferimento agli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione — dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita.

La rilevanza della questione risulta evidente e motivata dall'ordinanza di rimessione, poiché l'oggetto della domanda della parte era appunto il pagamento della retribuzione per le ore di riposo giornaliero usufruite — in alternativa alla moglie, anch'essa lavoratrice subordinata e che vi aveva rinunciato — per l'assistenza alla figlia non maggiore di un anno.

2. — La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte (più avanti citata) ha già avuto diverse occasioni per sottolineare come la normativa degli anni '70 abbia dato sempre maggiore realizzazione ai valori costituzionalmente garantiti della parità fra uomini e donne, della funzione sociale della maternità, dell'inserimento della donna nel lavoro, e quindi della necessità di interventi della società volti a tutelare la maternità stessa.

È stato anche rilevato che, assieme alla tutela della salute e della condizione della madre, la nuova normativa ha preso anche in considerazione i superiori interessi del bambino come oggetto di tutela diretta, quando non prevalente ed esclusiva.

Per quanto particolarmente riguarda la fase successiva al parto, il rapporto madre-bambino, visto sotto il profilo dell'attiva ed assidua partecipazione della prima allo sviluppo fisico e psichico del figlio, è stato protetto attraverso una serie di istituti:

a) astensione obbligatoria della madre dal lavoro per i primi tre mesi successivi al parto (art. 4 legge 30 dicembre 1971, n. 1204), col diritto a percepire una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione (art. 15 legge citata);

b) diritto della lavoratrice di assentarsi per sei mesi, trascorso il periodo di astensione obbligatoria ma entro il primo anno di vita del bambino, con conservazione del posto di lavoro (art. 7, primo comma, legge citata); e corresponsione di una indennità pari al 30% della retribuzione (art. 15, secondo comma);

c) diritto della lavoratrice di assentarsi, altresì, durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico (art. 7, secondo comma, legge citata);

d) diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda per due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, di un'ora ciascuno, durante il primo anno di vita del bambino; periodi di riposo considerati come ore lavorative anche agli effetti economici; ma ridotti ad uno solo quando l'orario di lavoro è inferiore a sei ore (art. 10 legge citata);

e) l'esercizio di questi diritti e delle modalità di lavoro riservati alle lavoratrici madri, nonché l'organizzazione ed il finanziamento degli asili-nido sono ulteriormente disciplinati dal d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 e dalla legge 29 novembre 1977, n. 891.

3. — Nell'ambito della coeva normativa (legge 9 dicembre 1977, n. 903) intesa a realizzare la «parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro», vengono riconosciuti al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario, i diritti — sopra elencati sub b) e c) — di assentarsi dal lavoro ed il corrispondente trattamento economico (previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 7 e dell'art. 15 della citata legge n. 1204 del 1971) «in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli sono affidati al solo padre». L'esercizio di questi diritti è subordinato alla rinuncia dell'altro genitore, con relativa dichiarazione del suo datore di lavoro.

Da tale disposizione di legge traeva origine una più moderna evoluzione di questo aspetto del diritto di famiglia, nel senso che, pur permanendo la coscienza della funzione sociale della maternità, si è andato sempre più valorizzando il prevalente interesse del bambino e — superandosi una rigida concezione della diversità dei ruoli dei due genitori e dell'assoluta priorità della madre — si sono riconosciuti paritetici diritti-doveri di entrambi i coniugi e la reciproca integrazione di essi alla cura dello sviluppo fisico e psichico del loro figlio.

La svolta veniva avvertita e favorita da questa Corte con la sentenza 14 gennaio 1987, n. 1, 10 marzo 1988, n. 276, 11 marzo 1988, n. 332, 19 ottobre 1988, n. 972, 8 febbraio 1991, n. 61 e 15 luglio 1991, n. 341.

Queste sentenze, infatti, oltre a riconfermare e potenziare i diritti della madre-lavoratrice, elevano ancor più la posizione del bambino quale autonomo titolare di interessi da salvaguardare nell'ambito della legislazione protettiva, e sottolineano che il figlio va tutelato, «non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della sua personalità». In questo contesto, «anche il padre è idoneo — e quindi tenuto — a prestare assistenza materiale e supporto affettivo al minore»; e lo stesso dicasi riguardo alla paternità e maternità legali.

4. — Nella delineata ottica della «nuova visione del ruolo dei genitori nella vita familiare, ed in particolare del modo in cui essi debbono con eguali diritti e doveri concorrere all'assistenza alla prole», la citata sentenza n. 1 del 1987 di questa Corte ha esteso il principio previsto dall'art. 7 della legge 903 del 1977 sulla parità di trattamento fra uomini e donne anche ai riposi giornalieri retribuiti, ritenendo che tale diritto va riconosciuto al padre lavoratore, ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità.

In quella occasione la Corte non poté prendere in considerazione — in aggiunta ai casi predetti — impedimenti dovuti ad altre cause, in quanto «non meglio definite ed emerse in via di mera ipotesi nei giudizi principali». Nella presente occasione, invece, a distanza di oltre cinque anni, la questione viene dalla Corte di cassazione prospettata in questa sede in termini più generali in relazione ai cosiddetti «permessi di paternità», ritenendosi «irrazionale che non sia assicurata al bambino la presenza nel primo anno di vita, durante i riposi giornalieri, anche del padre, in sostanza — con l'assenso della madre — di quello dei genitori che a loro giudizio sia meglio in grado via via di assisterlo, per

un'atmosfera il più possibile di serenità». Ciò — soggiunge l'ordinanza — «potrebbe garantire meglio l'interesse superiore del bambino, ora anche riconosciuto nella Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia 20 novembre 1989 dell'O.N.U., ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176». Ma soprattutto, l'ulteriore passo verso questo riconoscimento dei diritti-doveri del padre e della migliore tutela del bambino renderebbe la norma denunziata conforme ai principi contenuti negli artt. 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione.

5. — La questione trova, invero, la sua soluzione nel giusto equilibrio fra i diversi principi costituzionali — contenuti nelle ora citate norme di riferimento — e cioè della tutela della maternità, dell'autonomo interesse del minore, della parità di diritti doveri dei coniugi, nonché della parità degli uomini e delle donne in materia di lavoro, tenendosi altresì conto della moderna evoluzione della legislazione e della giurisprudenza in tema di rapporti sociali nell'ambito della famiglia.

In effetti, la natura e la finalità dell'istituto dei riposi giornalieri, previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per le lavoratrici madri, nonostante il testuale riferimento al «riposo della «madre», non corrispondono più soltanto all'allattamento del neonato e ad altre sue esigenze biologiche, come si è sopra esposto, ma a qualsiasi forma di assistenza del bambino. Secondo l'*id quod plerumque accidit* può presumersi che nel primo anno di vita l'interesse del figlio esiga maggiormente il rapporto fisico e psicologico con la madre. Ma già la originaria formulazione dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, riconoscendo al padre lavoratore, in alternativa alla madre (sia pure a seguito di rinuncia della stessa), il diritto di assentarsi per sei mesi dal lavoro per assistere il figlio nel primo anno di vita e durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, ha ribadito non solo il diritto-dovere di entrambi i genitori ad assistere il figlio, pur se di tenera età, ma soprattutto il superamento della concezione di una rigida distinzione dei ruoli e che un equilibrato sviluppo della personalità del bambino esige spesso la assistenza da parte di entrambe le figure genitoriali anche per aspetti di carattere affettivo e relazionale. Il che è stato confermato dai citati precedenti giurisprudenziali di questa Corte, che hanno esteso ad altre ipotesi gli stessi criteri.

In coerenza con *la ratio* di questa evoluzione normativa e giurisprudenziale, ed in conformità dei principi costituzionali sopracennati, può, pertanto, ritenersi che l'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro va inteso nel senso che anche al lavoratore padre spetta, in alternativa alla madre lavoratrice e col suo consenso, il diritto ai periodi di riposo giornaliero alle condizioni previste dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per assistere il figlio nel suo primo anno di vita.

La delicata scelta di quel genitore che, assentandosi dal lavoro per assistere il bambino, possa meglio provvedere a tali esigenze, non può che restare affidata all'accordo degli stessi coniugi, in spirito di leale collaborazione e nell'esclusivo interesse del loro figlio (artt. 143 e 144 del codice civile).

6. — Nel ritenere opportuno, a questo punto, fare qualche precisazione relativamente all'esercizio dei predetti diritti riconosciuti dalla presente pronuncia, la Corte rileva anzitutto che anche per i periodi di riposo previsti dall'art. 10 della legge n. 1204 del 1971 valgono alcuni criteri stabiliti dall'art. 7 della legge sulla parità (n. 903 del 1977), nel senso che il diritto del padre lavoratore viene riconosciuto sempre che anche la madre sia lavoratrice, e previa presentazione al proprio datore di lavoro sia della dichiarazione di assenso della madre, sia della dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore, da cui risulti la comunicazione della rinuncia della madre.

Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria (art. 4 della legge 1204 del 1971), o di assenza facoltativa (art. 7 stessa legge), o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.

Poiché, infine, il rapporto di lavoro deve svolgersi col rispetto da entrambe le parti dei principi di correttezza e buona fede, anche con riguardo ai riposi giornalieri, mentre il datore di lavoro deve considerare la prevalente rilevanza del dovere di assistenza ai figli dei lavoratori, pure questi ultimi devono esercitare il loro diritto compatibilmente con le specifiche esigenze dell'organizzazione aziendale, anche preavvertendo il datore di lavoro, specie nel caso di successive modifiche della scelta del genitore designato alla predetta assistenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0419

N. 180

Sentenza 2-21 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Reato perseguibile a querela della persona offesa - Assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto - Pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato - Condanna del querelante anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 156/1974, 52/1975 e 29/1992) - Esclusione di ogni ipotesi di responsabilità oggettiva del querelante - Nuovo codice - Mantenimento di un criterio di automaticità per temerarietà o avventatezza dell'accusa riconducibili al querelante - Trattamento ingiustamente differenziato rispetto a coloro per i quali non è prevista una responsabilità in ordine alle spese - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 427, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 542, primo comma, e 427, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1992 dal Pretore di Nuoro — sezione distaccata di Siniscola — nel procedimento penale a carico di Zanasi Simonetta, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Nuoro, sezione distaccata di Siniscola, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 542, primo comma, e 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che il giudice, in caso di assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, quando si tratti di reato perseguibile a querela, condanni il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante.

2. — Il giudice remittente, dopo aver premesso che nel caso sottoposto al suo esame si prospetta il proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, osserva che ciò comporta l'automatica condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento, senza però che l'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'imputato medesimo dipenda da sua colpa. Infatti, prosegue il Pretore, il querelante aveva dapprima chiesto ed ottenuto un provvedimento *ex art. 700* del codice di procedura civile nei confronti di due società (con il quale si inibiva a queste ultime il transito con mezzi meccanici su di una strada realizzata dal ricorrente) e, successivamente, constatato che detto transito era proseguito, aveva spinto querela indicando che, verosimilmente, il fatto era da attribuire alle medesime società convenute nel procedimento civile, costruttrici di un villaggio turistico.

Sulla scorta delle prove acquisite il giudice *a quo* ritiene di dover prosciogliere l'imputato (legale rappresentante di una delle due ditte sopracitate) sulla base di due motivi, il primo dei quali consistente nel fatto che la responsabilità del transito successivo all'inibitoria pretorile risulta ascrivibile alla sola società appaltatrice dei lavori (appartenente ad un coimputato per il quale si è proceduto separatamente) e non anche alla committente, e il secondo, rappresentato dal ruolo svolto dal rappresentante legale di detta ultima società, che risiede in Emilia-Romagna e non risulta, al di là della carica ricoperta, aver fornito alcun effettivo e personale apporto causale alla verifica dell'evento.

3. — Ciò posto il Pretore di Nuoro ritiene che le norme impugnate si pongano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto, nel caso in esame, non può farsi carico al querelante di non aver considerato le circostanze che potevano condurre al proscioglimento dell'imputato, sia perché le stesse sono emerse compiutamente soltanto in seguito al dibattimento, e poi perché sono state oggetto, da parte del giudice, di una valutazione che non compete al privato, il quale ha il solo onere di riferire i fatti con verità e completezza, essendo riservata all'Autorità giudiziaria ogni determinazione in ordine alle responsabilità penali.

Ad avviso del remittente, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 165 del 1974, n. 52 del 1975, e n. 29 del 1992, pronunciate in merito agli artt. 382, primo comma, e 482, primo comma, del codice di procedura penale previgente, avrebbe ripetutamente espresso un principio generale secondo cui le norme denunciate, dettate dalla finalità di evitare liti temerarie, devono comunque esentare dalla responsabilità per le spese anticipate dallo Stato chi ha esercitato il diritto di querela allorché l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante stesso, al quale, quindi, nessuna colpa può essere addebitata.

Ove ciò non avviene, conclude il Pretore, sussiste violazione del principio di eguaglianza, sottoponendosi alla medesima disciplina situazioni del tutto diverse, quali quelle del querelante temerario da una lato e del querelante incolpevole dall'altro.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Nuoro ritiene che il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia violato dalle disposizioni previste dagli artt. 542, primo comma, e 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che il giudice, quando si tratti di reato perseguibile a querela della persona offesa, e in caso di assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, condanni il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante.

Il giudice *a quo*, premesso che a seguito della querela è stata esercitata l'azione penale procedendo separatamente nei confronti di due coimputati, uno solo dei quali risultato poi effettivamente responsabile dei fatti lamentati, rileva che, pur se nel caso sottoposto al suo esame si prospetta il conseguente proscioglimento dell'altro imputato per non aver commesso il fatto, non si può, per due ordini di motivi, addebitare al querelante la responsabilità di non aver considerato le circostanze che potevano condurre a tale esito. In primo luogo perché queste ultime sono emerse soltanto in seguito al dibattimento, e poi perché la loro valutazione non compete al privato cittadino, il quale ha il solo onere di riferire con verità e completezza i fatti, essendo riservata all'Autorità giudiziaria ogni determinazione in ordine alle responsabilità penali.

In conclusione, poiché le norme impugnate impongono anche in questi casi la condanna del querelante al pagamento delle spese processuali, il Pretore di Nuoro ravvisa una violazione del principio di eguaglianza a causa della sottoposizione alla medesima disciplina di situazioni del tutto diverse: quella del querelante temerario, da un lato, e del querelante incolpevole dall'altro.

2. — La questione è fondata.

Occorre, in primo luogo, circoscriverne l'ambito al solo art. 427, primo comma, del codice di procedura penale, in quanto la *regula iuris* sostanzialmente censurata dal giudice *a quo* è ivi contenuta, mentre il successivo art. 542 si limita soltanto a rinviare ad essa *per relationem*.

Ciò posto, questa Corte ha avuto più volte l'occasione di esaminare (pur se in riferimento al codice processuale del 1930) le norme sulla responsabilità del querelante in ordine al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, dichiarandone l'illegittimità in tutti i casi in cui siffatta responsabilità veniva affermata anche in assenza di colpa del querelante stesso, e cioè allorquando l'assoluzione dell'imputato derivava da circostanze non a lui riconducibili. E così sono state espunte le ipotesi di condanna del querelante anche nei casi di querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi (sent. n. 165 del 1974), di proscioglimento dell'imputato per incapacità d'intendere e di volere (sent. n. 52 del 1975), o di proscioglimento perchè il fatto non costituisce reato (sent. n. 29 del 1992).

Con tali pronunce la Corte (pur nell'ambito di questioni sollevate sempre in riferimento al principio costituzionale di eguaglianza) aveva chiaramente inteso escludere ogni ipotesi di responsabilità oggettiva del querelante; di ogni responsabilità, cioè, che fosse fondata sul mero dato della causalità (per cui le spese ricadono sulla parte che ad esse ha dato causa) anche in assenza di una qualsiasi colpa, leggerezza o temerarietà rimproverabile a colui che ha esercitato il diritto di querela.

3. — Il legislatore del nuovo codice di procedura penale ha mostrato di voler seguire le indicazioni della Corte ma, pur circoscrivendo il regime della responsabilità del querelante alle sole ipotesi di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso, ha, tuttavia, mantenuto un criterio di automaticità; evidentemente presupponendo, secondo l'*id quod plerumque accidit*, che nelle ipotesi considerate sia sempre ravvisabile, a fronte del proscioglimento dell'imputato, una temerarietà o un'avventatezza dell'accusa riconducibili al querelante stesso.

In realtà, esaminando la questione entro i limiti proposti dal giudice remittente, occorre osservare che anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto può emergere una situazione nella quale l'infondatezza della *notitia criminis* nei suoi confronti derivi, come nel caso, da circostanze non addebitabili al querelante, il quale si trova quindi nella medesima posizione di coloro per i quali non è prevista una responsabilità in ordine alle spese ma, ciò nonostante, subisce un trattamento ingiustamente differenziato, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Anche in tali ipotesi, pertanto, devono trovare applicazione i principi già espressi da questa Corte nelle ricordate pronunce, con conseguente esclusione della condanna del querelante al pagamento delle spese processuali allorché risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del querelante stesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 181

Sentenza 2-21 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoratrici autonome, artigiane esercenti attività commerciali - Indennità giornaliera pari all'80% del salario minimo giornaliero - Periodo compreso tra due mesi antecedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi alla data successiva del parto - Periodi diversi di astensione obbligatoria disposta dall'ispettorato del lavoro - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alle lavoratrici subordinate - Richiamo alla sentenza n. 31/1986 della Corte - Giustificazione delle diversità delle prestazioni previdenziali tra diverse categorie di lavoratori in relazione alla maggiore massa contributiva riflettente la maggiore massa retributiva e ai particolari accertamenti cui possono essere sottoposte le lavoratrici dipendenti - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 4).

(Cost., artt. 3, 32 e 37).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 547 (*recte* n. 546) (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1992 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Poli Franca e l'I.N.P.S., iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avv. Vito Lipari per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

I. — Nel corso di un giudizio promosso da Poli Franca nei confronti dell'INPS per ottenere il pagamento dell'indennità di maternità a decorrere dall'ottava settimana di gravidanza, prestazione questa non prevista per le lavoratrici autonome, il Pretore di Bologna, con ordinanza del 31 luglio 1992, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in relazione agli articoli 3, 32 e 37 della Costituzione — dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, nella parte in cui riconosce alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali un'indennità giornaliera pari all'80% del salario minimo giornaliero, limitatamente al periodo compreso tra due mesi antecedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi alla data effettiva del parto, ma non anche a periodi diversi di astensione obbligatoria disposta dall'Ispettorato del lavoro, come per le lavoratrici subordinate.

È vero.— osserva il Pretore — che il lavoro autonomo non può essere pienamente equiparato a quello subordinato per quanto riguarda il trattamento previdenziale, ma l'omogeneità delle situazioni va valutata alla luce dell'evento protetto dalla normativa previdenziale, costituito appunto dalla maternità, da considerarsi preminente rispetto alle condizioni economiche e sociali delle singole categorie di lavoratrici. La speciale e adeguata protezione prescritta dalla norma costituzionale in favore della madre e del bambino dev'essere parimenti garantita alle lavoratrici autonome ed a quelle subordinate.

2. — Si è costituito nel presente giudizio l'INPS, che ha invocato il rigetto della questione per infondatezza. Analoga declaratoria ha chiesto il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenendo con la difesa dell'Avvocatura generale dello Stato. Tali conclusioni sono state sviluppate nella discussione orale dell'udienza pubblica.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Bologna dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte in cui non prevede a favore delle lavoratrici autonome in stato di gravidanza il diritto all'indennità per astensione anticipata dal lavoro, quando quest'ultima sia stata disposta dall'Ispettorato del lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), a causa della gravosità o pericolosità dell'attività lavorativa.

Le norme costituzionali con le quali vi sarebbe contrasto sono indicate dal giudice rimettente nell'articolo 3 della Costituzione (per la disparità di trattamento rispetto a quello riservato dalla legge alle lavoratrici subordinate in stato di gravidanza), dell'art. 32 (in quanto la minore tutela delle gestanti lavoratrici autonome potrebbe compromettere la salute della madre e del bambino) e dell'art. 37, primo comma, perché la mancanza di una adeguata indennità a queste lavoratrici gestanti realizzerebbe in via di fatto una discriminazione rispetto sia ai lavoratori sia alle altre lavoratrici.

2. — La questione non è ammissibile.

È il caso di sgombrare subito il campo dal denunziato profilo di contrasto della norma relativa alle lavoratrici autonome con le disposizioni contenute nell'art. 37 della Costituzione, dal momento che queste riguardano soltanto il lavoro subordinato.

Ed invero le quattro disposizioni ivi contenute, — attinenti alla stessa retribuzione della donna a parità di prestazione del lavoratore, alle «condizioni di lavoro» per assicurare l'adempimento delle funzioni familiari e specialmente di madre, al limite minimo di età «per il lavoro salariato» ed ai diritti dei minori che lavorano — riguardano evidentemente la tutela dei dipendenti nei confronti del datore di lavoro, e non anche del modo-come i lavoratori autonomi autogestiscono lo svolgimento della loro libera attività.

3. — Non si può tuttavia sottacere lo spirito che anima dette disposizioni e che è di grande momento per i parziali riflessi che esse hanno su qualsiasi attività lavorativa. Di particolare spicco si rivela la sensibilità che il Costituente ha mostrato di avere per l'adempimento da parte della donna della sua «essenziale funzione familiare» e per la «speciale adeguata protezione» che deve essere assicurata alla madre ed al bambino. Il che costituisce un'applicazione nel campo del lavoro della più generale volontà della Carta fondamentale di far carico alla Repubblica di tutelare e agevolare «la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose», di proteggere «la maternità, l'infanzia e la gioventù» (art. 31).

Questi rilievi sono pertinenti a quanto più avanti si dirà in ordine ai compiti del legislatore sulla questione che forma oggetto di esame. Va però subito rilevato che il nostro Paese si trova in questa materia già ad un livello di legislazione avanzata rispetto alla normativa comunitaria che si limita a prevedere — per quanto riguarda le lavoratrici subordinate — un congedo di maternità di almeno quattordici settimane (art. 8 Direttiva CEE del Consiglio 19 ottobre 1992 n. 85) e — per le lavoratrici autonome — l'impegno degli Stati «ad esaminare se e a quali condizioni le lavoratrici che svolgono un'attività autonoma e le mogli di lavoratori che svolgono un'attività autonoma, possano, nel corso di interruzioni di attività per gravidanza o per maternità:

avere accesso a servizi di sostituzione o a servizi sociali esistenti nel loro territorio, o

ricevere prestazioni in denaro nell'ambito di un regime di previdenza sociale oppure di ogni altro sistema di tutela sociale pubblica (art. 8 Direttiva CEE del Consiglio 11 dicembre 1986, n. 86).

4. — Nel denunciare il contrasto della norma con l'art. 3 della Costituzione, il giudice rimettente osserva che, di fronte all'evento omogeneo della maternità, ed in presenza della comune finalità sociale di supplire al mancato reddito durante il periodo di gravidanza cui tende l'indennità in questione, la legge riserva alle lavoratrici autonome un trattamento (prima degli ultimi due mesi di gravidanza) deteriore rispetto a quello riconosciuto dalla legge n. 1204 del 1971 alle lavoratrici subordinate, alle quali può essere attribuita quell'indennità per tutto il periodo di gravidanza, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 5.

La riassunta deduzione non può essere condivisa. Va, in proposito, premesso che questa Corte, con sentenza n. 31 del 1986, ha ribadito il principio che «le prestazioni previdenziali adeguate alle esigenze dei lavoratori ben possono essere differenziate tra le diverse categorie dei medesimi», per cui il legislatore può «discrezionalmente valutare diversamente le esigenze di vita da tutelare, tenendo eventualmente anche conto della maggiore massa contributiva riflettente la maggiore massa retributiva».

Tale differenziazione può giustificarsi anche nel trattamento normativo ed economico delle lavoratrici subordinate e di quelle autonome, ancorché in relazione al medesimo evento della gravidanza, se si considerano le diversità relative alle due situazioni.

Ed invero, solo per le lavoratrici subordinate gestanti la legge ha potuto prevedere, oltre alcuni effetti economici, anzitutto il «divieto di adibirle al lavoro» (art. 4 legge n. 1204 del 1971) e «l'interdizione dal lavoro» per ordine dell'Ispettorato (art. 5); ciò che evidentemente non poteva disporsi per le lavoratrici autonome, alle quali pur viene corrisposta (art. 4 legge n. 546 del 1987) una indennità per un eguale periodo (due mesi antecedenti alla data presunta del parto e tre mesi successivi al parto) in una misura sostanzialmente di pari entità.

Inoltre, l'astensione obbligatoria dal lavoro solo per le subordinate è prescritta dall'art. 5 della legge 1204 del 1971 anche per uno o più periodi anteriori agli ultimi due mesi di gravidanza, ma in concorrenza di tre elementi accertati dall'Ispettorato del lavoro: *a)* gravi complicanze della gestazione o forme morbose che possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; *b)* le condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; *c)* che la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Anche questi accertamenti, e soprattutto il terzo, non possono essere compiuti nei riguardi delle lavoratrici autonome, nonostante un (teoricamente ipotizzabile) intervento anomalo dell'Ispettorato.

Sussistono, quindi, ragionevoli margini per una certa differenziazione del trattamento a motivo delle diverse situazioni in cui si trovano ad operare le lavoratrici autonome e subordinate, nonché per i differenti rispettivi sistemi contributivi.

Del resto, intervenendo più recentemente (legge 11 dicembre 1990, n. 379, Indennità di maternità per le libere professioniste), il legislatore mentre ha esteso a questa categoria di lavoratrici autonome sia l'indennità per i due mesi prima del parto ed i tre mesi successivi, sia quelle per i casi di adozione, di affidamento e di aborto, non ha esteso il trattamento previsto dal citato art. 5 per le lavoratrici subordinate.

5. — Senonché, la prospettiva che le lavoratrici autonome, per la mancanza di un'astensione obbligatoria dal lavoro e per fronteggiare il bisogno di continue esigenze economiche, si inducano a proseguire l'impegno lavorativo anche nel periodo anteriore agli ultimi due mesi di gravidanza, pur in presenza di complicanze ed altre forme morbose, deve far riflettere seriamente circa il terzo profilo della denunciata illegittimità costituzionale, quello del contrasto della norma con l'art. 32 della Costituzione.

In effetti le forme previdenziali previste dalle leggi n. 1204 del 1971 e n. 546 del 1987 sono dirette, non a fornire solo un aiuto economico alle gestanti, ma essenzialmente a dare una efficace tutela a quel valore — la maternità — che, come si è sopra accennato, è molto considerato dalla Carta fondamentale della Repubblica, con il conseguente dovere del legislatore di apprestare norme e risorse necessarie ad evitare tutto ciò che possa compromettere la salute della gestante e lo sviluppo della vita del bambino.

Pure sotto questa terza prospettiva non mancano certo delle differenze tra le lavoratrici subordinate e quelle autonome, non trovandosi queste ultime sotto la pressione (con effetti anche psicologici) di direttive, di programmi, di orari, di attività obbligatorie e fisse, ma potendo distribuire più elasticamente tempo e modalità di lavoro, e sopperendo così in qualche misura alle difficoltà derivanti dalla temporanea incapacità fisica a prestare la normale attività lavorativa.

Ma l'esigenza primaria di tutelare il valore della vita nascente dovrebbe indurre quanto meno a disincentivare, anche mediante provvidenze economiche, l'interesse della lavoratrice autonoma a tenere lo stesso ritmo di lavoro in presenza di complicanze o altre forme morbose nel periodo di gravidanza.

Questa migliore disciplina non può, tuttavia, essere data da questa Corte costituzionale, mediante una estensione in via additiva di norme previste per ipotesi diverse, dovendosi invece necessariamente modulare le normative alla differente situazione delle lavoratrici autonome rispetto a quelle dipendenti. Il tipo di tutela adeguato alle caratteristiche del diverso lavoro, le condizioni cui subordinare la tutela stessa, le modalità di controllo, le conseguenze economiche, la gradualità del processo di parificazione delle forme di tutela ed altri aspetti esigono un intervento articolato che, per sua natura, impegna la discrezionalità del legislatore, con l'eventuale coinvolgimento degli organismi previdenziali e sindacali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Inalienabilità di maternità per le lavoratrici autonome), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 32 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0421

N. 182

Ordinanza 2-21 aprile 1993

Processo penale - Indagini preliminari - Procedimento connesso - Dichiarazioni rese dall'imputato al p.m. - Acquisizione e lettura - Mancata previsione - *Ius superveniens*: legge 7 agosto 1992, n. 356 - Necessità di riesame della questione in ordine alla rilevanza - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., artt. 238, primo comma, e 513, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 238, primo comma, e 513, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1992 dalla Corte d'Appello di Cagliari, nel procedimento penale a carico di Casti Francesco, iscritta al n. 699 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'Appello di Cagliari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 238, primo comma, e 513, primo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui non consentono l'acquisizione e quindi la lettura, delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero nel corso di indagini preliminari svolte in relazione ad un procedimento connesso»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la restituzione degli atti al giudice remittente per il riesame della questione.

Considerato che il giudice *a quo* ha sollevato la questione sulla base del testo dell'art. 238 nella formulazione derivata dal decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, il quale (al primo comma) consentiva l'acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento penale solo in caso di prove assunte nell'incidente probatorio, in giudizio, o delle quali era stata data lettura nello stesso; mentre non consentiva più (al quarto comma) la utilizzabilità di prove assunte in altro procedimento penale (diverse da quelle di cui al primo comma) ai fini delle contestazioni di cui agli artt. 500, terzo comma, e 503 del codice di procedura penale;

che la legge 7 agosto 1992, n. 356 ha convertito in legge, modificandolo, detto testo, con la conseguenza che l'attuale formulazione dell'art. 238, quarto comma, consente ora di acquisire al fascicolo dibattimentale, mediante le contestazioni effettuate a norma dell'art. 503, anche i verbali di dichiarazioni rese in altri procedimenti penali, diverse da quelle già previste al primo comma;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice remittente affinché riesamini, alla luce della nuova disciplina, la rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Cagliari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0422

N. 183

Ordinanza 2-21 aprile 1993

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Ordinamento penitenziario - Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Potere di disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti al visto di controllo - Spettanza - Violazione di attribuzioni garantite all'autorità giudiziaria - Ammissibilità del ricorso proposto dal magistrato di sorveglianza di Ancona nei confronti del Ministero di grazia e giustizia.

LA CORTE COSTITUZIONALE -

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Ancona nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, con ricorso depositato in cancelleria il 5 febbraio 1993 ed iscritto al n. 43 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Ancona ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, in riferimento al decreto 25 novembre 1992 concernente la sottoposizione di taluni detenuti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «per la dichiarazione che non spetta al Ministro di grazia e giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il potere di disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti al visto di controllo»;

che il Magistrato ricorrente, dopo aver premesso che il decreto in esame prevede, tra le altre disposizioni, al punto n. 4 dell'art. 1 la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti individuati nel decreto stesso a visto di controllo da parte del direttore dell'istituto penitenziario, ha lamentato la lesione delle attribuzioni direttamente garantite all'Autorità giudiziaria dall'art. 15 della Costituzione in tema di limitazione della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la cui risoluzione spetti a questa Corte;

che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 15 e 110 della Costituzione);

che inoltre è lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, qual'è quella conferita dall'art. 15, secondo comma, della Costituzione all'Autorità giudiziaria in tema di limitazioni alla libertà ed alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza contraddittorio, della presente pronuncia, resta impregiudicata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni decisione anche in punto di ammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Magistrato di sorveglianza di Ancona nei confronti del Ministro di grazia e giustizia;

Dispone:

- a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza;*
- b) che a cura del ricorrente il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Ministro di grazia e giustizia entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 184

Sentenza 19-23 aprile 1993**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Sanità pubblica - Quote di partecipazione a carico degli assistiti per le spese di assistenza sanitaria - Esclusione dall'esenzione dei titolari di pensione di invalidità, di età inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo, e con reddito inferiore a livelli predeterminati - Violazione del diritto alla tutela della salute - Normativa ingiustificata ed irrazionale se comparata altresì con l'esenzione prevista per gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi - Illegittimità costituzionale.

[D.-L. 25 novembre 1989, n. 382, art. 3, primo comma, lett. *b*), convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1992 dal Pretore di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Baioni Romano e il Ministero della sanità ed altri, iscritta al n. 733 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Baioni Romano nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Giovanni Angelozzi per Baioni Romano e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza emessa il 2 maggio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 novembre 1992) il Pretore di Ravenna ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, lettera *b*), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, «nella parte in cui non comprende fra i beneficiari dell'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di invalidità erogata dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 24, legge 3 giugno 1975, n. 160, come sostituito dall'art. 1 legge 12 giugno 1984, n. 222, i quali, pur rientrando nei limiti di reddito di cui alla medesima lettera, non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'A.G.O. per i lavoratori dipendenti», assumendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La stessa questione era già stata sollevata dal medesimo Pretore con ordinanza del 22 giugno 1990 (r.o. n. 655 del 1990) e decisa con la sentenza n. 177 del 1991, che ha ordinato la restituzione degli atti allo stesso Pretore di Ravenna per un nuovo esame della questione medesima, alla luce dello *jus superveniens* costituito dal decreto del Ministro della sanità in data 1º febbraio 1991, che all'art. 6, ha modificato il regime delle esenzioni per varie categorie di invalidi: e ciò,

in ragione della possibile incidenza di tale disposizione sulla posizione della parte privata, Baioni Romano, titolare di pensione di invalidità, ma non avente ancora l'età prevista per la pensione di vecchiaia, che, secondo la norma denunciata, costituisce il presupposto per l'esenzione dal pagamento dei *tickets*.

Dopo la riassunzione del giudizio, il Pretore, aderendo all'eccezione della parte privata, ripropone la questione, ritenendo che il citato decreto del Ministro della sanità — al quale la legge ha demandato di rideterminare le forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria — non ha sostanzialmente modificato la disciplina applicabile alla fattispecie in esame e non ha, quindi, eliminato la già lamentata disparità di trattamento. Il ricorrente, infatti, fruendo di pensione di invalidità riconosciuta, con decorrenza febbraio 1972, ai sensi dell'art. 24 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non sarebbe compreso fra i pensionati ammessi all'esenzione, totale o parziale, dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria che, invece, è garantita agli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi (art. 6, primo comma, lettera *d*)), cioè con la stessa riduzione in base alla quale è stata riconosciuta al ricorrente la pensione di invalidità a carico dell'I.N.P.S..

Ad avviso del giudice *a quo* rimane pertanto invariato il problema dell'irrazionale disparità di trattamento che la norma impugnata determinerebbe tra i titolari di pensione di vecchiaia che non superino un certo reddito e i titolari di pensione di invalidità, egualmente al disotto del medesimo reddito, in quanto entrambi, a prescindere dall'età, sono nella condizione di ricorrere a frequenti prestazioni sanitarie, inabili ad un proficuo lavoro e quindi non in grado di integrare le proprie modeste entrate. Cosicché, in presenza di situazioni sostanzialmente uguali, il cardine del differente trattamento sarebbe costituito dal raggiungimento o meno dell'età pensionabile, di per sé non sufficiente a giustificare la scelta operata dal legislatore.

2. — Si è costituita, a mezzo dell'avv. G. Angelozzi, la parte privata Baioni Romano, attore nel giudizio *a quo*, che aderisce alle argomentazioni dell'ordinanza.

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza, sostenendo che alla parte privata, fruente di una pensione d'invalidità riconosciuta ai sensi dell'art. 24 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sarebbe riconosciuta l'esenzione dal *ticket* prevista dall'art. 6, lettera *d*), del decreto ministeriale 1° febbraio 1991, ove sono contemplati gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi.

Nel merito l'Avvocatura rileva che, anche a voler sostenere la denunciata disparità di trattamento, essa non deriverebbe dalla legge n. 8 del 1990, ma dai decreti ministeriali 24 maggio 1989 e 1° febbraio 1990, che per la loro natura di atti non aventi valore formale di legge non possono essere sottoposti al vaglio di costituzionalità.

L'Avvocatura richiama infine quanto già sostenuto in occasione dei due giudizi che hanno dato luogo alla sentenza n. 177 del 1991 ed all'ordinanza n. 402 del 1992.

Considerato in diritto

1. — Il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, nel riformare la disciplina delle quote di partecipazione a carico degli assistiti per le spese di assistenza sanitaria, stabilisce, all'art. 3, che sono esentate dal pagamento di tali quote alcune categorie di cittadini, tra i quali figurano, oltre agli indigenti (ma questa previsione è stata successivamente abrogata) e ai titolari di pensione sociale, anche i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo non superiore ad un determinato ammontare (pari a lire 16 milioni, aumentato di 6 milioni per il coniuge a carico e di 1 milione per ciascun figlio a carico). Agli effetti di quest'ultima esenzione, per titolari di pensione di vecchiaia si intendono tutti coloro che, a prescindere dall'ordinamento pensionistico di appartenenza, abbiano raggiunto l'età per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti; rientrano tra i beneficiari anche i titolari di pensione di invalidità, di anzianità e di reversibilità, purché abbiano raggiunto l'età anzidetta e rientrino nei limiti di reddito sopra indicati.

Il Pretore di Ravenna ritiene che l'esclusione dall'esenzione dei titolari di pensione di invalidità di età inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo, pur se rientranti nei limiti di reddito previsti dalla norma, determini una ingiustificata disparità di trattamento a loro danno, in quanto gli stessi versano in una situazione sostanzialmente analoga a quella dei titolari di pensione di vecchiaia, essendo per definizione inabili ad un proficuo lavoro ed essendo per essi ugualmente presumibile la necessità di un frequente ricorso a prestazioni sanitarie, in ragione delle loro menomate condizioni fisiche.

2. — Secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe irrilevante, in quanto il ricorrente nel giudizio *a quo*, titolare di una pensione di invalidità riconosciuta ai sensi dell'art. 24 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è da considerare esente in virtù dell'art. 6 del decreto ministeriale 1º febbraio 1991, secondo cui sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie i cittadini appartenenti a talune categorie di invalidi, tra le quali la lettera *d*) del medesimo art. 6 comprende gli «invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi». Comunque, aggiunge l'Avvocatura, la denunziata disparità di trattamento non deriverebbe dalla disposizione legislativa impugnata, ma dai decreti ministeriali 24 maggio 1989 e 1º febbraio 1991, i quali, per la loro natura di atti non aventi valore formale di legge, non possono essere sottoposti al vaglio di costituzionalità. Nel merito, l'Avvocatura sostiene che le situazioni poste a confronto sono diverse, perchè, mentre i titolari di pensione di vecchiaia sono per definizione permanentemente inabili a proficuo lavoro, per i titolari di pensione di invalidità che non abbiano raggiunto l'età pensionabile può residuare una sia pur ridotta capacità lavorativa che consente di integrare il reddito.

3. — Nell'ultimo quindicennio la disciplina legislativa della partecipazione degli assistiti alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni ha subito frequentissime modificazioni.

L'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484 prevede che tutti coloro che avevano diritto all'assistenza farmaceutica in virtù di assicurazione obbligatoria fossero tenuti a corrispondere una quota — variabile da lire 200 a lire 600 — del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali non compresi nell'elenco dei medicinali esenti. La legge non contemplava esenzioni soggettive, ma, per i titolari di pensione sociale, era prevista, dall'art. 3, un'erogazione annua di lire 10.000, a titolo di rimborso forfettario degli oneri introdotti dalla nuova legge.

Il *ticket* così introdotto era concepito più in funzione di dissuasione dal consumo eccessivo di medicinali che in funzione di finanziamento della spesa sanitaria, tant'è vero che esso non figurava fra le entrate del Fondo sanitario nazionale disciplinate dall'art. 69 della legge di riforma sanitaria.

La successiva evoluzione legislativa ha invece attribuito al *ticket* una sempre maggiore valenza di strumento per la riduzione della spesa pubblica in materia sanitaria ed ha correlativamente disposto un'articolata disciplina delle esenzioni. In particolare, l'art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, esentò dalle quote di partecipazione alla spesa per prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio sia i cittadini con reddito inferiore a determinati livelli, sia i grandi invalidi di guerra, di servizio e del lavoro nonché gli invalidi civili di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971 (titolari della pensione di inabilità prevista per i mutilati e gli invalidi colpiti da inabilità lavorativa totale ed in possesso di determinati requisiti reddituali).

Il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ampliò notevolmente le categorie di invalidi per le quali era stabilita l'esenzione, comprendendovi gli invalidi civili e del lavoro con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi; gli invalidi di guerra o per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª della tabella A allegata alla legge n. 313 del 1968; i privi della vista e i sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della legge n. 482 del 1968; gli invalidi civili minori degli anni 18 e titolari dell'assegno di accompagnamento di cui all'art. 17 della legge n. 118 del 1971.

Tra i successivi interventi legislativi, va ricordato l'art. 28 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel rideterminare i livelli di reddito previsti per l'esenzione, abrogò ogni altra esenzione riferita a livelli di reddito, facendo salve, peraltro, quelle previste dai precedenti decreti ministeriali in relazione a specifiche patologie, quelle indicate nei protocolli per la tutela della maternità di cui al decreto del Ministero della sanità 14 aprile 1984, nonché quelle previste per invalidi e assimilati dall'art. 11 del decreto-legge n. 463 del 1983.

Dopo altri interventi legislativi, la materia delle esenzioni venne nuovamente affrontata dall'art. 3 della legge 1º febbraio 1989, n. 37, che esonerò dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per prestazioni farmaceutiche le seguenti categorie: i cittadini di cui sia riconosciuto lo stato di povertà; i titolari di pensione sociale; i disoccupati iscritti nelle liste di collocamento.

Il comma 2 del medesimo articolo abrogava ogni altra esenzione, con esclusione di quelle riferite a forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternità e «alle categorie di invalidi e assimilati di cui alla normativa vigente».

Infine intervenne il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, del cui art. 3, comma 1, la Corte è chiamata a valutare la legittimità costituzionale. L'art. 1 del medesimo decreto prevedeva la partecipazione degli assistiti alla spesa per prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio (partecipazione che era stata soppressa con il decreto-legge n. 443 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 531 del 1987) nonché per le visite e le prestazioni specialistiche, e rideterminava le quote di partecipazione relative alle prestazioni farmaceutiche. L'art. 3, comma 1, disciplinava le esenzioni nel modo di cui già si è fatto cenno all'inizio, mentre il comma 3 abrogava ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, con esclusione delle esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternità, alle categorie di invalidi ed assimilati di cui alla normativa vigente, ai donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti di donazione nonché delle esenzioni relative all'accertamento dell'idoneità allo svolgimento di determinate attività sportive.

L'art. 1, comma 2, della legge di conversione dispose che restassero salvi gli atti e i provvedimenti adottati in base a taluni decreti-legge non convertiti, tra i quali il decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, il cui art. 2, comma 2, aveva demandato ad un decreto del Ministro della sanità la individuazione delle forme morbose che davano titolo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, determinando l'ambito di applicazione di ogni singola esenzione. In attuazione di tale norma era stato emanato il decreto ministeriale 24 maggio 1989 che elencava varie forme morbose che davano luogo ad esenzione dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie ad esse correlate ovvero per la generalità delle prestazioni sanitarie. Il decreto prevedeva anche, peraltro, l'esenzione generale per talune categorie di cittadini, tra le quali era compresa quella degli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi.

La materia della partecipazione degli assistiti alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni è stata successivamente oggetto di altri interventi legislativi. In particolare, l'art. 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 ha abrogato l'esenzione prevista per i cittadini in condizione di indigenza e ha demandato al Ministro della sanità di determinare con decreto «le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute, che incidono gravemente sull'autosufficienza e la qualità della vita e le modalità per il riconoscimento, che danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria».

In attuazione di quanto disposto dal richiamato comma 3, è stato emanato il decreto ministeriale 1^o febbraio 1991 che elenca le forme morbose che danno luogo ad esenzione dal *ticket* per i farmaci ad esse correlati e per le correlate prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e prestazioni specialistiche. Anche tale decreto comprende, all'art. 6, un elenco di categorie di cittadini esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie e menziona a tal fine, tra gli altri, gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi.

L'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha nuovamente modificato le quote di partecipazione alla spesa per farmaci, specificando che tali quote sono dovute da tutti i cittadini «esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, nonché, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i grandi invalidi per servizio».

La materia della partecipazione alla spesa sanitaria è stata quindi radicalmente riformata con il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438. L'art. 6, comma 4, ultima parte, demanda ad un decreto ministeriale di stabilire, tra l'altro, «un tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti esenti ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni».

Dopo l'emanazione di tale decreto, ma prima della sua conversione in legge, è stata promulgata la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. La delega riguardava anche, in particolare, il riordino della disciplina dei *tickets* (art. 1, comma 1, lettera a)). Il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, attuativo di tale delega, non contiene peraltro disposizioni rilevanti ai fini della questione qui in esame.

4. — La sequenza di interventi legislativi sopra accennata — oltre a confermare la vigenza attuale della norma impugnata — consente anche di rilevare che l'esenzione prevista per gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi non deriva dai decreti ministeriali del 24 maggio 1989 e del 1° febbraio 1991, bensì da norme legislative (così come è per tutte le esenzioni riferite a determinate categorie di cittadini), e che tale previsione non è estensibile in via interpretativa ai titolari di pensione di invalidità.

L'esenzione venne infatti stabilita dall'art. 11 del decreto-legge n. 463 del 1983 ed espressamente fatta salva dalle leggi successive, quanto meno fino al 1990 (art. 28 legge n. 41 del 1986, art. 3 legge n. 37 del 1989, art. 3 decreto-legge n. 382 del 1989). La delega alla decretazione ministeriale contenuta negli artt. 2, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 1989 e 5, comma 3, della legge n. 407 del 1990 riguardava, del resto, solo le esenzioni riferite a particolari forme morbose e a prestazioni sanitarie ad esse correlate e non comprendeva anche la individuazione di esenzioni generali per determinate categorie di cittadini, sicché deve ritenersi che quanto i decreti sopra menzionati contengono al riguardo abbia solamente un valore meramente ricognitivo ed esplicativo.

La rassegna delle norme che si sono succedute in materia evidenzia compiutamente che gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi, ai quali si riferisce l'esenzione in esame, sono quelli di cui alla legge n. 118 del 1971 (art. 13) e le categorie ad essi assimilate dalla legge, mentre nessuna assimilazione è possibile per i titolari delle pensioni di invalidità erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di previdenza sostitutive del regime generale, non essendovi alcuna norma che stabilisca tale assimilazione ed essendo diversi i criteri, i modi e gli effetti dell'accertamento dell'invalidità. È del resto decisivo il rilievo che nella norma impugnata i titolari di pensione di invalidità sono espressamente contemplati come tali nel comma 1, sicché è da escludere che l'interprete possa riferire anche ad essi la formula «invalidi e assimilati di cui alla normativa vigente» contenuta nel comma 2.

Il giudice *a quo* ha quindi esattamente individuato la disposizione legislativa alla quale doveva essere rivolta la denuncia e l'interpretazione che egli ne ha presupposto non appare contestabile.

5. — Nel merito la questione è fondata.

L'esenzione generale dalla partecipazione alla spesa sanitaria, disposta dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 382 del 1989 in favore dei pensionati di vecchiaia che abbiano redditi inferiori a determinati livelli, corrisponde alla corretta individuazione, da parte del legislatore, di una categoria di cittadini non abbienti, che si trovano presuntivamente nell'impossibilità, a causa delle loro condizioni fisiche e per ragioni di ordine sociale, di trovare fonti di reddito ulteriore, e che, a causa del deperimento fisico che generalmente si accompagna all'età avanzata, hanno presumibilmente un bisogno maggiore e più frequente di far ricorso a prestazioni di cura, di prevenzione e di riabilitazione.

Tali essendo le ragioni che giustificano l'esenzione generale in oggetto, appare chiaro che essa rappresenta attuazione del contenuto minimo essenziale del diritto alla tutela della salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione: il quale, considerato anche in correlazione con il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma), impone che la salute abbia una protezione piena, esaustiva ed effettiva (sentenza n. 992 del 1988). Orbene, la condizione dei pensionati di invalidità infrasestantacinquenni che abbiano redditi inferiori ai livelli previsti per i pensionati di vecchiaia presenta tutti gli elementi ai quali si ricollegano le ragioni dell'esenzione in esame. Anche in questo caso, infatti, si tratta di cittadini parimenti non abbienti, che si trovano — per definizione legislativa e per specifico accertamento amministrativo o giudiziale — nell'impossibilità, a causa delle loro menomate condizioni fisiche e per collegate ragioni di ordine sociale, di trovare fonti di guadagno ulteriore, e che a causa dell'infermità o del complesso di infermità di cui sono portatori, hanno presumibilmente un bisogno maggiore e più frequente di far ricorso a prestazioni di cura, di prevenzione e di riabilitazione.

Appare quindi del tutto ingiustificata ed irrazionale (e tanto più grave in quanto incide sull'effettiva garanzia di un diritto fondamentale della persona) l'esclusione di questa seconda categoria di cittadini dall'esenzione doverosamente prevista per la prima. E l'irrazionalità di tale disparità di trattamento appare ancor più evidente inserendo nel quadro della comparazione anche l'esenzione prevista per gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi (e cioè di misura pari alla riduzione della capacità di guadagno o della capacità lavorativa prevista per il diritto alla pensione di invalidità). Questa Corte, del resto, ha già ritenuto che «l'inabilità connessa all'età avanzata sia praticamente indistinguibile da quella derivante ai parzialmente inabili da pregresse condizioni di salute — sì che entrambe diano titolo, nelle medesime condizioni di bisogno, ad un'identica prestazione assistenziale». In presenza di tale sostanziale equivalenza tra le condizioni invalidanti — ha aggiunto la Corte — «non hanno ragion d'essere differenziazioni nell'individuazione delle condizioni di bisogno che danno titolo al sostegno solidaristico della collettività».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, nella parte in cui esclude dal diritto all'esenzione dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria, fino al raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, i titolari di pensione di invalidità con reddito inferiore ai livelli ivi determinati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0427

N. 185

Sentenza 19-23 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Piano regolatore generale - Vincoli di inedificabilità - Perdita di efficacia - Inedificabilità a tempo indeterminato per l'inerzia del comune nel sostituire con nuovi strumenti urbanistici quelli decaduti - Risarcimento del danno - Irrilevanza della questione in relazione all'oggetto del giudizio *a quo* - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

[Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, ultimo comma, lett. b); legge 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2]; (Cost., artt. 3, 24 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) e 4, ultimo comma, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1992 dalla corte d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Bianca Salani Mungai ed il comune di Viareggio, iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Bianca Salani Mungai e del comune di Viareggio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi gli avvocati Carla Guidi e Giuseppe Morbidelli per Bianca Salani Mungai, Renzo Vecoli per il comune di Viareggio e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — La corte d'appello di Firenze, con ordinanza 28 febbraio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 4, ultimo comma, lett. b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La prima di tali norme stabilisce che le indicazioni del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora, entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale, non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati e l'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione.

L'art. 4, ultimo comma, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1979 (salva l'applicazione dell'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291), nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e, in mancanza di norme generali e fino all'entrata in vigore di queste, nell'ambito dei centri abitati sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico.

Nell'ordinanza di rimessione la corte d'appello di Firenze ha esposto che il giudizio *a quo* aveva per oggetto un'azione di risarcimento danni promossa dalla proprietaria di un'area sita in Viareggio, vincolata dal piano regolatore ad attrezzature comunali, che il comune, dopo la decadenza del vincolo, aveva omesso di espropriare o di destinare ad un nuovo uso urbanistico mediante apposita variante.

Il tribunale, adito quale giudice di primo grado, aveva rigettato la domanda, affermando che l'inerzia del comune non può costituire il fondamento di pretese risarcitorie, «potendo il privato reagire, unicamente promuovendo gli interventi sostitutivi della regione oppure agendo in via giurisdizionale seguendo il procedimento del silenzio rifiuto».

L'attrice aveva proposto appello, insistendo nella domanda e sostenendo che, trascorso il termine previsto dalla legge in relazione all'impossibilità del vincolo di inedificabilità, in mancanza dell'espropriazione del bene, aveva diritto al risarcimento del danno, senza dovere prima ricorrere all'impugnazione del silenzio rifiuto ed alla declaratoria, da parte del giudice amministrativo, dell'illegittimità del comportamento della pubblica amministrazione.

Il comune di Viareggio, costituitosi, aveva dedotto che il terreno, dopo la decadenza del vincolo, era edificabile nei limiti previsti dall'art. 4 della legge n. 10 del 1977 e che l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici non costituisce atto dovuto, ma esercizio di un potere discrezionale, rispetto al quale sussistono solo interessi legittimi.

Il giudice *a quo* osserva nell'ordinanza di rimessione che, mentre l'efficacia dei vincoli e degli strumenti urbanistici è stabilita per legge, nessuna norma prevede termini perentori al protrarsi dell'inerzia del comune nel sostituire con nuovi strumenti urbanistici quelli decaduti. Ne deriverebbe che l'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non fissando alcun termine perentorio — dopo la scadenza del vincolo di inedificabilità — per l'adozione della necessaria variante, consente all'ente locale di mantenere, a tempo indeterminato, situazioni di inedificabilità assoluta, con conseguenze patrimoniali pregiudizievoli per il proprietario a causa del protrarsi indeterminato dell'inerzia senza che sia previsto alcun indennizzo.

Secondo il giudice *a quo*, la tutela del proprietario attraverso la formazione del silenzio rifiuto, l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo e l'eventuale giudizio di ottemperanza, non sarebbe idonea a soddisfare il suo interesse, risolvendosi in una astratta affermazione dell'obbligo del comune di provvedere alla disciplina urbanistica della zona. Conseguentemente, il combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 1187 del 1968 e 4 della legge n. 10 del 1977 — nella parte in cui non prevedono che il protrarsi dell'inerzia della p.a. dopo la scadenza del vincolo ed oltre un certo lasso di tempo sia di per sé sufficiente a determinare il diritto del proprietario all'indennizzo — contrasterebbe: a) con gli artt. 3 e 42 della Costituzione, consentendo il permanere di situazioni d'inedificabilità assoluta a tempo indeterminato, con disparità di trattamento tra situazioni di proprietà sostanzialmente identiche; b) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto non consentono una tutela efficace del diritto di proprietà.

2. — Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, la dedotta violazione dell'art. 24 della Costituzione non sussiste, poiché l'attività amministrativa di sostituzione della prescrizione vincolistica decaduta, con altra prescrizione urbanistica regolatrice della destinazione dell'area, si presenta con i caratteri della obbligatorietà, essendo l'ente comunque tenuto a provvedere (salva, ovviamente, la discrezionalità sul *quomodo*) nel termine che può essere stabilito dal giudice mediante il procedimento del silenzio rifiuto: ciò per effetto dell'obbligo legale del comune di dotarsi dello strumento urbanistico generale e dell'obbligo di pianificare, con detto strumento, tutto il territorio comunale (art. 7, primo comma, della legge urbanistica).

Tale forma di tutela sarebbe adeguata «alla condizione giuridica sostanziale che, nella situazione considerata, il proprietario dell'area può vantare secondo un dettato normativo non confliggente con gli artt. 42 e 3 della Costituzione».

Nell'atto d'intervento si osserva in proposito che l'art. 4, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977 non prevede una «misura di salvaguardia», ma attiene allo statuto legale della proprietà immobiliare, disponendo che, oltre i limiti fissati dallo stesso art. 4 o dalle leggi regionali cui è fatto rinvio, non esiste una garanzia incondizionata dello *ius aedificandi*, «in quanto ogni diversa o maggiore utilizzazione delle aree resta affidata all'effetto conformativo della proprietà da parte della pianificazione urbanistica, dove si realizza la subordinazione dell'interesse proprietario ad un regolato uso del territorio conforme all'interesse generale della collettività».

In questo contesto, la condizione giuridica in cui viene a trovarsi il proprietario di un'area liberata da un vincolo venuto a scadenza, determina una situazione generale che caratterizza la proprietà immobiliare in carenza di pianificazione urbanistica, con la conseguente mancanza di ogni contrasto tra la normativa impugnata e gli artt. 3 e 42 della Costituzione.

3. — Dinanzi a questa Corte si è costituita anche la proprietaria dell'area, chiedendo che le norme impugnite siano dichiarate costituzionalmente illegittime, ovvero che la questione sollevata sia dichiarata infondata previa affermazione che «in base al diritto positivo la fattispecie è già coperta dalla garanzia dell'indennizzo».

Nell'atto di costituzione, a sostegno delle proprie conclusioni, ha dedotto quanto segue.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 55 del 1968, ebbe a ritenere incostituzionali gli artt. 7, nn. 2, 3, 4 e 40 della legge urbanistica, nella parte in cui non prevedevano un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni stesse determinino l'assoluta inedificabilità, e abbiano perciò natura espropriativa. Per porre un rimedio alle conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità, la legge 19 novembre 1968, n. 1187 introdusse un limite di durata dei vincoli di non edificabilità, i quali perdono efficacia qualora entro 5 anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. Tale limite di efficacia è tuttora vigente (sentenze n. 5 del 1980 e n. 92 del 1982).

Secondo il Consiglio di Stato, per effetto della decadenza dei vincoli le aree interessate vengono assoggettate ai limiti di edificabilità generali posti per le aree sprovviste di strumenti urbanistici dall'art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con la conseguenza che nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, le aree sono inedificabili, essendo consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico.

In relazione a tale situazione lo stesso Consiglio di Stato riconosce ai proprietari delle aree un interesse legittimo a che il comune adotti una nuova disciplina urbanistica dell'area in oggetto, tutelabile attraverso il meccanismo della messa in mora per la formazione del silenzio rifiuto.

Tale rimedio, peraltro, è di dubbia efficacia, e comunque si prolunga nel tempo, si da superare ogni ragionevole tollerabilità, tanto più che la giurisprudenza, tenendo conto delle obiettive difficoltà materiali delle amministrazioni di dare destinazione edificabile ad aree già destinate a servizi pubblici, in un sistema organico di scelte pianificatorie, tende a ritenere che l'obbligo *de quo* viene ottemperato già con la delibera d'incarico ai tecnici di redigere il nuovo strumento urbanistico e quindi a partire dall'*an* della nuova pianificazione.

Rimedio idoneo sarebbe, viceversa, l'esperimento di un'azione di risarcimento dei danni dinanzi al giudice ordinario, a tutela del diritto di proprietà leso dalla pubblica amministrazione con la sostanziale imposizione di un vincolo a tempo indeterminato senza indennizzo.

In favore di tale indennizzabilità, nell'atto di costituzione si cita la giurisprudenza della Corte di cassazione fondata sui principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 6 del 1966 e n. 55 del 1968, con le quali è stata ritenuta legittima, in via alternativa, o la temporaneità o la indennizzabilità dei vincoli d'inedificabilità assoluta su beni individuati.

Da qui la richiesta della deducente, o di affermare l'esperibilità, ex artt. 42 della Costituzione e 2043 cod. civ., di un'azione di risarcimento dei danni conseguente all'imposizione, in mancanza di strumenti urbanistici, di un vincolo sulle aree esistenti nei centri abitati, di assoluta inedificabilità a tempo indeterminato; oppure di dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, in quanto consentono l'imposizione nei centri abitati di vincoli d'inedificazione a tempo indeterminato.

4. — Dinanzi a questa Corte si è costituito anche il comune di Viareggio, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata e illustrando tale richiesta con una successiva memoria, nella quale ha sostenuto che, nel caso di specie, non si verte in una situazione di assoluta inedificabilità dell'area, che darebbe luogo ad una espropriazione «sostanziale» senza indennizzo. Tratterebbesi, invece, di una situazione temporanea di parziale edificabilità (nei limiti, cioè, indicati dall'art. 4, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977), la quale va rimossa dall'Amministrazione comunale — che può essere a ciò sollecitata anche dal privato (impugnando il silenzio-rifiuto del comune in relazione ad apposita diffida) — attraverso la adozione di una disciplina urbanistica di variante. L'esistenza per il proprietario del suddetto rimedio, escluderebbe la violazione dell'art. 24 della Costituzione, mentre la violazione dell'art. 42 della Costituzione sarebbe a sua volta esclusa, mancando uno svuotamento definitivo del diritto di proprietà.

5. — La proprietaria dell'area ha depositato memoria, insistendo diffusamente nelle proprie richieste ed argomentazioni.

In particolare, si è soffermata sulla giurisprudenza costituzionale in tema di espropriazione non traslativa, sostenendo che, in base ad essa, le imposizioni di inedificabilità poste attraverso gli strumenti urbanistici non attengono al regime di appartenenza o ai modi di godimento dei beni, in quanto le scelte urbanistiche dipendono da valutazioni discrezionali, le quali non incidono in modo omogeneo su un'intera categoria di beni.

Nella memoria si sottolinea che, in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, la natura edificatoria di un suolo, come qualità rilevante ai fini della determinazione della misura dell'indennizzo, non deriva dalle previsioni dei piani urbanistici, ma inerisce in modo obbiettivo alla situazione di fatto del bene (ubicazione, sviluppo edilizio della zona, esistenza d'impianti e servizi pubblici, prossimità con le vie di comunicazione). Si sottolinea ancora che la sentenza n. 5 del 1980 della Corte costituzionale ha ribadito la inerenza della *ius aedificandi* al diritto di proprietà dei suoli.

In relazione a tali affermazioni, si ritorna diffusamente sulla tesi (già sviluppata nell'atto di costituzione) della inidoneità della procedura dell'impugnazione del silenzio-rifiuto dell'amministrazione a provvedere in ordine alla programmazione urbanistica, quale rimedio per il privato di fronte al vincolo d'inedificabilità conseguente — in mancanza degli strumenti urbanistici — al disposto dell'art. 4, lett. b) della legge n. 10 del 1977. Si sostiene, al riguardo, che la tutela manca di ogni «effettività» ed è solo apparente, risolvendosi in un'inconcludente esperimento di un rimedio defatigante e privo di risultati pratici. In proposito si deducono, fra l'altro: a) la lunghezza del ricorso al tribunale amministrativo regionale; b) quella del processo di appello; c) la necessità di un'azione per l'esecuzione del giudicato; d) la intrinseca difficoltà in cui si troverà il commissario *ad acta*, eventualmente nominato, nel surrogarsi al consiglio comunale nella operazione di ponderazione degli interessi di carattere politico, sociale ed economico, sottesa alla formazione di un atto di pianificazione urbanistica; e) la possibilità che non intervenga l'approvazione regionale del piano, con la necessità di ricorrere nuovamente alla impugnazione del silenzio-rifiuto, relativamente alla mancata approvazione regionale.

La difesa della parte privata sottolinea al riguardo di avere, comunque, iniziato la procedura dell'impugnazione del silenzio-rifiuto, senza alcun risultato.

Considerato in diritto

1. — Questa Corte è chiamata a decidere se il disposto degli artt. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e 4, ultimo comma, lett. b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 — i quali, rispettivamente, fissano: a) la durata massima dei vincoli connessi al piano regolatore preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità dei suoli; b) l'inedificabilità dei suoli nei centri abitati, in mancanza di strumenti urbanistici — contrasti con gli artt. 3 e 42 della Costituzione. Si determinerebbe, infatti, il permanere di situazioni d'inedificabilità assoluta a tempo indeterminato, con disparità di trattamento tra posizioni identiche. Si violerebbe inoltre l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'anzidetta normativa non consentirebbe una tutela efficace del diritto di proprietà.

Il giudice *a quo* osserva in proposito che l'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 dispone che le indicazioni del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati assoggettandoli a vincoli preordinati all'espropriazione, o che comportino l'inedificabilità, perdono efficacia qualora, entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale, non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione-convenzionati e, comunque, con la scadenza del termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione.

La tutela, così apprestata al diritto di proprietà, sarebbe resa vana per i suoli situati nei centri abitati: l'art. 4, ultimo comma, lett. b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 prescrive, infatti, che, in mancanza degli strumenti urbanistici generali «nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico». I suoli compresi nei predetti centri abitati sarebbero, quindi, assoggettati ad un vincolo d'inedificabilità a tempo indeterminato, non essendo stabiliti termini perentori in relazione al protrarsi dell'inerzia del comune nel sostituire con nuovi strumenti urbanistici quelli decaduti.

A tale indeterminatezza dei vincoli non corrisponderebbe, poi, la previsione di un indennizzo, alla stregua della giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. n. 55 del 1968).

Secondo il giudice *a quo*, il diritto di proprietà non sarebbe adeguatamente garantito e tutelato attraverso il rimedio della diffida al comune a provvedere alla programmazione urbanistica: l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo dell'eventuale silenzio-rifiuto e del successivo giudizio di ottemperanza, concretano rimedi defaticanti e di scarsa efficacia, idonei solo a provocare un'astratta affermazione dell'obbligo del comune a provvedere alla strutturazione urbanistica della zona. Ne deriverebbe l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 della legge n. 1187 del 1968 e 4 della legge n. 10 del 1977, nella parte in cui non prevedono «che il protrarsi dell'inerzia della p.a. dopo la scadenza del vincolo, ed oltre un certo lasso di tempo, sia di per sé sufficiente a determinare il diritto del proprietario all'indennizzo» ed «una tutela tempestiva ed efficace, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, del diritto sacrificato».

2. — La questione è inammissibile, essendo irrilevante in relazione all'oggetto del giudizio *a quo* e risolvendosi nella richiesta di una sentenza additiva, implicante scelte discrezionali che non spettano a questa Corte.

Il giudizio *a quo* ha per oggetto il riconoscimento all'appellante della pretesa di ottenere dal comune il risarcimento dei danni per il protrarsi dell'inedificabilità di un'area, sita nel centro urbano, in conseguenza della mancata adozione dello strumento urbanistico dopo la decadenza di quello già in vigore. Pertanto, una pronuncia che, come richiede il giudice remittente, dichiara costituzionalmente illegittime le norme impugnate, in quanto non prevedono «un indennizzo» — in relazione al carattere sostanzialmente espropriativo del protrarsi dei vincoli d'inedificabilità, per i suoli situati nei centri abitati — non avrebbe alcuna influenza sul giudizio *a quo*, dato che esso verte sulla risarcibilità conseguente all'apposizione di limiti a carattere espropriativo, che, com'è noto, non sono riconducibili, nella loro configurazione tipica, ad attività illecita della p.a. Sì che il rimedio risarcitorio domandato non concorda né col titolo né con l'oggetto della pretesa, così come fatta valere.

Una pronuncia d'illegittimità costituzionale, nei termini in cui la richiede il giudice remittente, non potrebbe, quindi, spiegare alcuna influenza sul giudizio *a quo*, cosicché la questione è priva del carattere di pregiudizialità richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. — Il giudice remittente, inoltre, chiede come risultato del giudizio di questa Corte una previsione normativa diretta a stabilire che, ove l'inedificabilità dei suoli nei centri abitati si protragga — per la decadenza degli strumenti urbanistici vigenti e la mancata adozione dei nuovi — «oltre un certo lasso di tempo», il proprietario abbia diritto ad un indennizzo. Siffatto giudizio e il suo risultato implicano, innanzitutto, scelte discrezionali in ordine alla determinazione del termine, decorso il quale si dovrebbe riconoscere titolo all'indennizzo; inoltre lo scrutinio dei diversi rimedi possibili, con riguardo al protrarsi e alle modalità dell'inadempimento amministrativo, richiede valutazioni di esclusiva competenza del legislatore.

Della discrezionalità di esse appare ben consapevole l'ordinanza che con riferimento al *quantum* dell'indennizzo, richiama il criterio del mancato godimento del bene, «non vertendosi in ipotesi ablativa». Anche questo (od altro eventuale modo di determinazione) appartiene alle scelte del legislatore, il quale, di fronte alla gravità di una situazione come quella che ha dato luogo all'attuale vicenda, è tenuto ad intervenire in modo tempestivo ed adeguato, per superare l'ingiustizia del regime dei terreni situati nei centri abitati sprovvisti di strumenti urbanistici.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) e 4, ultimo comma, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione dalla corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0428

N. 186

Sentenza 19-23 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Regione Sicilia - Vincoli urbanistici a contenuto espropriativo di durata doppia rispetto a quello previsto dalla legislazione statale - Limiti di efficacia per decorrenza dei termini - Proroga indiscriminata - Discrezionalità del legislatore regionale - Giustificazione per le finalità della legge e la limitazione temporale dell'ulteriore efficacia dei vincoli - Inammissibilità e non fondatezza.

(Legge regione Sicilia 30 aprile 1991, n. 15, art. 2, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 41 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi primo e secondo, della legge della Regione Sicilia 30 aprile 1991, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia — sezione di Catania — sul ricorso proposto da Aurelio Famularo contro il comune di Lipari, iscritta al n. 679 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza 12 maggio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi primo e secondo, della legge reg. siciliana 30 aprile 1991, n. 15, a norma del quale «l'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali indicati nell'art. 1 della legge reg. 5 novembre 1973, n. 38, già decaduti per decorrenza di termini, è prorogata al 31 dicembre 1992» (primo comma), così come lo è, parimenti fino a tale data, l'efficacia dei vincoli che «decada entro il 31 dicembre 1992» (secondo comma).

Nell'ordinanza di rimessione si premette, riguardo al giudizio *a quo*, che il ricorrente è proprietario di un terreno, nel comune di Lipari, destinato dal programma di fabbricazione, a zona F3. Detta area non era stata utilizzata dall'amministrazione comunale nel termine decennale di efficacia dello strumento urbanistico (approvato il 28 novembre 1979), cosicché il vincolo era ormai decaduto sin dal novembre 1989. Con delibera del 27 gennaio 1990, il consiglio comunale di Lipari aveva confermato «nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati alle espropriazioni, le indicazioni del piano di fabbricazione comunale».

Avverso tale provvedimento l'interessato aveva proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale, che aveva annullato l'atto in questione.

Il ricorrente aveva richiesto, nel novembre del 1989, la concessione edilizia per la costruzione di un miniappartamento, ma era sopravvenuta la legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15 che ha prorogato sino al 31 dicembre 1992 i vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali indicati dalla legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, già decaduti per decorrenza dei termini, con la conseguenza che il sindaco gli ha negato la concessione, permanendo il vincolo d'inedificabilità sul suolo.

L'interessato ha proposto nuovamente ricorso al Tribunale amministrativo regionale, impugnando l'atto reiettivo della richiesta di concessione e deducendo l'illegittimità costituzionale della legge regionale.

Ciò premesso, il Tribunale amministrativo regionale, a sostegno della non manifesta infondatezza della questione, osserva che la Corte costituzionale ha ritenuto che i vincoli urbanistici, i quali incidano su beni determinati svuotando del suo contenuto, in maniera di rilevante entità, il diritto del proprietario, debbono avere carattere temporaneo, e la loro durata può essere prorogata dalla legge solo in presenza di esigenze ed entro limiti che non rendano la proroga irrazionale.

Nel caso di specie la legge reg. siciliana 5 novembre 1973, n. 38 aveva già fissato un limite di efficacia dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo di durata doppia rispetto a quello previsto dalla legislazione statale (dieci anni anziché cinque), con la conseguente più lunga compressione, senza indennizzo, del diritto di proprietà. In relazione a tale situazione, l'art. 2, commi primo e secondo, della legge reg. siciliana 30 aprile 1991, n. 15, prorogando ulteriormente detti vincoli, secondo il giudice *a quo* sarebbe del tutto privo di giustificazione, allungando indiscriminatamente la durata dei vincoli urbanistici, già di per sé sproporzionata «se raffrontata alla vita di un uomo in relazione alla impossibilità ch'esso ha di godere del bene».

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che nessun elemento di giustificazione della proroga è rinvenibile nella legge impugnata e che l'aggravio del sacrificio apportato dalla proroga ai privati, non può essere giustificato da una decennale inattività dei comuni nell'adempimento dei loro compiti in materia urbanistica.

L'arbitrarietà della norma impugnata è accresciuta — secondo il giudice *a quo* — dalla circostanza che la proroga è indiscriminata e si riferisce non soltanto a quei piani che risultino ancora in vigore ma anche a quelli la cui efficacia sia già cessata. Infatti, mentre nel primo caso la proroga può comportare, al massimo, uno o due anni in più di indisponibilità del bene senza indennizzo, nel secondo caso tale indisponibilità può prolungarsi per diversi anni ed incidere su diritti quesiti.

Sulla base di tale ultima considerazione, il giudice *a quo* chiede, in via subordinata, che sia dichiarata costituzionalmente illegittima quanto meno la proroga relativa ai piani già scaduti (art. 2, primo comma, della legge regionale impugnata).

Dinanzi a questa Corte è intervenuta la regione siciliana, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nell'atto d'intervento si osserva che i vincoli ai quali si riferisce la legge impugnata, sono quelli contenuti negli strumenti urbanistici generali indicati dall'art. 1 della legge regionale n. 38 del 1973 (piano comprensoriale, piano regolatore generale e programma di fabbricazione) e preordinati all'espropriazione, o che comportano l'inedificabilità.

In relazione alla prorogabilità di tali vincoli, la Corte costituzionale si è già pronunciata con la sentenza n. 92 del 1982, con la quale ha riconosciuto che la previsione di una loro proroga rientra nella discrezionalità legislativa, purché non trasmodi nell'irragionevolezza.

Ciò non significa, peraltro, che la proroga, per risultare non arbitraria e non irrazionale, debba essere espressamente motivata dal legislatore: osta infatti alla utilizzabilità di tale criterio la struttura stessa dell'atto legislativo. Al riguardo, va invece considerato che la proroga è inserita in una legge volta a realizzare un generale aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale in Sicilia e a facilitare l'attuazione dei piani regolatori. A tal fine la legge impugnata ha previsto l'obbligo per i comuni interessati da vincoli decaduti e prorogati ai sensi dell'art. 2, di revisionare il piano regolatore entro 18 mesi (art. 3, commi 1, 2 e 3) e — in mancanza — un intervento sostitutivo dell'assessore regionale (art. 3, comma 10). La legge (art. 4) reca inoltre misure attinenti alla esecuzione delle opere di urbanizzazione, la cui localizzazione è presidiata dai vincoli di piano regolatore.

In relazione alla *ratio* suddetta — secondo l'Avvocatura dello Stato — le precedenti inadempienze dei comuni non tolgono razionalità alla proroga, né rendono arbitrario l'ulteriore sacrificio imposto alla proprietà privata, dovendo la sua ragionevolezza essere valutata in relazione alla situazione obiettiva, alle finalità della legge e ad una corretta considerazione dell'interesse proprietario privato in rapporto alle esigenze generali di gestione del territorio.

Considerato in diritto

1. — Questa Corte è chiamata a decidere dell'illegittimità costituzionale dei commi primo e secondo dell'art. 2 della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15, in base ai quali l'efficacia dei vincoli derivanti dagli strumenti urbanistici generali indicati dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, già decaduti per decorrenza di termini, è prorogata sino al 31 dicembre 1992; qualora l'efficacia dei vincoli di cui al primo comma decada entro il 31 dicembre 1992, la stessa è prorogata fino alla predetta data. Sarebbero così violati gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, non avendo tali proroghe una giustificazione ragionevole in relazione al sacrificio imposto alla proprietà privata.

Il giudice a quo deduce in proposito che i vincoli urbanistici derivanti dai piani regolatori, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in base all'art. 42 della Costituzione, debbono avere carattere temporaneo e nel caso di specie la proroga è priva di giustificazione, tenuto conto che la legge regionale aveva già fissato per essi un limite di efficacia di durata doppia rispetto a quello previsto dalla legislazione statale (dieci anni, invece di cinque). Inoltre, particolarmente irragionevole sarebbe la «proroga» dell'efficacia dei piani già scaduti, che ne prolungherebbe eccessivamente la vigenza, incidendo su diritti quesiti.

2. — La questione non è fondata in riferimento all'art. 41 della Costituzione ed è inammissibile in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione.

L'art. 1 della legge regionale siciliana 5 novembre 1973, n. 38 stabilì: «Le indicazioni di piano comprensoriale, di piano regolatore generale, di programma di fabbricazione, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro dieci anni dalla data di approvazione dei predetti strumenti urbanistici non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. La efficacia dei vincoli anzidetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione. Per gli strumenti urbanistici approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni di cui al precedente comma decorre dal 1° dicembre 1968».

La particolare durata dei vincoli urbanistici prevista da tale articolo, fu ritenuta costituzionalmente legittima da questa Corte (sentenza n. 82 del 1982), in quanto giustificata dagli eventi sismici in precedenza verificatisi in Sicilia e dalle conseguenti ripercussioni su tutte le attività economiche nell'isola.

L'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nel primo comma, ha «prorogato» al 31 dicembre 1992 l'efficacia degli strumenti urbanistici indicati nel sopra riportato art. 1 della legge n. 38 del 1973, «già decaduti per decorrenza di termini». Nel secondo comma ha prorogato, fino alla stessa data, l'efficacia dei vincoli non ancora scaduti ma scadenti entro il 31 dicembre 1992.

Ciò premesso, va osservato che è del tutto priva di fondamento la dedotta lesione dell'art. 41 della Costituzione, riguardando esso la tutela della libertà d'iniziativa economica, sulla quale la normativa impugnata non incide minimamente.

In relazione alle altre censure, deve rilevarsi che, secondo quanto affermato da questa Corte (sentenze n. 141 del 1992; nn. 1164, 92 e 82 del 1988; n. 355 del 1985; n. 26 del 1976, n. 55 del 1968), i vincoli derivanti dai vari tipi di piani previsti dalla legislazione in materia, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità delle aree, assumono carattere sostanzialmente espropriativo, se non sono adeguatamente delimitati nel tempo: pertanto, le norme che li prevedono, ove non ne dispongano l'indennizzabilità, debbono circoscriverne la durata entro limiti ragionevoli, ponendosi, altrimenti, in contrasto con gli artt. 42 e 3 della Costituzione. Inoltre, la determinazione di tale durata appartiene alla discrezionalità del legislatore (statale o regionale), così come vi rientra la loro eventuale proroga, la cui necessità può insorgere in relazione a particolari esigenze che emergono dalla realtà sociale (sentenza n. 92 del 1982).

Nel caso di specie il legislatore regionale, con l'adozione della normativa impugnata ha operato una valutazione non censurabile da questa Corte, in quanto fondata su una scelta discrezionale non irragionevole: infatti, il contemperamento dell'interesse generale alla conservazione dei vincoli, al fine dell'ordinato sviluppo del territorio, e l'interesse dei proprietari dei suoli alla loro cessazione, è avvenuto attraverso una «proroga» di durata limitata e in correlazione con una serie di obblighi imposti ai comuni (art. 3), riguardanti la revisione dei piani regolatori e l'adozione di altre misure volte all'aggiornamento e al miglioramento della pianificazione urbanistica ed alla esecuzione (art. 4) di opere di urbanizzazione.

Per le stesse ragioni, rientra nel legittimo esercizio della discrezionalità legislativa la conferma anche dei vincoli derivanti dagli strumenti urbanistici già «decaduti», parimenti giustificata dalle finalità della legge e dalla limitazione temporale dell'ulteriore efficacia dei vincoli.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi primo e secondo, della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 2, commi primo e secondo, della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15, sollevata in riferimento all'art. 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 187

Ordinanza 19-23 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia popolare ed economica - Regione Lombardia - Occupazione di immobili senza titolo - Provvedimento di rilascio - Impugnazione - Competenza del giudice - Presunta innovazione - Difetto di rilevanza per inapplicabilità di norma, nel giudizio *a quo*, peraltro abrogata - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, art. 25, ultimo comma).

(Cost., artt. 108 e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco GRECO;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, ultimo comma, della legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1992 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Caraviello Elena ed il Comune di Monza, iscritta al n. 657 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Monza, con ordinanza del 22 giugno 1992, ha impugnato l'art. 25, ultimo comma, della legge della regione Lombardia 5 dicembre 1983 n. 91 (da ultimo modificata con legge regionale 4 maggio 1990 n. 28) che, disciplinando l'ipotesi del rilascio di alloggio di edilizia economica e popolare occupato senza titolo, prevede che il provvedimento comunale possa essere impugnato davanti al pretore «ai sensi dell'art. 11, commi 13, 14 e 15, del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, poichè la norma statale richiamata attribuisce al Pretore la competenza soltanto per l'ipotesi di decadenza per mancata occupazione, nei termini, dell'alloggio, «mentre devolve alla competenza del giudice amministrativo tutte le altre ipotesi ...», la legge regionale avrebbe introdotto una innovazione in materia di tutela giurisdizionale e di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione che non consentono interferenze su materie esulanti dalla competenza regionale e oggetto di riserva di legge statale;

che non si sono costituite in giudizio le parti nè è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che l'art. 25, ultimo comma, della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 è stato abrogato dall'art. 26, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28 (pur richiamata nell'ordinanza di rimessione) in epoca precedente l'adozione del provvedimento impugnato nel giudizio *a quo*, e, quindi, l'instaurazione di quest'ultimo;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza in quanto il giudice *a quo* non deve comunque fare applicazione della norma abrogata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, ultimo comma, della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Monza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: GRECO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0430

N. 188

Ordinanza 19-23 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Prescrizione - Atti interruttivi - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Mancata previsione - Richiesta di sentenza additiva in materia penale - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 160, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 settembre 1992 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Donnici Angelo, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 10 ottobre 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Salerno nel procedimento penale a carico di Senatore Matteo, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Salerno ha sollevato, con due ordinanze di identico contenuto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede, tra gli atti che interrompono il corso della prescrizione del reato, anche la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, deducendo al riguardo la violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto si determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio, invece inclusa tra

quegli atti, malgrado entrambe le richieste integrino una specifica attività dell'organo preposto all'esercizio della azione penale che «è chiara espressione della volontà di non rinunciare all'esercizio di punire» da parte del medesimo organo;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;

che il giudice *a quo* nella specie richiede una pronuncia additiva in materia penale volta ad integrare la serie degli atti che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della prescrizione;

che una simile pronuncia palesemente fuoriesce dai poteri spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione (v. ordinanza n. 114 del 1983);

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Salerno con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0431

N. 189

Ordinanza 19-23 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Concorso di due o più pensioni integrate al minimo - Importo del trattamento minimo - Conservazione su una sola delle pensioni - Mancata conversione in legge del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 20 maggio 1992, n. 293, artt. 5, primo comma, e 4, primo comma).

(Cost., artt. 3, 38, secondo comma, e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), dell'art. 5, comma 1, del d.-l. 21 luglio 1992, n. 345 (Misure urgenti in campo economico e sociale), promossi con ordinanze emesse il 1° giugno 1992 dal Pretore di Treviso, il 28 agosto 1992 dal Pretore di Vicenza ed il 18 giugno 1992 dal Tribunale di Lamezia Terme, rispettivamente iscritte ai nn. 438, 718 e 805 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 37 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1992 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Cenedese Genoveffa nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro l'INPS da Genoveffa Cenedese, titolare di pensione diretta integrata al minimo e di pensione di reversibilità, per ottenere la riliquidazione della seconda pensione con integrazione al minimo nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983, il Pretore di Treviso, con ordinanza del 1° giugno 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, portante interpretazione autentica dell'art. 6, comma 5 e 6, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, «nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni»;

—che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata viola il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto la negazione del principio della cristallizzazione appare sfornita di ogni giustificazione, nonché l'art. 38, secondo comma, Cost., perchè riduce il trattamento pensionistico al di sotto della misura occorrente per garantire al lavoratore mezzi adeguati alle esigenze di vita;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la ricorrente chiedendo che la questione sia dichiarata fondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato, dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di non fondatezza;

che, nel corso di un procedimento di appello promosso dall'INPS contro Salvatore Aloe, è stata sollevata analoga questione, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza del 18 giugno 1992;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, nel corso di un giudizio promosso da Maria Carli e altri contro l'INPS, il Pretore di Vicenza, con ordinanza del 28 agosto 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.-l. 21 luglio 1992, n. 345, testualmente riproduttivo dell'art. 4, comma 1, del precedente d.-l. n. 293 del 1992;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che i giudizi di costituzionalità promossi dalle tre ordinanze hanno per oggetto questioni analoghe, per cui è opportuno disporre la riunione affinché siano decisi con unico provvedimento;

che il d.-l. n. 293 del 1992 non è stato convertito in legge;

che pure il successivo d.-l. n. 345 del 1992 non è stato convertito in legge, nè è stato reiterato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), non convertito in legge, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Treviso con l'ordinanza r.o. n. 438/92 in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del citato art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Lamezia Terme con l'ordinanza r.o. n. 805/92 in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.-l. 21 luglio 1992, n. 345 (Misure urgenti in campo economico e sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 77 Cost., dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza r.o. n. 718/92 in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0432

N. 190

Ordinanza 19-23 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Ulteriori atti di indagini - Decorrenza del termine - Proroga - Intervento del p.m. - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 174/1992 e ordinanza n. 222/1992) - Discrezionalità del legislatore - Ragionevolezza - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 406, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Scardino Antonio ed altri, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa prorogare il termine di cui all'art. 405 dello stesso codice, o concedere ulteriori proroghe, anche se la richiesta di proroga sia formulata dal pubblico ministero dopo la scadenza del termine stesso o di quello prorogato, deducendo la violazione:

a) dell'art. 112 della Costituzione, in quanto la disposizione impugnata limita «con previsioni di decadenza l'attività del P.M. nell'esecuzione dell'esercizio dell'azione» penale;

b) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, giacché «la posizione di limiti al potere autorizzatorio del Giudice per il caso di scadenza del termine» finisce «col sottoporre a disparità di trattamento casi identici, laddove un P.M. sia rispettoso del termine in parola ed altro non lo sia»; e ciò, aggiunge il rimettente, a prescindere dalla circostanza che si sottrae «al sindacato del GIP la mancata effettuazione di ulteriori atti di indagine laddove artatamente fosse stato fatto decorrere inutilmente il termine di cui all'art. 406 c.p.p. e fosse inevitabile lo sbocco dell'archiviazione»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la previsione di specifici limiti temporali per lo svolgimento delle indagini preliminari è frutto di una precisa scelta del legislatore volta a soddisfare, da un lato, la «necessità di imprimere tempestività alle investigazioni» e, dall'altro, «di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato» (v. sentenza n. 174 del 1992 e ordinanza n. 222 del 1992);

che, essendo l'attività di indagine destinata unicamente a consentire al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, non v'è contraddizione alcuna «tra la previsione di un termine entro il quale deve essere portata a compimento l'attività di indagine e il precetto sancito dall'art. 112 della Costituzione, non essendo quel termine, in sé e per sé considerato, un fattore che sempre e comunque è astrattamente idoneo a turbare le determinazioni che il pubblico ministero è chiamato ad assumere al suo spirare, cosicché l'eventuale necessità di svolgere ulteriori atti di investigazione viene a profilarsi unicamente come ipotesi di mero fatto» (v. ordinanza n. 48 del 1993), che, per di più, ammette soluzioni complementari all'interno del sistema;

che alla stregua delle riferite considerazioni, le censure del giudice *a quo* si rivelano, dunque, palesemente prive di fondamento, non sottraendosi il rilievo che la soluzione additiva che il rimettente mostra di perseguire genererebbe la paradossale conseguenza di affidare alle incontrollate scelte del pubblico ministero il potere di stabilire il momento in cui formulare la richiesta di proroga del termine, così determinando, da un lato, la sostanziale vanificazione dell'intera disciplina e, dall'altro, la possibile stasi del procedimento per un tempo indefinito;

e che, di conseguenza la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 112 e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 191

Ordinanza 19-23 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reati in genere - Delitto doloso - Perseguibilità a querela - Disciplina differenziata rispetto a delitto colposo perseguibile d'ufficio - Questione subordinata alla soluzione, circa la natura processuale o sostanziale della querela, tuttora controversa in dottrina - Manifesta infondatezza.**

(C.P., art. 582, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 582, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 luglio 1992 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone nel procedimento penale a carico di Guerini Alessandro, iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 582, secondo comma, del codice penale, in quanto, prevedendo la perseguibilità a querela «per un delitto commesso con dolo», irragionevolmente stabilisce una disciplina diversa rispetto a quella dettata dall'art. 590, quinto comma, dello stesso codice che, riferendosi ad un delitto colposo e per il quale la colpa resta integrata dalla «violazione di norme che configurano una situazione di pericolo e non necessariamente di danno», prevede invece la relativa procedibilità d'ufficio;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto il giudice *a quo* sollecita una pronuncia volta ad introdurre un regime penale deteriore rispetto a quello vigente per il reato in ordine al quale procede, o infondata;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato non può essere accolta in quanto l'accoglimento presupporrebbe la soluzione del problema, tuttora controverso nell'interpretazione della giurisprudenza e della dottrina, circa la natura processuale o sostanziale della querela ed in particolare circa gli effetti della sopravvenuta procedibilità a querela sui procedimenti penali in corso;

che nel merito i rilievi del giudice *a quo* sono privi di qualsiasi fondamento giacché, come puntualmente rilevato dall'Avvocatura, il rimettente, nell'evocare a raffronto la disciplina della procedibilità stabilita per il reato previsto dall'art. 590 del codice penale, ha omesso di considerare che anche le lesioni personali colpose lievi o lievissime, ancorché conseguenti a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono punibili a querela della persona offesa;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 582, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0434

N. 192

Ordinanza 19-23 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sentenze di non luogo a procedere «diverse da quelle di merito» - Potere del giudice - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 82/1993) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 425).

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1992 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Lanza Cesare ed altri, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede il potere del giudice di emettere sentenze di non luogo a procedere «diverse da quelle di merito» enunciate dall'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 82 del 1993, ha dichiarato non fondata l'identica questione osservando, fra l'altro, che la «previsione della delega che assegna al giudice il potere di pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che il fatto non sussiste, non comporta... né sul piano logico né su quello lessicale, l'automatica esclusione di qualsiasi potere del delegato di scandire in autonome formule le ipotesi in cui quel fatto, così come contestato, risulta essere privo dei requisiti propri della fattispecie dedotta nella imputazione»;

che non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale:

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione con riferimento all'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0435

N. 193

Ordinanza 19-23 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Prescrizione - Atti interruttivi - Richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Mancata previsione - Richiesta di sentenza additiva in materia penale - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 160, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 novembre 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Salerno nel procedimento penale a carico di Falcone Giacomo, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 18 novembre 1992 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Olivieri Pierluigi, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Salerno ha sollevato, con due ordinanze di identico contenuto, questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede, tra gli atti che interrompono il corso della prescrizione del reato, anche la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, deducendo al riguardo la violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto si determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio, invece inclusa tra quegli atti, malgrado entrambe le richieste integrino una specifica attività dell'organo preposto all'esercizio della azione penale che «è chiara espressione della volontà di non rinunciare all'esercizio di punire» da parte del medesimo organo;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;

che il giudice a quo nella specie richiede una pronuncia additiva in materia penale volta ad integrare la serie degli atti che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della prescrizione;

che una simile pronuncia palesemente fuoriesce dai poteri spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione (v. ordinanza n. 114 del 1983);

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Salerno con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il relatore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 13

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15 aprile 1993
(della regione autonoma Valle d'Aosta)*

Finanza regionale - Rifiuto, da parte del Ministero del tesoro, della chiusura del conto corrente acceso dalla regione presso la Tesoreria dello Stato, nonché del conferimento del saldo al tesoriere regionale e dell'erogazione di fondi dovuti alla regione direttamente al suo tesoriere - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria della regione disciplinata con il decreto legislativo n. 431/1989 (di attuazione dello statuto regionale) e con la legge regionale n. 6/1992 (non impugnata dal Governo) che affida all'assessorato delle finanze il controllo sul servizio di tesoreria - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 95/1981 e 242/1985.

(Nota 10 febbraio 1993 del Ministero del tesoro, servizio secondo, Tesoreria dello Stato, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato).

[Statuto regione Valle d'Aosta, artt. 3, primo comma, lett. f), 4 e 50, terzo comma].

Ricorre la regione autonoma Valle d'Aosta, in persona dell'on.le Presidente della giunta regionale, Mario Lanivi, autorizzato da delibera della giunta regionale n. 3045 del 26 marzo 1993, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gustavo Romanelli e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria n. 5, in forza di procura autenticata da notaio Bastrenta di Aosta in data 31 marzo 1993, rep. n. 14.685, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, palazzo Chigi, e, per quanto occorra, presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nonché contro il Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, via XX Settembre, 97, e, per quanto occorra, presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per conflitto di attribuzioni avverso il rifiuto, da parte della direzione generale del tesoro, di chiudere il conto corrente acceso dalla R.A.V.A. ai sensi della normativa sulla tesoreria unica, di cui alla nota della medesima direzione del tesoro del 10 febbraio 1993.

1. Lo statuto di autonomia speciale della ricorrente regione Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 4/1948) prevede all'art. 3, primo comma, lett. f), una potestà regionale normativa attuativa ed integrativa delle leggi statali in materia di «finanze regionali e comunali»; conseguentemente, ai sensi dell'art. 4 dello stesso statuto, alla regione Valle d'Aosta, nella stessa specifica materia, sono altresì devolute le competenze amministrative. In base all'art. 50, comma 3, dello stesso statuto, con una legge statale emanata in accordo con la giunta regionale, sarebbe stato stabilito il definitivo ordinamento finanziario della regione.

Va ricordato che, nelle more dell'emanazione di tale normativa da adottarsi in conformità delle procedure previste dallo Statuto, si era dovuto registrare, con l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, un tentativo di illegittima invasione per via normativa della sfera regionale da parte dello Stato, con riferimento specifico all'assetto della tesoreria. Relativamente a tale disciplina, la regione autonoma della Valle d'Aosta si vide costretta a promuovere un giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

La questione venne definita dalla ecc.ma Corte con la sentenza 8 giugno 1981, n. 95 (in Foro it., 1981, I, 1827), che accolse la questione, di illegittimità costituzionale sollevata dalla Valle d'Aosta con riferimento all'art. 50 del proprio statuto, in quanto norma chiamata ad incidere sull'ordinamento finanziario della Valle, adottata senza il previsto accordo con la giunta regionale.

Si trattò di una pronuncia particolarmente significativa, perchè evidenziò come la sfera di autonomia finanziaria della regione Valle d'Aosta sia particolarmente ampia anche nei confronti di quella spettante ad altre regioni ad autonomia differenziata: infatti, la medesima decisione 8 giugno 1981, n. 95, dichiarò l'infondatezza della questione di legittimità della stessa norma allora impugnata dall'odierna ricorrente, proposta da altre regioni a statuto speciale (nella specie: la Sicilia ed il Friuli-Venezia Giulia).

Successivamente, con la pronuncia 29 ottobre 1985, n. 242 (in Foro it. 1986, 1245), codesta ecc.ma Corte escluse l'illegittimità costituzionale rispetto all'art. 50 dello statuto della Valle d'Aosta, dell'art. 38, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526 (che non prevedeva specificamente per la Valle una deroga al regime di cui all'art. 31 della stessa legge, comportante l'obbligo anche per le regioni di conferire in conti correnti non vincolati con il Tesoro le proprie disponibilità liquide) proprio e soltanto in quanto si ritenne che la disciplina interessata non fosse comunque applicabile alla regione Valle d'Aosta, in virtù dell'eccezione di cui all'art. 40, quarto comma, della legge marzo 1981, n. 119.

2. — È poi intervenuto, a livello di normativa statale, a dettare la disciplina dei servizi di tesoreria, la legge 29 ottobre 1984, n. 720, che tuttavia nemmeno poteva innovare alla sfera di competenze della Valle d'Aosta, anche perché è stata seguita dall'emanazione della normativa attuativa dello statuto della Valle d'Aosta, in conformità del suo art. 50, cui si è finalmente provveduto con il d.lgs. 28 dicembre 1989, n. 431, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali».

Tale decreto legislativo prevede, fra l'altro, all'art. 6, secondo comma, che il regime di gestione delle disponibilità finanziarie e delle giacenze di tesoreria della regione e degli enti da essa dipendenti compete alla regione medesima, in armonia con i principi del citato titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468. Al riguardo si è condivisibilmente rilevato (v. Barbagallo, *La regione Valle d'Aosta*, Milano 1991, p. 58 s.) che le norme di attuazione recate dal decreto 28 dicembre 1989, n. 431, ed in particolare quella di cui all'art. 6, derogano alla normativa generale, e nella specie alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che impone in via generale alle regioni di affidare le proprie giacenze di tesoreria alla tesoreria dello Stato.

Conformemente a quanto previsto dal ricordato decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, ed esercitando così le proprie attribuzioni statutarie, la regione autonoma della Valle d'Aosta ha provveduto a disciplinare la materia dei servizi di tesoreria di competenza regionale con la legge regionale del 7 aprile 1992, n. 16, recante «Modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione Autonoma Valle d'Aosta». In particolare, l'art. 7 di tale legge innova all'art. 51 della legge regionale n. 90/1989 chiamando la tesoreria regionale ad operare tutte le riscossioni e le operazioni di pagamento per la regione. L'art. 14 della stessa legge regionale n. 16/1992 innova invece all'art. 85 della legge regionale n. 90/1989, prevedendo in particolare: al primo comma, i requisiti per l'affidamento del servizio di tesoreria; al secondo comma l'affidamento all'assessorato delle finanze del controllo sul detto servizio di tesoreria; ed al terzo comma, e contenuti della convenzione di affidamento per quanto concerne le procedure di acquisizione delle entrate spettanti alla regione. Infine, il quarto comma dell'art. 85 della legge regionale n. 90/1989, così come novellata dalla legge regionale n. 6/1992, estende le disposizioni recate dal medesimo art. 85 del testo novellato anche al servizio di tesoreria degli enti dipendenti dalla regione. È bene puntualizzare che la legge regionale in questione non è stata oggetto di alcuna impugnativa da parte dello Stato.

A seguito dell'entrata in vigore della citata legge regionale n. 16/1992, la regione ha provveduto, a chiedere al Ministro del tesoro, con lettera del 6 maggio 1992, a firma del presidente della giunta regionale e dell'assessore regionale alle finanze, indirizzata per ogni opportuna conoscenza anche al Presidente del Consiglio, di disporre la chiusura al 30 giugno del conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato intestato alla medesima regione autonoma. È stato altresì richiesto il conferimento del saldo al tesoriere regionale, chiedendosi nel contempo che ogni erogazione di fondi dovuti alla regione venga effettuata direttamente alla regione, e per essa al suo tesoriere.

In luogo di provvedere in conformità di quanto richiesto, il Ministero del tesoro, e per esso la direzione generale del tesoro, servizio secondo, tesoreria dello Stato e debito pubblico, d'intesa con la ragioneria generale dello Stato, con l'impugnata nota del 10 febbraio 1992, sottoscritta dal dirigente generale capo del servizio, ha denegato la richiesta di autorizzazione per la chiusura del conto corrente, assumendo che, anche per la regione autonoma della Valle d'Aosta rimarrebbe «... sempre fermo ... il principio derivante dall'art. 40 della legge n. 720/1984, che obbliga gli enti destinatari a mantenere presso l'azienda di credito, che svolge il servizio di tesoreria, disponibilità liquide non eccedenti il limite del 3% delle entrate previste dal bilancio di competenza, dovendo ritenere depositati i fondi in eccesso nel conto corrente presso la tesoreria dello Stato».

3. — La summenzionata nota della direzione generale del Tesoro assume indubbiamente il contenuto di manifestazione univoca della volontà dell'amministrazione statale di incidere sulla sfera di autonomia regionale: ne consegue che essa è impugnabile da parte della regione con ricorso per conflitto di attribuzione.

In particolare, giova evidenziare che la legge 29 ottobre 1984, n. 720, è stata comunque derogata, per quanto concerne la Valle d'Aosta, dal ricordato decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431: si tratta infatti di norma che, rispetto ad essa, è speciale e cronologicamente successiva. Inoltre, poiché il d.lgs n. 431/1989 (in base al quale poi la regione Valle d'Aosta ha emanato la legge regionale n. 16/1992) reca norme di attuazione dello Statuto regionale della Valle d'Aosta, esso si pone rispetto alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 — che è una legge ordinaria — in posizione da considerarsi gerarchicamente sopraordinata (Nel senso che le norme di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia differenziata si collocano nella gerarchia delle fonti normative in posizione intermedia fra la legge costituzionale e la legge ordinaria, e che quindi possano esse derogare a quest'ultima, ma non esserne derivate, v. fra l'altro C. Conti, sez. controllo, 6 novembre 1976, n. 717, in Foro amm., 1977, I, 233).

D'altra parte, la rivendica di competenze di cui alla nota della direzione generale del Tesoro si pone in contrasto anche rispetto alle più sopra ricordate disposizioni dello statuto di autonomia speciale, di cui agli artt. 3, primo comma, lett. f), 4, nonché 50, terzo comma, che sanciscono nella materia in esame: le competenze che la regione ha esercitato (competenze che, del resto, sono state ampiamente riconosciute dalla più sopra richiamata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, con le decisioni n. 95/1081 e n. 242/1985).

Tutto ciò premesso e ritenuto, si chiede: «Piaccia all'ecc.ma Corte dichiarare che la determinazione del regime di gestione delle disponibilità finanziarie e delle giacenze di tesoreria della regione e degli enti da essa dipendenti compete alla ricorrente regione Valle d'Aosta, e che, dunque, non spetta allo Stato porre limiti e vincoli alla gestione delle suddette giacenze di tesoreria. Piaccia quindi a codesta ecc.ma Corte annullare, per quanto di ragione, il rifiuto, espresso dalla direzione generale del Tesoro, di chiudere il conto corrente acceso dalla R.A.V.A. ai sensi della normativa sulla tesoreria unica, di cui alla nota della medesima direzione del Tesoro del 10 febbraio 1993, per violazione dello statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed in particolare dei suoi artt. 12, 13 e 50, nonché dell'art. 6, secondo comma, del d.lgs. 28 dicembre 1989, n. 431, e degli artt. 1, 7 e 14, della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16. Con ogni effetto consequenziale».

Salvis juribus.

Roma, addì 2 aprile 1993

Avv. prof. Gustavo ROMANELLI

93C0399

N. 25

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 aprile 1993
(della regione autonoma Valle d'Aosta)*

Controlli amministrativi - Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa - Attribuzione al procuratore regionale presso la Corte dei conti del potere di proporre ricorso al t.a.r. (nonché di resistere ed intervenire nei giudizi innanzi a questo pendenti e di proporre eventualmente appello al Consiglio di Stato) avverso atti e provvedimenti di pubbliche amministrazioni, in vista dell'interesse generale al buon andamento e alla imparzialità delle stesse, a tutela della legittimità dell'azione amministrativa - Obbligo della pubblica amministrazione di trasmettere al procuratore generale competente copia dei provvedimenti per i quali derivi una spesa superiore a un miliardo di lire e dei provvedimenti di pianificazione del territorio, di programmazione degli interventi industriali, di approvazione di concessioni, dei contratti per l'esecuzione di opere, forniture e servizi - Interferenza di detta attività di controllo con quella già esercitata in via preventiva dalla commissione statale di controllo sugli atti della regione - Indebita attribuzione ad un organo giurisdizionale del potere di attivazione di un giudice di un diverso ordine giurisdizionale - Invasione della sfera di autonomia regionale e lesione del principio della tassatività e insuscettibilità di estensione da parte del legislatore dei controlli sulle regioni affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - Adozione dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 8 marzo 1993, n. 54).

(Cost., artt. 77, 113 e 116; statuto regione Valle d'Aosta, artt. 43, 44 e seg. e 46, primo comma).

Ricorre la regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del presidente della giunta regionale, Ilario Lanivi, autorizzato da delibera della giunta regionale n. 3043 del 26 marzo 1993, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria, n. 5, in forza di procura per atto notaio

Bastrenta di Aosta del 31 marzo 1993, rep. n. 14.686, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, palazzo Chigi, nonché presso l'avvocatura dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimità costituzionale del d.-l. 8 marzo 1993, n. 54 (Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 56, del 9 marzo 1993.

La regione autonoma Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata e difesa, espone quanto segue.

IN FATTO

Il d.-l. 8 marzo 1993, n. 54, meglio specificato in epigrafe, nell'ambito delle misure che sarebbero dirette a rafforzare gli strumenti di garanzia della legittimità «amministrativa» prevede che in tutte le regioni vengano istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti (art. 1), presso le quali, ai sensi del successivo art. 2, secondo comma, è chiamato a svolgere le funzioni di pubblico ministero un vice procuratore generale della Corte dei conti (procuratore regionale), od altro magistrato assegnato all'ufficio, che da questo venga delegato. L'art. 3 del decreto-legge in questione prevede un'azione a tutela della legittimità «amministrativa» attribuita in via autonoma al procuratore regionale presso la Corte dei conti avanti al tribunale amministrativo regionale avverso atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni «in vista dell'interesse generale al buon andamento e all'imparzialità di esse». Inoltre, è prevista in capo a detto procuratore regionale una facoltà di intervento e di resistenza avanti i detti tribunali amministrativi regionali. Il potere di ricorrere (ma non quello di intervento e resistenza) è precluso soltanto rispetto agli atti che concernono assunzioni in servizio, inquadramento nei ruoli e svolgimento, del rapporto di impiego del personale delle pubbliche amministrazioni.

Il secondo comma dell'art. 2 prevede un potere di appello delle sentenze del tribunale amministrativo regionale in capo al procuratore regionale che ha partecipato al giudizio ovvero in capo al procuratore generale presso la Corte dei conti.

Il terzo comma dell'art. 2 prevede una procedura in camera di consiglio per le azioni «a tutela della legittimità amministrativa» proposta dal procuratore regionale con termine di sessanta giorni per la decisione: lo stesso termine è fissato anche per le decisioni in grado d'appello del Consiglio di Stato.

Il quarto comma prevede che le amministrazioni pubbliche trasmettano al procuratore regionale competente, entro tre giorni dal verificarsi delle condizioni di efficacia o dalla data in cui sono stati dichiarati esecutivi, copia dei provvedimenti per i quali derivi per l'erario una spesa superiore a lire un miliardo e, in ogni caso, dei provvedimenti di pianificazione del territorio, di programmazione degli interventi industriali e di approvazione di concessioni e contratti per l'esecuzione di opere, forniture e servizi.

La disciplina testè richiamata è gravemente lesiva delle attribuzioni e dell'autonomia della regione autonoma Valle d'Aosta ed è illegittima per violazione degli artt. 77, 113 e 116 della Costituzione, nonché per violazione dei principi dello statuto della regione autonoma della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), ed in particolare dei suoi artt. 4, 43 e 44 e segg., 46, primo comma.

IN DIRITTO

I. — La disciplina in esame viene ad incidere illegittimamente sulla stessa sfera di autonomia regionale. Essa infatti assoggetta l'amministrazione regionale e gli enti locali a controlli diversi ed ulteriori rispetto a quelli che sono previsti dallo statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), nel titolo IX (art. 44 e segg.), che costituiscono un ambito chiuso, tassativamente determinato, attribuito ad organi specificamente individuati.

Infatti, la previsione della trasmissione dei provvedimenti della regione al procuratore regionale introduce una forma, sia pure peculiare, di controllo non prevista dallo statuto; per di più ad esercitare il controllo in questione è chiamato un organo non contemplato dallo statuto di autonomia speciale, che, all'art. 46, rimette tale ordine di attività in via esclusiva alla commissione di coordinamento, di cui al precedente art. 45. Può ricordarsi che con gli artt. 60 e segg. della legge 16 maggio 1978, n. 196, si è provveduto a dettare la disciplina di attuazione su tale specifica materia.

È da notare in particolare che la maggior parte dei provvedimenti per i quali, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del d.-l. n. 54/1993 dovrebbero essere trasmessi al procuratore regionale sono già sottoposti alla particolare procedura di controllo anche di merito, comprensivo del potere di richiesta di riesame, dell'art. 61 della legge n. 196/1978. È da rilevare che quest'ultima, dettando norme di attuazione di uno statuto di autonomia speciale, è gerarchicamente sovraordinata alle leggi statali ordinarie (cfr. Corte dei conti, sez. contr., 6 novembre 1976, n. 717, in *Foro amm.*, 1977, I, 233).

Dunque, con una legge ordinaria, da un lato si è creato *ex novo* un ordine di controlli che lo statuto non contempla, determinando così un'interferenza nell'autonomia regionale; dall'altro, tale potere di controllo è stato devoluto ad un organo diverso da quello a cui comunque lo statuto riserva tale ordine di attività.

Evidentemente al legislatore ordinario era precluso venire ad incidere così sulla materia in esame: in effetti, gli era precluso introdurre controlli diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dallo statuto; per procedere legittimamente in tal senso, si sarebbe dovuto far ricorso ad una norma di livello costituzionale. E, comunque, anche a volere, in via di mera ipotesi, ritenere che il legislatore ordinario potesse adottare provvedimenti del segno di quello in esame, comunque non avrebbe potuto attribuire la titolarità ad un organo diverso da quello che ai controlli è deputato dallo statuto regionale: dunque, quand'anche, in denegata ipotesi, il tipo di controllo introdotto con il decreto impugnato fosse in sé legittimo (il che si contesta in quanto contrario allo statuto), comunque avrebbe dovuto essere attribuito alla commissione di coordinamento.

2. — Per quanto concerne poi il controllo sugli atti degli enti locali, occorre ricordare che lo statuto valdostano, con l'art. 43, attribuisce la materia alla competenza legislativa della regione, salvo il rispetto dell'armonia con i principi delle leggi dello statuto, e che la regione ha da ultimo esercitato le proprie competenze con il disegno regionale approvato nella seduta del consiglio regionale del 30 giugno 1992, e riapprovato il 16 febbraio 1993, volto a sostituire la precedente legge regionale 15 maggio 1978, n. 11.

Inoltre, lo stesso art. 43 dello statuto attribuisce anche l'attività di controllo sugli enti locali esclusivamente alla regione. È appena il caso di osservare che il procuratore regionale della Corte dei conti è un organo dello Stato, e non certamente della regione.

Dunque, il d.l. 8 marzo 1993, n. 54, è illegittimo, in quanto va a comprimere una competenza normativa della regione, che la regione medesima ha peraltro provveduto ad esercitare, in una materia che appartiene alla competenza normativa esclusiva della regione, ed attribuisce ad un organo dello Stato un'attività di controllo, che spetta invece esclusivamente alla regione, ai sensi del citato art. 43 dello statuto regionale.

3. — Inoltre, nell'alterare gli assetti istituzionali, il decreto impugnato, in particolare con il suo art. 3, viene ad incidere sull'essenza stessa delle garanzie giurisdizionali verso gli atti della pubblica amministrazione, come previste dall'art. 113 della Costituzione, modificando perfino la struttura del giudizio amministrativo, che da giudizio ad iniziativa di parte, diviene giudizio ad azione pubblica.

Resta anche del tutto nebuloso l'ambito entro cui si dovrebbe esplicare tale azione pubblica (eventualmente concorrente con quella privata): è appena il caso di osservare che, contrariamente a quanto stabilito per l'azione penale, per la quale l'art. 50 del c.p.p. stabilisce il principio dell'obbligatorietà, per l'azione del procuratore regionale davanti al t.a.r. non sono affatto determinati i presupposti.

L'art. 3 del decreto in esame, infatti, si limita ad affermare che il procuratore regionale può — non «deve» — «proporre ricorso... in vista dell'interesse generale al buon andamento e all'imparzialità di esse». Quindi, da una parte non sono fissati i presupposti per l'esercizio di questa strana azione del procuratore regionale; tuttavia, e ciò è altrettanto grave, non sono fissati nemmeno i confini entro cui tale azione può essere esercitata.

Infatti, l'ottavo comma prevede che il giudizio, in caso di intervento del procuratore regionale, debba essere definito con una sentenza sulla legittimità dell'atto o del comportamento impugnato, anche quando il ricorso della parte privata sia irricevibile, inammissibile o improcedibile, e persino quando il ricorrente abbia dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione: è da evidenziare come quest'ultima previsione si traduca in un serio ostacolo al pacifico componimento dei conflitti, che è una delle più importanti estrinsecazioni del principio di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione; d'altro canto, una tale previsione non si accompagna nemmeno ad una cautela analoga a quella del secondo comma dell'art. 363 del cod. proc. civ., che per l'ipotesi di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale «nell'interesse della legge», in caso di assenza o di rinuncia delle parti all'impugnazione, prevede che dell'eventuale accoglimento del ricorso le parti private non possano giovare.

4. — Occorre infine lamentare che lo Stato abbia inteso adottare con le forme del decreto-legge delle misure che vengono a fortemente incidere sugli assetti istituzionali, e che per di più violano illegittimamente la sfera di autonomia speciale della ricorrente regione, assumendo la ricorrenza dei presupposti della «necessità» (qualificata nelle premesse del decreto addirittura come «straordinaria») e dell'«urgenza»; misure che, per di più sono di dubbia idoneità per il perseguimento dello scopo dichiarato, e lasciano anzi il dubbio di essere finalizzate alla ricerca di consensi dietro la spinta emozionale di recenti episodi.

Quanto all'incidenza del contenuto normativo del decreto, si può utilmente richiamare quanto rilevato a caldo da un autorevole costituzionalista in un intervento sulla stampa non specializzata: si tratta di «... previsioni che alterano la natura stessa di istituti di tradizione secolare, come la giurisdizione amministrativa e la Corte dei conti».

Mancando appunto la situazione di necessità ed urgenza, a torto evocata nella premessa, il decreto impugnato viola — oltre tutto — il precetto dell'art. 77 della Costituzione, che fa divieto al Governo di emanare decreti che abbiano valore di legge.

«Si chiede pertanto: piaccia all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale del d.-l. 8 marzo 1993, n. 54 (Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 56, del 9 marzo 1993, ed in particolare dei suoi artt. 1, 2 e 3, per violazione degli artt. 77, 113 e 116 della Costituzione, nonché per violazione dei principi dello statuto della regione autonoma della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), ed in particolare dei suoi artt. 43, 44 e segg., e 46, primo comma, con ogni relativa conseguenza e con ogni commessa pronuncia.

Roma, addì 7 aprile 1993

Avv. prof. Gustavo ROMANELLI

93C0400

N. 174

Ordinanza emessa l'8 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 1993) dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Capogrosso Vincenzo contro il Ministero della difesa
(n. 125779/1992)

Impiego pubblico - Previdenza - Disciplina dell'equo indennizzo - Attribuzione delle controversie in materia, in mancanza di espresse disposizioni in proposito, secondo la giurisprudenza della Cassazione (ss.uu. 28 maggio 1986) alla giurisdizione esclusiva dei t.a.r. e del Consiglio di Stato, anziché alla giurisdizione della Corte dei conti - Irragionevolezza dell'impugnata normativa con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., in considerazione della limitata cognizione del giudice amministrativo a fronte della cognizione piena della Corte dei conti, della specializzazione della stessa nelle controversie medico-legali in subiecta materia, nonché della minore onerosità dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, per i quali non è richiesta l'assistenza dell'avvocato.

(R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13; r.d. 27 giugno 1933, n. 703, art. 14; r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 72; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 113).

LA CORTE DEI CONTI

Uditi, nella pubblica udienza dell'8 aprile 1992, con l'assistenza del segretario dott. Laura Camilleri; il consigliere relatore; l'avv. Domenico Bonaiuti; il pubblico ministero in persona del v. procuratore generale dott. Laura Di Caro.

Visto il ricorso iscritto al n. 125779 e gli atti relativi.

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso (n. 125779) proposto dal già coadiutore principale Capogrosso Vincenzo, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Grazioli Lante, 16, cap. 00195, presso il suo procuratore speciale avv. Domenico Bonaiuti, avverso il decreto del Ministro della difesa n. 150 del 3 marzo 1982.

1. — Con decisione emessa in pari data questa Corte ha respinto un primo ricorso del già coadiutore capo (Capogrosso Vincenzo n. 108026) attinente alla determinazione dell'ammontare della pensione spettante (percentuale applicata alla base pensionabile e alla misura di questa) dichiarando inammissibili altre collaterali doglianze.

Sul presente ricorso (n. 125779) attinente all'equo indennizzo, ritiene invece di dover sollevare d'ufficio questioni di costituzionalità in punto di giurisdizione. Infatti, nel quadro dell'attuale legislazione (v. l'art. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; art. 14 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703; legge 21 marzo 1953, n. 161; legge 25 aprile 1957, n. 283; legge 20 dicembre 1961, n. 1345; art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) nessuna norma prevede espressamente che la Corte dei conti decida ricorsi in materia di equo indennizzo.

Inoltre, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, si tratta di contenzioso appartenente alla giurisdizione del giudice del rapporto (t.a.r.; C.d.S.).

Da ciò dovrebbe derivare necessariamente una pronunzia di difetto di giurisdizione da parte di questo giudice, il che evidenzia la rilevanza della questione ai fini del decidere.

Le questioni che il Collegio intende sottoporre al vaglio della Corte verificatrice appaiono peraltro non manifestamente infondate alla luce delle considerazioni che seguono.

La norma che istituisce l'equo indennizzo è in effetti contenuta nello «statuto degli impiegati civili dello Stato». Pur tuttavia questa collocazione non giustifica che il relativo contenzioso debba essere affidato ai t.a.r. e al C.d.S. dovendo essere valutati altri aspetti come si vedrà più avanti.

Infatti il t.u. n. 3/1957 disciplina la posizione del dipendente civile in tutti i suoi aspetti e ne costruisce lo *status* complessivo arrivando anche a prevederne e a disciplinarne *partim* il diritto a pensione dal che non si può certo desumere che il contenzioso relativo appartenga alla giurisdizione del giudice del rapporto.

In sostanza la *sedes materiae* non può essere decisiva per stabilire la giurisdizione tanto più che l'equo indennizzo non ha carattere retributivo perché risarcisce un danno mediante indennizzo; non possiede cioè gli stessi elementi dello stipendio e degli altri assegni corrisposti in attività di servizio poiché per la sua determinazione si tiene conto esclusivamente di criteri riferiti *quoad valetudinem*.

Esso ha in comune con la pensione privilegiata criteri di accertamento del diritto, i metri valutativi del danno nonché gli organi chiamati a pronunciarsi.

2. — Occorre premettere che questa sezione, con decisione n. 42221 del 12 febbraio 1979, in fattispecie Alvino, ed altre successive (n. 42660/19 marzo 1979; n. 43412/28 maggio 1979; n. 47716/15 maggio 1981; n. 49327/19 febbraio 1982; n. 49688/2 aprile 1982; n. 51431/22 settembre 1982) affermò la propria giurisdizione sulle controversie attinenti all'equo indennizzo senonché — come già accennato — la Corte di cassazione in ss. uu. (regione Abruzzo c. Di Pietro avverso la decisione n. 51431/22 settembre 1982) dichiarò la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su tale contenzioso (sentenza n. 3601/28 maggio 1986).

Osservò la Corte suprema che la competenza giurisdizionale della Corte dei conti era delimitata dall'art. 14 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703 per il che al giudice delle pensioni era precluso l'esame delle controversie relative all'equo indennizzo, istituito «che trova il proprio titolo immediato nella disciplina del rapporto d'impiego»; in tale sede la circostanza che i due trattamenti (equo indennizzo e pensione privilegiata) avessero come comune presupposto l'accertamento della causa di servizio fu ritenuta del tutto accidentale e ininfluyente.

3. — La sezione, preso atto della pronuncia della Corte regolatrice, ritenne di dover tornare al proprio precedente indirizzo, che declinava la giurisdizione.

Epperò ricorrenti e mai sopite perplessità inducono questo giudice a riconsiderare l'intera questione e a sottoporre alla Corte verificatrice evidenti e meditati profili di incostituzionalità.

L'equo indennizzo, istituito del tutto ignoto all'ordinamento anteriore, è stato introdotto dal d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il cui art. 68, ottavo comma, afferma testualmente: «Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio sono altresì, a carico dell'amministrazione, le spese di cura nonché un equo indennizzo per la perdita dell'indennità fisica eventualmente subita dall'impiegato».

A questo punto la giurisdizione della Corte dei conti — anche in mancanza di una norma espressa — sarebbe sufficientemente giustificata da premesse sistematiche senonché la Corte suprema ha ritenuto esaustivo e preminente il rilievo della *sedes materiae* in cui è disciplinato l'equo indennizzo evidenziando così la carenza di una specifica disposizione attributiva della giurisdizione. Ed è quest'ultimo punto che questo giudice non può esimersi dal segnalare alla Corte verificatrice.

4.0. — L'irrazionalità della omessa previsione e il conseguente *vulnus* di norme costituzionali emergono da tre distinti profili: a) il primo si fonda sugli svariati elementi di raccordo tra l'equo indennizzo e la pensione privilegiata, così come normativamente disciplinati; b) il secondo evidenzia le incongruenze e le disfunzioni che l'attuale sistema produce nell'applicazione pratica; c) l'ultimo, ma non ultimo, attiene alla più ampia tutela che, rispetto al giudice del rapporto, può essere offerta dal giudice delle pensioni in materia medico-legale (accertamento dei «fatti di servizio» e sussistenza del nesso etiopatogenetico o causale; analisi di questioni di «classifica» e di «aggravamento» etc.).

4.1. — L'art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 48 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, prevedono che l'equo indennizzo è concesso all'impiegato che, per infermità contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1958 (si tratta di tabelle pensionistiche).

L'art. 64 del t.u. delle pensioni 29 dicembre 1973, n. 1092, prevede a sua volta che «il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio ...».

4.2. — In sostanza il requisito della causa di servizio e quello della ascrivibilità dell'affezione sono comuni ai due istituti e vanno accertati secondo norme pensionistiche; non è invece in comune il requisito della «inabilità al servizio».

Qualora però l'affezione che ha dato luogo ad equo indennizzo divenga inabilitante, il procedimento prosegue d'ufficio per la dispensa e il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata.

4.3. — Per l'uno e l'altro beneficio sono previsti l'audizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (art. 166 del t.u. n. 1092) nonché la procedura di aggravamento (art. 56 del d.P.R. n. 686/1957 per l'e.i. e art. 70 del t.u. n. 1092/1973 per la p.p.o.).

4.4. — Se l'impiegato, al quale è stato liquidato l'equo indennizzo, ottiene successivamente, e per lo stesso titolo, la pensione privilegiata, la metà dell'equo indennizzo già corrisposto deve essere recuperata (artt. 50 e 60 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; art. 144 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

4.5. — In sostanza la domanda per l'e.i., il procedimento e il riconoscimento dei suoi presupposti sono in funzione di propedeuticità e di collegamento con l'eventuale, futura pensione privilegiata che richiede gli stessi presupposti, oltre, ovviamente, all'inabilità alle specifiche mansioni.

E identici sono gli organi di accertamento, l'organo consultivo (il comitato per le p.p.o.) e lo stesso organo che formalizza il diniego o il riconoscimento.

In un quadro siffatto appare del tutto illogico che i ricorsi avverso i provvedimenti di e.i. e di p.p.o. debbano essere proposti a giudici diversi. Tali istituti hanno in comune lo stesso fatto genetico — e cioè la *noxa patogena* causata dal servizio — e le stesse premesse e le stesse vicende procedurali, elementi di connessione che di per sé soli renderebbero auspicabile la concentrazione di tali questioni presso un *unus iudex*.

4.6. — *Ma vltu di più:* mentre l'equo indennizzo può essere cumulato con lo stipendio, esso è solo parzialmente cumulabile con la pensione privilegiata (art. 50 del d.P.R. n. 685/1957, art. 144 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) il che dimostra che, mentre esso è un *aliud* rispetto al trattamento di attività, non lo è completamente rispetto alla pensione al punto che in esso sono stati da taluno ritenuti sussistenti aspetti non dissimili dalle «indennità» di cui all'art. 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, il cui contenzioso appartiene alla Corte dei conti.

Non a caso il legislatore attribui alla Corte dei conti (art. 11 della legge 10 gennaio 1929, n. 59) la giurisdizione in materia di «indennizzo privilegiato aeronautico», beneficio che, alla pari dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, compensa il danno derivante da rischio specifico.

Dagli esposti elementi deriva, ad avviso di questo giudice, che l'art. 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, l'art. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 — attinenti alle materie attribuite alla Corte dei conti — e l'art. 68 del t.u. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per il fatto di non prevedere, in *deducta materia*, la giurisdizione della Corte dei conti, si pongono in contrasto, anche sotto il profilo della razionalità, con l'art. 97 della Costituzione.

Infatti i criteri di riparto della giurisdizione, nonché l'attività e il funzionamento degli organi giurisdizionali non possono sfuggire a quelli stessi principi di «buon andamento» cui deve ispirarsi l'organizzazione degli uffici *lato sensu* della pubblica amministrazione.

5.0. — L'attuale sistema normativo si pone in contrasto con l'art. 97 della Costituzione perché consente altre incongruenze e disfunzioni.

Infatti ben può verificarsi che i procedimenti relativi ai due benefici abbiano sbocchi temporali contestuali e che l'amministrazione adotti un unico provvedimento, positivo o negativo. Sembra quindi irrazionale che l'atto amministrativo debba essere impugnato *partim* dinanzi al giudice del rapporto e *partim* dinanzi alla Corte dei conti.

Ciò può dar luogo a pronunce giurisdizionali contrastanti ad es. in punto di causa di servizio o di classifica, oppure può verificarsi che la pronunzia dell'un giudice ostacoli l'esame di merito del punto specifico da parte dell'altro giudice.

5.1. — È ovvio che l'inconveniente può verificarsi anche se l'amministrazione emette due decreti disgiunti. Per prevenire tali aberranti conseguenze il giudice del rapporto d'impiego ha, in qualche caso, emesso pronunzia anche in materia di pensione privilegiata ritenendo imprescindibile un'unica decisione, anche violando in parte le norme della giurisdizione.

Tali inconvenienti possono essere eliminati attribuendo alla Corte dei conti — che ora si pronunzia solo dopo il collocamento a riposo del richiedente — anche il contenzioso in materia di equo indennizzo. Cioè la Corte verificatrice dovrebbe dichiarare incostituzionali, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, l'art. 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, l'art. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, nonché l'art. 68, ottavo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, perché dette norme non prevedono la giurisdizione della Corte dei conti in materia di equo indennizzo.

Ad una pronunzia siffatta non può essere di ostacolo l'assunto, per vero troppo enfaticizzato (v. il prec. punto 3) che l'equo indennizzo «attiene alla disciplina del rapporto d'impiego».

Infatti, si ripete, acquista carattere preminente l'aspetto risarcitorio che pone detto istituto, anche alla stregua di quanto finora detto, più nel campo previdenziale che in quello del rapporto d'impiego, nonostante la sua disciplina sia contenuta nel t.u. n. 3 e nel d.P.R. n. 686/1957.

E poi non va sottaciuto che il contenzioso attualmente evoluto alla Corte dei conti può essere attivato anche da dipendenti in attività di servizio. Tralasciando i giudizi di responsabilità — che sono iniziati ad istanza del procuratore generale e nei quali è indifferente che i convenuti siano in servizio o a riposo — possono essere proposti ricorsi in materia di riscatto, ricongiunzione, riconoscimento di servizi, anche da dipendenti non ancora pensionati. Il legame che intercorre tra tali benefici e la futura pensione è un nesso di propedeuticità alla stessa guisa del rapporto che può intercorrere tra equo indennizzo e futura pensione privilegiata. Infatti l'equo indennizzo contiene il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e quindi di un «bene» da conservare a «futura memoria» per il futuro riconoscimento anche alla pensione privilegiata.

6. Ma è il terzo profilo che si pone con caratteri di preminenza. L'equo indennizzo è un diritto soggettivo e, alla pari della pensione privilegiata è qualificato da carattere patrimoniale e da rapporti periteticici tra dipendenti e p.a.

Ma l'attuale tutela dinanzi al giudice è del tutto inadeguata. È ben noto infatti che le garanzie giurisdizionali previste dall'attuale assetto normativo — giurisprudenziale in materia di equo indennizzo consistono nel ricorso al t.a.r. e, eventualmente, al C.d.s., in grado di appello, cioè ai giudici del rapporto d'impiego. Senonché i poteri di tali giudici si esauriscono nelle cognizioni di eventuali vizi del procedimento o nel riscontro di macroscopiche illogicità o inesattezze che portino all'annullamento dell'atto, giacché non è dato al t.a.r. o al C.d.s. — senza travalicare i limiti della giurisdizione di legittimità — esporre apprezzamenti sostitutivi rispetto ai pareri espressi dagli organi tecnici della Pubblica amministrazione (commissioni mediche, ufficio M.L. del Ministero della sanità).

In altri termini le uniche garanzie di cui il dipendente dispone sugli aspetti strettamente medico-legali da valutarsi ai fini dell'equo indennizzo non sono connaturate al procedimento giurisdizionale in quanto si esauriscono all'interno del procedimento amministrativo e sono ivi limitate alla facoltà di richiedere, prima del provvedimento, una nuova visita o il parere di altro organo medico-legale (art. 68, nono comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).

Il giudice del rapporto d'impiego, infatti, non può sindacare i giudizi medico-legali in materia di causa di servizio o dissentire dagli organi tecnici circa gli aspetti inabilitanti di una determinata affezione ovvero in punto di classifica. Le vicende di servizio, la loro gravosità, l'accertamento del nesso causale e ogni altro elemento conoscitivo che confluisca in detta analisi sono infatti, in quella sede, argomenti d'indagine preclusi e quindi necessariamente influenti. Tanto meno il giudice del rapporto potrà confrontare eventuali, contrapposte perizie.

Si tratta quindi di una cognizione di mera legittimità che attua una tutela del tutto imperfetta di un diritto soggettivo, ben lontana dalla vera tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 della Costituzione che, ovviamente, deve intendersi nel senso pregnante e completo di «vera tutela» cioè come diritto qualificato da pertinenti garanzie.

L'art. 24 è collocato nella parte prima della Costituzione (Diritti e doveri dei cittadini) e, del resto, il principio della tutela giurisdizionale è riaffermato dal successivo art. 113.

7. — A differenza del giudice del rapporto, il giudice delle pensioni — quale *peritus peritorum* — analizza la gravosità delle specifiche mansioni, valuta e raffronta verbali, esamina la documentazione amministrativa e sanitaria, valuta le anamnesi e le contrapposte perizie, tiene conto di criteri etiopatogenetici e cronopatologici e non è in alcuna guisa vincolato dai pareri tecnici, nemmeno da quelli dei propri consulenti (collegio medico-legale; Ministero della sanità). Egli statuisce quindi sulla spettanza del denegato diritto sia che la controversia imponga nell'accertamento della sussistenza della causa di servizio, sia che si tratti di questione di classifica o di inabilità.

Non v'è chi non veda quanto più ampia sia la tutela giurisdizionale offerta dal giudice delle pensioni, che l'esperienza continua arricchisce di professionalità interdisciplinare.

Dagli esposti elementi emergono opportunità e necessità che il contenzioso in materia di equo indennizzo sia affidato alla Corte dei conti potendo ivi essere realizzata la stessa ampiezza di tutela giurisdizionale della pensione privilegiata. E cioè come realizzazione di giustizia, nello spirito degli artt. 24 e 113 della Costituzione.

A ciò non contraddice l'art. 113, ultimo comma, della Carta costituzionale che, pur demandando al legislatore ordinario la determinazione degli organi che «possono annullare gli atti della p.a.» chiaramente non autorizza, in siffatta scelta, né una qualsivoglia violazione di norme costituzionali né la mancata osservanza del principio della razionalità cui deve attenersi la pur discrezionale previsione normativa.

8. — Inoltre va tenuto presente che dinanzi al giudice delle pensioni il ricorrente può stare in giudizio senza l'assistenza di avvocato e, godendo delle garanzie del contraddittorio, ottenere una decisione non ristretta ad aspetti formali o procedurali. Il giudizio è gratuito; rarissimamente vengono pronunziate condanne alle spese. Quest'ultimo aspetto non è privo di rilievo per un lavoratore dalle modeste risorse che, nel sistema attuale, deve sobbarcarsi a spese consistenti per avere tutela giurisdizionale, imperfetta, in una controversia avente come contenuto la lesione della integrità fisica, e cioè di un diritto soggettivo primario.

Anzi, nel sistema attuale, il dipendente spesso rinuncia ad imprendere la via giurisdizionale perché troppo onerosa sia in assoluto sia in rapporto ad un beneficio quale l'e.i. di limitata consistenza finanziaria.

9. — Infine va considerato che la normativa attuale, come già detto, consente che sui presupposti dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata — che sono identici — si pronunzino rispettivamente il t.a.r. e la Corte dei conti. È evidente che i differenti poteri di indagine su tali presupposti creano situazioni di disuguaglianza giuridica tra cittadini invalidi e determinano quindi *vulnus* dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale perché siano decise le — rilevanti e non manifestamente infondate — questioni di costituzionalità degli artt. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; 14 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703; 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, nonché 68 del t.u. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in rapporto agli artt. 97; 24, primo e terzo comma; 3, secondo comma; nonché 113, per la parte in cui le citate norme non attribuiscono alla giurisdizione della Corte dei conti il contenzioso in materia di equo indennizzo;

Sospende ogni decisione sul giudizio in corso;

Ordine che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alla parte ricorrente, al procuratore generale della Corte dei conti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio dell'8 aprile 1992.

Il presidente: SARACENO

N. 175

Ordinanza emessa il 9 gennaio 1993 dal tribunale di sorveglianza di Ancona nel procedimento per l'applicazione del regime detentivo ex art. 41-bis, secondo comma, legge n. 354/1975, sul reclamo di Soru Antonio

Ordinamento penitenziario - Condannati per gravi reati - Assoggettabilità, con decreto ministeriale, ad un regime carcerario particolarmente restrittivo - Lamentata violazione del segreto epistolare, potendo la corrispondenza essere sottoposta al controllo del direttore del carcere invece che a quello del magistrato di sorveglianza - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena, sul buon andamento della p.a. e sull'obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali attesa la possibilità di adottare il suddetto regime senza adeguata motivazione.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 15, 27, 97 e 113).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Riunito in camera di consiglio per deliberare in merito al reclamo avverso l'applicazione del regime detentivo, di cui all'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. mod., presentato dal condannato Soru Antonio nato il 27 dicembre 1955 a Paulilatino (Oristano) attualmente ristretto presso la casa circondariale di Ancona, in espiatione della pena detentiva di anni trenta di reclusione determinata con provvedimento di cumulo della procura della Repubblica di Terni del 24 settembre 1991 in relazione a fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione, omicidio aggravato, rapina ed altro.

RITENUTO IN FATTO

Il detenuto reclamante, ristretto nella casa circondariale di Ancona, con provvedimento 9 dicembre 1992 del direttore dell'istituto operativo sino al 25 novembre 1993, è stato sottoposto alle seguenti restrizioni custodiali in deroga al trattamento esecutivo quale disciplinato dal vigente ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975) e quale sospeso ex art. 41-bis, secondo comma, dell'ordinamento stesso:

- a) esclusione delle varie occasioni di socialità interna;
- b) limitazioni di colloqui;
- c) sottoposizione della corrispondenza al visto di controllo;
- d) limitazione massima di permanenza all'aria aperta;
- e) sospensione dei colloqui premiali;
- f) limitazione di ricezione pacchi, di peculio e di eventuale attività lavorativa.

Il provvedimento, comune anche ad altri condannati per delitti ipotizzanti l'appartenenza alla criminalità organizzata di maggiore pericolosità, risulta infatti adottato in applicazione di apposito intervento ministeriale (D.A.P. 25 novembre 1992) sospensivo dell'applicazione delle regole del trattamento e degli istituti previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, nei punti sopra elencati.

Con tempestivo reclamo a questo tribunale il Soru ha impugnato tale provvedimento, di cui ha chiesto la revoca, negando trovarsi nella previsione normativa applicata.

Instauratosi il presente giudizio secondo lo schema procedurale previsto dall'art. 14-ter dell'ord. pen. in tema di reclamo del detenuto al tribunale di sorveglianza avverso il regime di sorveglianza particolare, questo nella specie analogicamente ravvisabile, l'amministrazione penitenziaria (e, conformemente, il p.g.) ha concluso per l'inammissibilità della doglianza per difetto di giurisdizione, sul rilievo che non è previsto in materia alcuna forma di impugnativa davanti alla magistratura di sorveglianza, solo residuando al detenuto la possibilità «di adire il t.a.r. secondo i principi che regolano la giustizia amministrativa».

La difesa ha sollecitato intervento della Corte costituzionale.

A scioglimento della riserva di udienza, il collegio ha adottato la presente decisione.

RILEVATO IN DIRITTO

Sono emerse, in merito, numerose e fondate questioni di sospetta ineostituzionalità della norma in contestazione l'art. 41-bis, secondo comma, della o.p. — comportanti la sospensione del presente giudizio e la contestuale trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il separato responso.

Viene in essenziale e pregiudiziale rilievo la questione dell'ammissibilità o meno, davanti a questo tribunale, del reclamo in esame.

Ove si dovesse condividere la tesi del difetto di giurisdizione dell'a.g.o. (*id est*, della magistratura di sorveglianza), così come dedotto dall'amministrazione penitenziaria, per inesistente facoltà di reclamo da parte del detenuto, con la sola salvezza per lui del ricorso amministrativo al t.a.r., per ciò stesso non sembrerebbe infondato al collegio deliberare il presente reclamo al precipuo fine di sollevare di ufficio la questione di costituzionalità del citato art. 41-bis, secondo comma, dell'o.p., perché in contrasto con gli artt. 102 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non è prevista tale possibilità del detenuto davanti l'autorità giudiziaria ordinaria.

Si è del parere invero che nella specie si esuli dal settore del mero interesse legittimo tutelabile in via amministrativa per entrare in quello di alcuni diritti ordinari della persona, anzi dei c.d. diritti essenziali (e, *in primis*, della stessa libertà individuale) i quali, per compressi che siano in *vinculis*, non soltanto non possono ritenersi sottratti al controllo dell'a.g.o., ma ne postulano viceversa l'intervento di garanzia di legalità proprio perché coinvolti nelle necessarie limitazioni della espiazione carceraria.

Si pensi alla natura dei beni coattivamente amministrati: la libertà di movimento, la libertà di espressione e di comunicazione, l'interesse stesso alla conservazione della integrità fisica e psichica della persona.

Il c.d. principio di giurisdizionalizzazione della espiazione penale, tipicamente demandato alle cure della magistratura di sorveglianza sin dal 1975 con l'introduzione del vigente ordinamento penitenziario, non può soggiacere ad alcun, ~~ad alcun, per il~~ solo intervento, come di specie, del potere esecutivo.

Non si vuol negare con ciò aprioristicamente la possibilità di sottoporre alcuni detenuti, per motivare esigenze di sicurezza e di ordine *intra ed extra moenia*, a trattamenti di particolare rigore e di speciale vigilanza.

Si vuole semplicemente affermare che, secondo i vigenti principi di legalità vuoi della Carta costituzionale vuoi dell'ordinamento penitenziario, non può essere precluso a tali detenuti di adire il loro giudice naturale, questo nel caso rappresentato dalla magistratura di sorveglianza. Né, del pari, può essere impedito a tale giudice l'esercizio del suo potere istituzionale affermativo o meno della legittimità del comportamento della p.a. e, preliminarmente, di deliberazione della fondatezza e della rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme applicate.

Per tali considerazioni, dunque, il collegio disattende l'eccepito difetto di giurisdizione ed afferma la propria competenza a provvedere sul reclamo in analogia — come accennato in fatto — alla normativa dell'art. 14-ter dell'o.p. in tema di sorveglianza particolare, con ciò superando la stessa rilevanza della possibile questione di costituzionalità dell'art. 41-bis, secondo comma, in raffronto degli artt. 102, 113 della Costituzione sopra ipotizzati.

Tale richiamo analogico è di intuitiva evidenza. Il potere ministeriale infatti qui esercitato in virtù di detto secondo comma dell'art. 41-bis della legge n. 354/1975, sospensivo delle regole di trattamento e degli istituti «che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza», non è fine a se stesso, ma serve a consentire alla amministrazione penitenziaria di adottare — come di specie — particolari trattamenti di vigilanza custodiale di taluni detenuti, così come previsto per la «sorveglianza particolare» ex art. 14-bis dell'o.p. e così come in precedenza di fatto attuato a questo titolo dall'amministrazione penitenziaria medesima.

Ricorre anche una notevole identità di presupposti, stante l'ampia estensione di applicabilità del regime di sorveglianza particolare a qualsiasi detenuto sulla base di precedenti comportamenti penitenziari «o di altri concreti comportamenti tenuti nello stato di libertà» (art. 14-bis cit., penultimo comma dell'o.p.).

Ed è proprio in tale estrinsecazione amministrativa che il summenzionato intervento sospensivo del Ministro ex art. 41-bis si colora di incostituzionalità, vuoi perché attribuisce all'esecutivo poteri propri dell'autorità giudiziaria, vuoi perché confligge con altri numerosi principi della nostra Costituzione.

Sintetizziamo le singole questioni di rilevanza al decidere:

1) ritenuta incostituzionalità dell'art. 41-bis, secondo comma, dell'o.p. nella parte in cui, sospendendo la vigenza delle norme dell'ordinamento penitenziario in materia di corrispondenza dei detenuti (art. 18, settimo comma, dell'o.p.), esclude il motivato provvedimento del magistrato di sorveglianza. Ciò in contrasto con l'art. 15, secondo comma, della Costituzione.

Il decreto impugnato prevede infatti, tra le altre disposizioni, anche la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica del detenuto direttamente al visto di controllo da parte del direttore dell'istituto penitenziario o di un suo delegato appartenente alla stessa amministrazione.

Il contrasto con l'art. 15, secondo comma, della Costituzione è evidente, trattandosi della limitazione della libertà e della segretezza della corrispondenza che «può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge». Tale atto, durante l'espiazione, custodiale, è soltanto quello riservato al magistrato di sorveglianza;

2) ritenuta incostituzionalità dell'art. 41-bis, secondo comma, dell'o.p. nella parte in cui, sospendendo la vigenza delle norme dell'ordinamento penitenziario in materia di trattamento dei condannati (artt. 1, 13, 15 e succ., dell'o.p.), non consente interventi finalizzati alla sua rieducazione. Ciò in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione).

Dal complessivo esame delle restrizioni imposte si deduce che l'amministrazione penitenziaria, su delega del ministro in attuazione dell'art. 41-bis, secondo comma, ha sottoposto il detenuto ricorrente, al pari di altri condannati individuati in ragione del solo titolo di pena (i delitti di cui al primo comma dell'art. 41-bis della legge n. 354/1975 quale aggiornato dall'art. 15 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356), ad una specie di isolamento della durata iniziale di un anno: riduzione delle ore d'aria al minimo vitale, esclusione dalla socialità interna, limitatissimi colloqui soltanto con familiari e conviventi, ecc.

In precedenza, cioè sino al giugno 1992 epoca di introduzione del secondo comma dell'art. 41-bis dell'o.p. tramite il d.l. n. 306/1992 sopra richiamato, tutta la normativa di emergenza era disciplinata in funzione di deroghe al trattamento rieducativo per periodi limitatissimi e per il tempo strettamente necessario al ristabilimento dell'ordine e della sicurezza. Vedasi al riguardo l'esplicita formulazione degli artt. 14-bis e 41-bis dell'o.p., un 41-bis a comma unico.

In tal senso era anche l'originario art. 90 della legge n. 354/1975, opportunamente abrogato nel 1986 dalla c.d. riforma Gozzini (legge n. 633/1986) proprio per le preoccupazioni di incostituzionalità che la dottrina andava sempre più manifestando.

L'intento del legislatore era ed è palese: approntare mezzi coercitivi straordinari nello stretto necessario al ripristino delle primarie condizioni di ordine e di sicurezza, per non compromettere le esigenze espiazorie costituzionalmente garantite dall'art. 27 della Costituzione circa il divieto di trattamenti punitivi contrari al senso di umanità e circa il contestuale «obbligo» di approntare mezzi rieducativi.

Con l'introduzione però del contestato secondo comma al citato art. 41-bis dell'o.p. si è sconvolto il sistema, vuoi perché si prescinde dalle singole situazioni del soggetto colpito, vuoi perché la facoltà dell'intervento ministeriale non è più ricollegata al perdurare delle turbative ma è genericamente riferibile al solo titolo di condanna e non ha altro limite temporale se non quello del triennio dall'entrata in vigore della legge di conversione, quindi sino al 7 agosto 1995.

Ritiene il collegio che questa mera e così ampia discrezionalità dell'esecutivo, pur apprezzabile per le professate finalità di lotta alla criminalità organizzata, contrasti con gli indicati parametri dell'art. 27 della Costituzione.

L'attuale iniziale sospensione del preesistente trattamento detentivo per la considerevole durata, allo stato, di un anno (forse reiterabile) e la correlata esclusione del condannato dalla partecipazione alle attività rieducative per così lungo periodo indipendentemente da ogni verifica circa il perdurare o meno dei suoi collegamenti malavitosi, realizzano infatti una forma di espiazione in innegabile contrasto con il dettato costituzionale.

Si noti che il provvedimento reclamato, in quanto applicato *ex abrupto* in ragione del titolo di condanna, viene a vanificare — o comunque a pregiudicare sensibilmente — il progresso rieducativo raggiunto da molti detenuti dopo anni di lusinghiera rispondenza al trattamento custodiale, progresso talora già riconosciuto dallo stesso tribunale di sorveglianza nel concedere loro abbuoni di pena *ex art.* 54 dell'o.p.

Il trattamento punitivo non può che essere individuale, secondo un programma via via modificabile ma sempre soggetto al controllo del magistrato di sorveglianza, il quale non avrebbe certamente motivo di censura delle restrizioni predisposte dall'amministrazione penitenziaria se rapportate in concreto ad esigenze di ordine e di sicurezza, caso per caso.

Soltanto in questa visione espiazoria, del resto, si realizza anche il concorrente ulteriore principio costituzionale di eguaglianza delle persone davanti alla legge (art. 3 della Costituzione), che meriterebbe approfondita disamina anche in questa sede. Quale che sia invero il titolo della pena, l'espiazione carceraria, sopraggiungendo uniformemente ad ogni detenuto quale effetto della definitività della condanna inflitta, deve essere uguale per tutti, almeno nel senso che a tutti deve offrire pari opportunità di ravvedimento e di risocializzazione;

3) ritenuta incostituzionalità dell'art. 41-bis, secondo comma, dell'o.p. nella parte in cui, sospendendo la vigenza delle norme dell'Ordinamento stesso in materia di trattamento dei detenuti, consente all'amministrazione penitenziaria di adottare forme di inasprimento custodiale senza darne adeguata motivazione ai singoli interessati. Ciò in contrasto con gli artt. 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione.

Questo diverso e più afflittivo regime carcerario viene imposto al detenuto semplicemente informandolo che «nei suoi confronti, in applicazione dell'art. 41-bis, secondo comma, della legge-26 luglio 1975, n. 354, inserito nell'art. 19 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, con provvedimento D.A.P. del 25 novembre 1992, è sospesa l'applicazione delle regole del trattamento ecc. ...» (vedi nota in atti 9 dicembre 1992 del direttore dell'istituto di pena di generale impostazione).

Il combinato disposto del primo comma dell'art. 97 sul buono andamento e sulla imparzialità dell'Amministrazione e di quello dell'art. 113 della nostra Carta costituzionale postula una esauriente, ancorché succinta, motivazione dell'atto amministrativo quanto meno per consentire al suo destinatario la possibilità di tutelare diritti ed interessi in via giurisdizionale.

Detto principio costituzionale non può ritenersi compatibile con il mero riferimento legislativo di premessa al provvedimento applicato, come di specie. Non viene invero indicato al detenuto perché ed in quali termini egli rientra nella incidenza legislativa di maggior rigore.

Non si dimentichi che la fascia di previsione operativa dell'art. 41-bis, secondo comma, dell'o.p. è assai ampia, sotto un duplice aspetto:

a) essa è graduabile, atteso che, l'intervento del Ministro può esercitarsi «in tutto o in parte» sull'ordinamento vigente, per esplicita previsione della legge;

b) convolge una eterogenea e vasta categoria di detenuti, quali ricompresi dal primo comma dell'art. 41-bis dell'o.p., di non facile ricognizione. Sia sufficiente osservare che esso riguarda anche i responsabili di delitti comuni, ma «commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 41-bis del c.p.».

Più si dilata la discrezionalità amministrativa, più si impone la necessità di motivazione per la p.a. del provvedimento adottato nei confronti di colui contro il quale è esercitato un potere coattivo, soprattutto in un ambito — come già rilevato in precedenza — di compressione dei diritti attinenti alla libertà individuale. Una siffatta motivazione presuppone l'esplicita e dettagliata descrizione delle ragioni di fatto e di diritto in base alle quali essa è stata esercitata avverso il singolo detenuto;

4) rilevanza delle suddette questioni.

Non occorre particolare indugio al riguardo, risultando evidente — come affermato in premessa — la pregiudizialità di ogni singola questione ai fini del decidere. L'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'impugnata normativa dell'art. 41-bis, secondo comma, dell'o.p. paralizzerebbe infatti — *ipso iure* — l'efficacia dell'atto ministeriale contestato, con connessa decadenza del provvedimento esecutivo disposto dalla direzione dell'istituto di pena e conseguenziale cessazione della materia del contendere.

P. Q. M.

Ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario quali in motivazione specificate;

Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla Cancelleria per i connessi adempimenti di rito, ivi comprese la notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Ancona il 9 gennaio 1993.

Il presidente estensore: GALASSI

Depositato in cancelleria il 21 gennaio 1993.

Il collaboratore di cancelleria: MARCONI

n. 177

Ordinanza emessa il 9 gennaio 1993 dal tribunale di sorveglianza di Ancona nel procedimento per l'applicazione del regime detentivo ex art. 41-bis, secondo comma, della legge n. 354/1975, sul reclamo di Santangelo Salvatore

Ordinamento penitenziario - Condannati per determinati reati - Assoggettabilità, con decreto ministeriale, ad un regime carcerario particolarmente restrittivo - Lamentata violazione del principio che non ammette restrizioni della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma; d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 13 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Riunito in camera di consiglio per deliberare in merito al reclamo avverso l'applicazione del regime detentivo, di cui all'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, presentato dal condannato Santangelo Salvatore nato il 20 febbraio 1946 ad Adrano (Catania) attualmente ristretto presso la casa circondariale di Ancona, in espiatione della pena detentiva dell'ergastolo comminata con sentenza pronunciata in data 17 giugno 1992 dalla corte di assise di Catania in relazione a fattispecie di associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso in omicidio ed altro.

Sentiti il p.g. ed il difensore dell'interessato, che concludevano come in atti ed a scioglimento della riserva questo collegio osserva che la questione sollevata da Santangelo Salvatore non possa allo stato essere definita nel merito, apparendo pregiudiziale sollevare eccezione di illegittimità costituzionale del disposto del secondo comma dell'art. 19 del d.l. n. 306/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 356/1992. Preliminarmente occorre però porre in sintetica evidenza i problemi inerenti alla giurisdizione ed alla competenza di questo collegio.

Quanto al primo punto, nonostante quanto eccepito dall'amministrazione penitenziaria in relazione alla assenza di apposita previsione legislativa di uno strumento di controllo giurisdizionale affidato alla magistratura di sorveglianza avverso l'atto ministeriale di applicazione del regime di cui al secondo comma dell'art. 41-bis, ritiene questo tribunale che nel caso di specie debba essere affermata la giurisdizione dell'a.g.o. anche alla stregua di quanto statuito dalla sentenza t.a.r. Lazio 13 settembre 1984, n. 771; in detta sentenza veniva da parte del t.a.r. negata la propria giurisdizione in capo al reclamo avverso il regime dell'allora vigente art. 90, trattandosi di situazioni giuridiche soggettive riconducibili ai diritti. Si giungerebbe pertanto ad una situazione paradossale, costituita dall'assenza di qualsivoglia rimedio giudiziale contro l'emanazione di decreti ministeriali di inflizione del regime detentivo di cui all'art. 41-bis, secondo comma, che prevede restrizioni quasi del tutto coincidenti con quelle disposte in applicazione del regime di cui all'art. 90.

Quanto al problema della competenza, questo collegio ritiene che debba individuarsi nel tribunale di sorveglianza e non appartenga quindi al magistrato di sorveglianza in qualità di organo di giustizia monocratico. Ciò, alla stregua di quanto disposto dall'art. 14-ter dell'o.p. in materia di reclamo avverso il regime di sorveglianza particolare (alla cui disciplina ci si deve richiamare per analogia) e più in generale in base al principio enucleabile del combinato disposto di cui agli artt. 69 e 70 dell'o.p., che individua la competenza dell'organo collegiale in tutti quei casi in cui la delicatezza e la complessità della materia hanno fatto ritenere più opportuno al legislatore la individuazione della competenza in capo al giudice collegiale.

Quanto alla ammissibilità del reclamo, con particolare riferimento alla tempestività dello stesso, occorre ancora richiamarsi alla applicabilità, in via analogica, della disciplina dettata dall'art. 14-ter dell'o.p. che prevede il termine di dieci giorni per poter proporre reclamo contro il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria. Stante tale statuizione appare evidente come il reclamo presentato debba considerarsi ammissibile sotto il profilo della tempestività. Venendo alla pregiudiziale di costituzionalità questo collegio ritiene, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che quanto disposto dal secondo comma dell'art. 41-bis dell'o.p. sia sotto diversi profili confliggente con ben determinati parametri costituzionali.

Innanzitutto la illegittimità costituzionale si manifesterebbe in relazione al secondo comma dell'art. 13 che contiene una doppia riserva, di legge e giurisdizionale, riguardo la ammissibilità di forme di detenzione e in genere di restrizione di libertà personale.

Infatti l'ampia formulazione della clausola di chiusura di «qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale» è tale da ricomprendere anche tutte quelle situazioni in cui ad un soggetto (già sottoposto a privazione della libertà personale per legittimo provvedimento giurisdizionale) vengano applicate restrizioni ulteriori rispetto a quelle costituenti l'ordinario regime detentivo.◆

Appare infatti evidente come il concreto contenuto precettivo del regime applicato *ex art. 41-bis*, secondo comma integri una fattispecie di restrizione della libertà personale del detenuto il quale vede ulteriormente compressi i propri spazi residui di libertà personale rispetto all'ordinario regime detentivo. Pur volendo prescindere da ogni giudizio di merito circa la validità e la efficacia di tali restrizioni in relazione alla finalità di contrasto della criminalità organizzata che con essa il legislatore nell'ambito della sua ampia discrezionalità, si è riproposto, ciò che si vuole evidenziare, al fine della sottoposizione della normativa al vaglio della Corte costituzionale, è che dette restrizioni vengano applicate con atto della p.a. senza che sia previsto neanche un successivo intervento, da parte della autorità giudiziaria, circostanza questa che appare in evidente contrasto con il disposto del richiamato secondo comma dell'art. 13 della Costituzione.

La normativa di cui al secondo comma dell'art. 14-*bis* appare inoltre in contrasto con il principio di rieducazione della pena detentiva di cui al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione; se infatti per «rieducazione» si deve intendere il raggiungimento del reinserimento sociale del reo, è evidente come la sottoposizione di alcuni detenuti, selezionati semplicemente in base al titolo di reato in espiazione, ad un regime indiscriminatamente sanzionatorio risulta in contrasto con il principio di individualizzazione dell'esecuzione penale. Infatti mentre sarebbe comprensibile l'applicazione del regime detentivo in questione nei confronti di soggetti riottosi o refrattari ad ogni tipo di trattamento rieducativo, al contrario si contesta che la formulazione della norma in esame non tiene alcun conto dei progressi penitenziari del detenuto assegnando un rilievo pressoché assorbente al titolo di reato, tanto da neutralizzare ogni eventuale *iter* educativo già positivamente intrapreso dal soggetto sottoposto al regime di cui all'art. 41-*bis*, secondo comma.

Inoltre la sospensione del regime di trattamento e degli istituti disciplinanti della legge di riforma dell'o.p. per un periodo di tempo rilevante, implica la rinuncia ad ogni intervento statale inteso a rimuovere le eventuali cause di disadattamento alla base della devianza facendo venir meno quel trattamento rieducativo che costituisce un vero e proprio diritto del condannato (v. Cass. sezione prima, 1° luglio 1981).

Pertanto il disposto del secondo comma dell'art. 41-*bis* appare in contrasto anche con il dettato del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione.

Quanto alla rilevanza delle suesposte questioni di legittimità costituzionale, non sembra necessario soffermarsi oltre, posto che il giudizio instaurato dinanzi a questo collegio è inteso al vaglio della legittimità dell'operato dell'amministrazione penitenziaria nella sottoposizione del detenuto al regime detentivo di cui all'art. 41-*bis*, secondo comma dell'o.p.: tale normativa costituisce la fonte del decreto del Ministero di grazia e giustizia adottato in data 25 novembre 1992, sicché il giudizio di legittimità dell'operato della p.a. comporta necessariamente una disamina dell'atto rispetto al citato parametro legislativo. Pertanto appare chiaramente la rilevanza delle prospettate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, secondo comma, dell'o.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni per violazione degli artt. 13, secondo comma e 27, terzo comma, della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata a Santangelo Salvatore meglio qualifica in epigrafe, al suo difensore, al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Così deciso in Ancona il 9 gennaio 1993.

Il presidente: Galassi

Il magistrato di sorveglianza estensore: ZAGOREO

• Depositato in cancelleria oggi 19 gennaio 1993.

Il collaboratore di cancelleria: MARCONI

93C0404

N. 176

Ordinanza emessa il 9 gennaio 1993 dal tribunale di sorveglianza di Ancona nel procedimento per l'applicazione del regime detentivo ex art. 41-bis, secondo comma, della legge n. 354/1975, sul reclamo di Castaldo Giulio

Ordinamento penitenziario - Condannati per determinati reati - Assoggettabilità, con decreto ministeriale, ad un regime carcerario particolarmente restrittivo - Lamentata violazione del principio che non ammette restrizioni della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma; d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 13 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Riunito in camera di consiglio per deliberare su istanza di reclamo ex art. 41-bis, nei confronti di Castaldo Giulio, nato il 12 giugno 1948 ad Afragola (Napoli), attualmente detenuto nella casa di reclusione di Fossombrone, in espiatione di pena per il seguente titolo: provvedimento cumulo emesso in data 14 novembre 1988 dalla procura generale presso corte d'appello di Napoli che determina la pena residua espianda in anni ventotto, mesi sette e giorni 15 di cui anni uno condonati, anni due e mesi uno amnistiati; decorrenza pena: 27 febbraio 1983; fine pena: 20 maggio 2007.

FATTO

Con provvedimento in data 25 novembre 1992, il vice direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, su delega del Ministero di grazia e giustizia, sospendeva, in attuazione dell'art. 41-bis, secondo comma, dell'o.p., così come introdotto dall'art. 19 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nei confronti del detenuto Castaldo Giulio (condannato tra l'altro per associazione a delinquere di stampo mafioso) l'applicazione di alcune regole di trattamento contemplate dall'attuale normativa penitenziaria. Detto provvedimento veniva notificato in data 3 dicembre 1992 all'interessato il quale, con atto in data 14 dicembre 1992, proponeva impugnazione avverso l'applicazione nei suoi confronti del c.d. «regime speciale» previsto dall'art. 41-bis, secondo comma, dell'o.p. Fissata l'udienza avanti a questo tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 14-ter dell'o.p., l'amministrazione penitenziaria presentava articolata memoria difensiva. All'esito della discussione del reclamo, le parti concludevano come da verbale d'udienza. Il tribunale si riservava.

DIRITTO

A scioglimento della riserva di cui al separato verbale, il collegio ritiene che sia non manifestamente infondata e rilevante l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma, dell'o.p. per contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione sollevata dalla difesa del Castaldo e che ulteriore censura di costituzionalità della norma citata, con riferimento all'art. 13 della Costituzione, debba rilevarsi d'ufficio, con conseguente, quindi, sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

A) preliminarmente all'esame delle prospettate questioni di legittimità costituzionale, occorre, tuttavia, sgombrare il terreno dai dubbi, adombrati dall'amministrazione penitenziaria, circa la titolarità in capo all'a.g.o. di giurisdizione in materia. Con la predetta memoria l'amministrazione penitenziaria eccepiva, infatti che, l'art. 41-bis dell'o.p., così come recentemente integrato dall'art. 19 del d.l. 8 giugno 1992 convertito in legge n. 386/1992 non prevede per il detenuto alcun potere di impugnazione dinanzi alla magistratura di sorveglianza del provvedimento ministeriale, emesso in forza della medesima norma; che, non può ritenersi neppure, applicabile analogicamente, nel caso in questione, il procedimento per reclamo contemplato dall'art. 14-ter dell'o.p. relativo all'istituto della sorveglianza particolare, attesi i diversi presupposti di quest'ultimo; che, pertanto, ferma restando la facoltà per il detenuto di adire il t.a.r. secondo i principi generali che regolano la giustizia amministrativa, l'a.g.o. difetta di giurisdizione nella specifica materia.

Ritiene questo collegio che la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione della magistratura di sorveglianza sia priva di fondamento.

Il provvedimento ministeriale impugnato, in applicazione della previsione di cui al secondo comma dell'art. 41-bis dell'o.p., sospende, nei confronti dell'istante, alcune regole del trattamento penitenziario, introducendo una sorta di regime speciale, in particolare, per quanto riguarda la possibilità di partecipazione del detenuto al sorteggio mensile per la designazione dei distretti incaricati al controllo delle tabelle e della preparazione del vitto, della gestione del servizio di biblioteca, nonché dell'organizzazione delle attività interne volte alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, che viene esclusa; i colloqui che, con frequenza ridotta, vengono consentiti solo nei confronti di congiunti, conviventi e difensori e sono per il compimento di atti giuridici con altre persone; la corrispondenza telefonica, ugualmente limitata; quella epistolare e telegrafica che viene, consentita solo se sottoposta a visto di controllo; la permanenza all'aria aperta, ridotta a sole due ore al giorno, la possibilità di ricevere dall'esterno pacchi e somma di denaro, pure limitata; lo svolgimento di determinate attività artigianali che viene escluso. Risulta di tutta evidenza che il predetto atto amministrativo incide in modo immediato e diretto su posizioni giuridiche soggettive qualificabili alla stregua di diritti soggettivi strettamente inerenti alla persona umana, che trovano riconoscimento e tutela a livello costituzionale (diritto alla libertà personale, art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione; diritto alla corrispondenza, art. 15, della Costituzione; divieto di trattamenti penali disumani e non ispirati a finalità rieducative, art. 27, terzo comma, della Costituzione). Tali libertà costituzionalmente garantite, sono protette anzitutto, proprio nei confronti dell'autorità amministrativa, con la previsione di riserva giurisdizionale per cui soltanto per atto dell'autorità giudiziaria, nei casi e con le forme previsti dalla legge, sono suscettibili di compressione. In nessun caso, pertanto, tali situazioni giuridiche soggettive possono degradare ad interessi legittimi, difettando la p.a. in modo assoluto di poteri ablatori.

Alla luce di quanto appena esposto, vertendosi in materia di atto amministrativo eventualmente lesivo di diritti soggettivi, in ossequio al tradizionale criterio di riparto della giurisdizione tra giustizia ordinaria ed amministrativa, va affermato la *ius dicendi* nella materia *de qua* dell'a.g.o.

Occorre, peraltro ricordare che già sotto il regime dell'abrogato art. 90 dell'o.p., il t.a.r. del Lazio, al vaglio del quale era stata sottoposta la legittimità di provvedimento ministeriale applicativo del c.d. regime differenziato introdotto con la citata norma nel contenuto del tutto analogo al provvedimento oggetto dell'odierno giudizio (v. d.m. 22 aprile 1982; cfr. inoltre: d.m. 28 aprile 1983) aveva escluso la propria giurisdizione in favore dell'a.g.o. e specificamente della magistratura di sorveglianza sul presupposto che: «i provvedimenti ministeriali che dispongono la sospensione temporanea delle regole di trattamento carcerario, ai sensi dell'art. 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, incidono in via immediata e diretta su posizioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti di libertà costituzionalmente garantiti e come tali non degradabili ad interessi legittimi, ... la distinzione tra carenza del potere e scorretto esercizio dello stesso può costituire un valido criterio di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario ed

amministrativo nei casi in cui si controverte in ordine a situazioni soggettive degradabili per effetto di poteri ablatori di cui l'amministrazione risulta titolare, ma non può essere utilizzata quando la posizione oggettiva incisa dalla determinazione autoritativa si configura come un diritto di libertà che per la sua assolutezza ed attinenza alla persona umana non è suscettibile di affievolimento» (sentenza 13 settembre 1984, n. 771).

Va, da ultimo, considerato che l'attribuzione all'a.g.o. del sindaco giurisdizionale sui provvedimenti applicativi di regime carcerario «speciale» risponde, altresì, a criteri di opportunità e logica del sistema, atteso che la magistratura di sorveglianza, e in virtù della titolarità di una sorta di giurisdizione esclusiva su tutta la materia penitenziaria e in considerazione della specifica competenza ed esperienza professionali appare come l'autorità giudiziaria meglio indicata a conoscere dei provvedimenti che abbiano a destinatari i ristretti negli istituti di pena;

B) risulta positivamente la questione della giurisdizione, occorre esaminare quella della competenza, ossia individuare quale organo della magistratura di sorveglianza se quello monocratico o quello collegiale sia, in concreto, competente a decidere sul reclamo in questione.

Ritiene questo collegio di dover affermare al riguardo la propria competenza. A favore della competenza nella materia di cui trattasi del tribunale di sorveglianza, depone il fatto che l'ordinamento penitenziario già prevede il sindacato dell'organo collegiale sui reclami avverso i provvedimenti di sottoposizione dei detenuti a sorveglianza particolare (artt. 14-*bis* e segg. dell'o.p.). Detto ultimo istituto della sorveglianza particolare, pur affatto diverso quanto a presupposti rispetto a quello di cui all'art. 41-*bis*, secondo comma, dell'o.p., viene, nella sua concreta applicazione, ad assumere un contenuto largamente coincidente con il regime differenziato introdotto con il provvedimento di sospensione parziale del trattamento penitenziario, oggetto di doglianza. Può, pertanto, argomentarsi in via analogica, che, se il legislatore ha ritenuto preferibile che il controllo giurisdizionale, in sede di reclamo, su provvedimenti, gravemente incidenti sulla vita del detenuto, come quelli di sottoposizione a sorveglianza speciale, fosse attribuito all'organo collegiale a maggior ragione il tribunale, e non il magistrato di sorveglianza, dovrà ritenersi competente ad esaminare le impugnazioni dei provvedimenti di sospensione delle regole di trattamento *ex* art. 41-*bis*, secondo comma, dell'o.p., nella parte prescrittiva assimilabile ai primi *in pejus*;

C) nella gradata disamina delle questioni pregiudiziali qui condotta, va ora affrontata quella dell'ammissibilità del reclamo. All'affermazione della competenza nella materia *de qua agitur* del tribunale di sorveglianza in applicazione analogica del disposto degli artt. 14-*bis* e segg. dell'o.p., consegue anche l'adattabilità, sempre in via analogica, per l'impugnazione di cui trattasi, delle forme procedurali *in previsa*.

A parere di questo collegio il reclamo proposto dal detenuto Castaldo deve senz'altro ritenersi ammissibile. Non osta, infatti, a tale conclusione la considerazione che la suddetta impugnazione — come evidenziata nella parte narrativa — sia stata proposta oltre il termine di giorni dieci dalla comunicazione del provvedimento, oggetto di gravame, previsto dall'art. 14-*ter*, primo comma dell'o.p. che, diversamente ritenendo, si infrangerebbe il divieto di applicazione analogica *in malam partem* della norma penale, cui quella penitenziaria è senz'altro assimilabile;

D) ritenuta l'ammissibilità del reclamo, il collegio ritiene non poter allo stato procedere all'esame nel merito del gravame dovendosi previa sospensione del giudizio, sottoporre al vaglio della Corte costituzionale le agitate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, secondo comma, dell'o.p.

Quanto alla rilevanza di tali questioni ai fini della decisione, essa risulta di tutta evidenza. La norma della cui legittimità costituzionale si discute, è, infatti, la fonte normativa del provvedimento ministeriale oggetto di reclamo ed è, pertanto di applicazione indispensabile per la definizione dell'odierno giudizio.

La soluzione della questione di legittimità costituzionale appare pregiudiziale alla decisione al reclamo proposto in quanto l'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, secondo comma, dell'o.p. comporterebbe la decadenza del provvedimento impugnato e, quindi, la cessazione della materia del contendere.

Sulla non manifesta infondatezza delle sopraccennate questioni di legittimità costituzionale, valgano le considerazioni che seguono.

L'art. 41-*bis*, secondo comma, dell'o.p. appare illegittimo costituzionalmente per contrasto con l'art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia (e non all'autorità giudiziaria) in potere, mediante la sospensione totale o parziale dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario, di introdurre nei confronti dei detenuti ulteriori restrizioni della libertà

personale. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della più autorevole dottrina costituzionalistica (Vassalli, Pace, Basile) il concetto di libertà personale deve intendersi in senso lato come, peraltro si desume dalla locuzione «qualsiasi altra restrizione della libertà personale» usata dal costituente, non soltanto come libertà fisica, ma anche come libertà morale sì che il singolo individuo non ha solo un diritto alla libertà da ogni costrizione fisica, ma anche da ogni pressione tendente a ridurre la libertà di pensiero e di espressione, a condizionarne la volontà, ad incidere sul suo stato psichico. Alla luce di quanto appena detto non può dubitarsi che anche il detenuto, sebbene privato della libertà fisica a cagione della sua condizione detentiva, conservi pur sempre un diritto, pur se compresso, ad ogni altra espressione della libertà personale, la cui inviolabilità resta garantita dalla riserva di legge e da quella giurisdizionale previste dall'art. 13 della Costituzione. Viziata da illegittimità costituzionale appare pertanto, la norma in esame che attribuisce all'autorità amministrativa, con proprio atto e al di fuori di qualsiasi controllo giurisdizionale, il potere di ulteriormente aggravare, l'ordinario regime detentivo previsto dalla legge ed in concreto applicato con l'ordine di esecuzione della condanna emesso dal giudice, comprimendo i residui spazi di libertà personale del recluso.

Ulteriore censura di illegittimità costituzionale della norma in esame va mossa con riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione che contempla il divieto di trattamenti penali contrari al senso di umanità e non ispirati a finalità rieducativa.

L'obiettivo della rieducazione può essere perseguito soltanto attraverso un'attività trattamentale che sia veramente tale, che non si sostanzi, cioè, soltanto nella mera custodia del detenuto.

Nel momento in cui il legislatore, con la norma in esame, prevede la possibilità di sospensione, addirittura integrale, nei confronti di alcuni detenuti, delle regole di trattamento e degli istituti dell'ordinamento penitenziario rinuncia rispetto a questi ultimi al perseguimento della finalità rieducativa, in una inammissibile deroga al precetto costituzionale.

Ma anche sotto altro riguardo la normativa oggetto di esame risulta in contrasto con il parametro costituzionale di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Il c.d. regime speciale, maggiormente restrittivo rispetto a quello ordinario, la cui possibilità di applicazione a determinati detenuti viene introdotta dall'art. 41-bis, secondo comma, dell'o.p., seppure può essere giustificato da specifiche esigenze di ordine e di sicurezza dettate dalla considerazione della particolare pericolosità sociale espressa dai destinatari, confligge insuperabilmente con il principio della finalità rieducativa della pena, ed, in particolare, con quello della c.d. «individualizzazione» del trattamento, imprescindibile corollario del primo, (v. artt. 1, primo comma, e 13 dell'o.p., diretta emanazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione) laddove se ne consente un'attuazione indiscriminata nei confronti di reclusi individuati unicamente in base al titolo detentivo.

L'art. 41-bis, secondo comma, della Costituzione individua, quali presupposti per farsi luogo a sospensione parziale o totale del trattamento, la ricorrenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica e la sussistenza di titolo detentivo per taluno dei reati di cui al primo comma dell'art. 41-bis dell'o.p.

Va osservato, quanto al primo presupposto, indicato nella norma del tutto genericamente, che i gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica possano anche addursi — come di fatto è avvenuto nel caso di specie — in relazione a situazioni di emergenza e di particolare allarme sociale esterne alla realtà carceraria ed a questa estranee o, quanto meno, non necessariamente collegate. Il legislatore, inoltre, non indica alcun criterio per l'esercizio della facoltà di sospensione di regole trattamentali ed istituti penitenziari.

Viene così legittimata, in violazione del precetto costituzionale, un'applicazione del regime speciale nei confronti di detenuti selezionati esclusivamente con riferimento al titolo detentivo, a prescindere, quindi, da qualsiasi valutazione delle condizioni e bisogni soggettivi, del grado di pericolosità sociale esplicitato, dell'evoluzione della personalità, nonché dell'eventuale percorso rieducativo compiuto che verrebbe in ipotesi vanificato.

Per quanto sin qui esposto, risultano, pertanto, fondate le censure di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma, dell'o.p. per contrasto con gli artt. 13, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio;

Si notifichi alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Si comunichi, inoltre, ai presidenti delle Camere.

Ancona, addì 9 gennaio 1993

Il presidente: GALASSI

Depositato in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il collaboratore di cancelleria: MARCONI

93C0403

N. 178

Ordinanza emessa il 9 gennaio 1993 dal tribunale di sorveglianza di Ancona nel procedimento per l'applicazione del regime detentivo ex art. 41-bis, secondo comma, della legge n. 354/1975, sul reclamo di La Montagna Giuseppe

Ordinamento penitenziario - Condannati per determinati reati - Assoggettabilità, con decreto ministeriale, ad un regime carcerario particolarmente restrittivo - Lamentata violazione del principio che non ammette restrizioni della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria - Incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, secondo comma; d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 13 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza, per deliberate su: istanza di reclamo ex art. 41-bis, nei confronti di La Montagna Giuseppe, nato il 3 febbraio 1957 ad Afragola (Napoli), attualmente detenuto nella casa di reclusione di Fossombrone. In espiatione di pena per il seguente titolo: provvedimento cumulo della procura generale presso Corte d'appello di Napoli 11 aprile 1991 che determina la pena residua espianda in a. 7, m. 3 e gg. 12, L.A. gg. 45. Decorrenza pena: 6 settembre 1989. Fine pena: 3 novembre 1996.

FATTO

Con provvedimento in data 25 novembre 1992, il vice direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, su delega del Ministero di grazia e giustizia, sospendeva, in attuazione dell'art. 41-bis, secondo comma, o.p., così come introdotto dall'art. 19 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nei confronti del detenuto La Montagna Giuseppe (condannato tra l'altro per associazione a delinquere di stampo mafioso e rapina aggravata) l'applicazione di alcune regole di trattamento contemplate dall'attuale normativa penitenziaria. Detto provvedimento veniva notificato in data 3 dicembre 1992 all'interessato il quale, con atto in data 14 dicembre 1992, proponeva impugnazione avverso l'applicazione nei suoi confronti del c.d. «regime speciale» previsto dall'art. 41-bis, secondo comma, o.p. Fissata l'udienza avanti a questo tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 14-ter o.p., l'amministrazione penitenziaria presentava articolata memoria difensiva. All'esito della discussione del reclamo, le parti concludevano come da verbale d'udienza. Il tribunale si riservava.

DIRITTO

Tranne i punti in cui viene indicato il nome dell'imputato («La Montagna Giuseppe» anziché «Castaldo Giuseppe») il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. Ord. n. 176/1993).

93C0405

N. 179

*Ordinanza emessa il 18 febbraio 1993 dalla pretura di Salerno, sezione distaccata di Eboli,
nel procedimento civile vertente tra Provenza Gerarda e Villecco Maria*

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operatività di diritto anche in assenza di trattative relative a nuovo canone - Irragionevole compressione del diritto di proprietà senza alcun bilanciamento per il locatore del sacrificio autoritativamente imposto - Richiamo ai principi delle sentenze nn. 89/1984 e 108/1986.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Esclusione del diritto di recesso dal contratto del locatore, per necessità, alla scadenza dello stesso o nel corso della proroga biennale - Compressione del diritto di proprietà - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi della sentenza n. 22/1980.

**(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359).
(Cost., artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma).**

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva e letti gli atti;

OSSERVA

Con atto di intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida notificato il 15 ottobre 1992, la signora Provenza Gerarda, premettendo di essere proprietaria di un appartamento sito in Battipaglia (Salerno) alla v. Olevano n. 13, terzo piano, concesso in locazione, per uso abitativo, alla signora Villecco Maria in virtù di contratto regolarmente sottoscritto e con decorrenza dall'1 gennaio 1982, e sulla scorta della considerazione che, a norma delle vigenti leggi in materia, il contratto stesso sarebbe venuto a scadenza il 31 dicembre 1993, essendo stato, peraltro, disdetto, per impedirne la ulteriore rinnovazione, con racc. a.r. n. 6302 del 6 ottobre 1992, ricevuta in data 7 ottobre 1992, intimava alla predetta Villecco licenza per finita locazione in ordine al descritto immobile per la indicata data del 31 dicembre 1993 e, nel contempo, la conveniva innanzi a questo giudice per sentir convalidare l'intimata licenza, con il conseguente ordine di rilascio e la fissazione della data per la sua esecuzione; e, in via subordinata, per l'ipotesi di opposizione, per sentir pronunciare ordinanza (provvisoria) di rilascio immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 665 del c.p.c., il tutto, ed in ogni caso, con il riconoscimento del favore per le spese legali, da attribuirsi al procuratore antistatario.

Radicatosi, ritualmente, il contraddittorio, all'udienza prestabilita si costituiva in giudizio l'intimata, la quale instava per il rigetto della domanda e, comunque, di tutte le richieste formulate dalla parte avversa; di contro il procuratore dell'intimante insisteva per l'emanazione dell'ordinanza inimpugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni della convenuta.

Questo giudicante si riservava di decidere sulla anzidetta istanza, concedendo congruo termine per il deposito di note illustrative di parte.

Rileva questo pretore che la fattispecie in considerazione, alla stregua delle prospettazioni delle parti e della controversa interpretazione del disposto di cui all'art. 11 della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (recante «misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica»), meriti un approfondito e pregiudiziale esame in ordine al profilo inerente l'applicabilità ad essa della appena richiamata regolamentazione normativa e, all'esito, in caso di risposta positiva, un'altrettanto incisiva ed attenta analisi in merito alle possibili censure di incostituzionalità che potrebbero investire lo stesso dettato legislativo.

Con riferimento all'individuazione dell'ambito di applicabilità del menzionato art. 11 e, segnatamente, del comma 2-bis, in cui è imposta la proroga coatta biennale del contratto locativo qualora le parti, alla prima scadenza del contratto successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione (14 agosto 1992), non concordino, rideterminandolo liberamente, sulla misura del canone, le problematiche maggiormente rilevanti che hanno affaticato la dottrina e la giurisprudenza si sono incentrate, e che ricoprono una fondamentale importanza ai fini della risoluzione

del caso di specie, sono due: la prima investe l'interpretazione della parte della norma in cui si pone riferimento «alla prima scadenza del contratto successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione»; la seconda concerne direttamente la focalizzazione del meccanismo di operatività della prevista proroga legale.

È, innanzitutto, doveroso operare una precisazione. La previsione della più volte richiamata proroga si atteggia come la previsione di una indiscutibile proroga del contratto e non dell'esecuzione, per cui, secondo l'opinione largamente predominante, essa investe i rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 359/1992, connotandosi come una disposizione di carattere transitorio.

Orbene, nel mentre appare incontrovertibile che la proroga si applica ai contratti in corso con prima scadenza contrattuale successiva al 14 agosto 1992, integrando la fattispecie, esaurientemente, la condizione normativamente contemplata dal comma 2-*bis*, discutibile si profila l'estensibilità della proroga ai contratti pendenti alla predetta data e già rinnovatisi in tempo pregresso con scadenza (successiva alla prima) a verificarsi posteriormente all'indicato momento discrezionale temporale. È appena il caso di specificare l'essenzialità della risoluzione di questo *punctum pruriens*, dal momento che, nell'ipotesi che ci occupa, il contratto in discussione si era già rinnovato per due volte e soltanto in relazione alla terza scadenza (successiva al 14 agosto 1992) è stata intimata licenza per finita locazione.

Ritengo il decidente che, in relazione al fondamento giustificativo dell'intervento di proroga (ovvero di graduare, in generale, il passaggio da una disciplina con sistema vincolato ad una disciplina che preveda un regime di mercato tendenzialmente libero, in cui la regolamentazione del rapporto locativo sia rimesso all'esclusiva volontà dei contraenti) e alla correlazione sistematica delle disposizioni contenute globalmente nella norma in esame, anche ponendo mente agli interventi legislativi del passato in tema di proroga delle locazioni, e fronteggiando quello che deve valutarsi come un infortunio di coordinamento letterale, la definizione di «prima scadenza del contratto» deve intendersi in senso cronologico e temporale, e non con una valenza tecnica e contrattuale, per cui nella proroga devono ricomprendersi anche i contratti con scadenze rinnovate successive al 14 agosto 1992.

Come conservato, infatti, da un raffinato orientamento dottrinale la circostanza che la norma si richiama specificamente alla prima scadenza del contratto «successiva all'entrata in vigore della legge» implica e lascia trasparire che la volontà del legislatore si sia intesa rivolgere indiscriminatamente a tutte le locazioni pendenti *de iure* alla predetta data, ovvero ai rapporti già in corso, perché altrimenti non sarebbe stata necessaria una tale puntualizzazione.

Superato ermeneuticamente questo primo scoglio, è il memento ora di affrontare l'altra tormentata questione sulla natura del procedimento di operatività della proroga coatta, ovvero quella della risoluzione del dilemma del se trattasi di una «proroga automatica e generalizzata» oppure di una «proroga particolare e condizionata» (cfr. pret. Napoli, ord. 13 novembre 1992, in Rass. equo canone 1992, 397).

Al riguardo si sono sbizzarrite le tesi più disparate: 1) secondo alcuni la proroga legale sarebbe applicabile di diritto in maniera indiscriminata, senza necessità di alcuna richiesta delle parti interessate e senza alcuna prova del mancato disaccordo per il rinnovo del contratto (indirizzo propendente per la c.d. «proroga secca o incondizionata», al quale, peraltro, aderisce anche la procuratrice dell'intimata nel giudizio *de quo*, invocando, pertanto, il rigetto dell'istanza di emanazione dell'ordinanza *ex art. 665 del c.p.c.*) (v. per tutti in giurisprudenza, Pret. Milano 10 novembre 1992, est. Tateo, in Giustizia civ. 1992, 2904, con nota adesiva di Nunzio Izzo); 2) ad avviso di altri la proroga legale sarebbe suscettibile di applicazione soltanto nell'ipotesi in cui sia stata concretata una trattativa tra le parti o, quantomeno, una manifestazione di disponibilità del locatore a stipulare un nuovo contratto (c.d. proroga condizionata dalle parti) (v. in giurisprudenza, pret. Milano, 20 ottobre 1992, est. Vitali, in foro it. 1992, 3161 e segg. con nota di Piombo); 3) secondo l'opinione di altri ancora la proroga troverebbe applicazione anche se non si sia realizzata alcuna trattativa *inter partes*, purché il giudice tenti, in sede giudiziaria, l'accordo tra le parti per il rinnovo (c.d. proroga condizionata dall'intervento del giudice); 4) ad avviso di altri, infine, la proroga si applicherebbe a favore del conduttore che la invochi, a condizione che vi sia stata una comunicazione del locatore ovvero una richiesta dello stesso conduttore, anche in mancanza di risposta della controparte (trattasi di orientamento esprimente una sottospecie di quello *sub 2*).

A parere di questo pretore appare condivisibile il primo indirizzo, peraltro ampiamente accolto nella giurisprudenza già dipanatasi sul punto.

In effetti — come tra l'altro, oculatamente evidenziato dalla migliore dottrina — l'art. 41, comma 2-*bis*, in discorso non prevede alcuna prescrizione sui modi e sui tempi dell'eventuale trattativa tra le parti, né impone di far luogo ad un preventivo tentativo di conciliazione, ed, inoltre, non contempla alcuna sanzione a carico della parte che non abbia voluto addivenire all'intesa in deroga, e non subordina ad alcuna attività di natura precontenziosa sia la proponibilità della domanda giudiziale di rilascio da parte del locatore, sia la proponibilità dell'eccezione di proroga legale da parte del locatario.

La vasta portata ed il tenore secco della norma in oggetto manifesta che, in fondo, quel che rileva sufficientemente, allo scopo di far scattare l'efficacia immediata della proroga biennale, è un dato di fatto che si connota come negativo, ovvero che il contratto non venga a scadere secondo la prescrizione normativa (ossia successivamente al 14 agosto 1992) e non sia stato raggiunto alcun accordo in deroga, non interessando (in difetto di un'esplicitazione sul punto del legislatore) se a seguito di fallimento della intestata trattativa od anche in manzanza di un qualsiasi approccio tra le parti o di una qualunque iniziativa bilaterale o semplicemente unilaterale. Pertanto, sempre sulla scia della dottrina più accreditata, può sostenersi che la proroga biennale deve ritenersi presupposta dal locatore in sede di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione, naturalmente riferibile ad una scadenza successiva alla data innanzi richiamata, così come deve reputarsi opponibile la relativa eccezione ad opera del locatario, senza che quest'ultimo sia onerato dall'incombente di dover fornire la prova dell'esito negativo della preventiva trattativa.

Sull'onda di tali argomentazioni appare fondatamente sostenibile che la proroga coatta sia sollevabile, sotto la forma di eccezione, sempre dal conduttore, pure nella fase di merito ed anche allorquando sia stata emanata, all'esito della fase di cognizione superficiale o sommaria, ordinanza ex art. 665 del c.p.c. anteriormente al 14 agosto 1992 in ordine ad una scadenza posteriore a tale «fatidica» data, e, peraltro, sentita altrettanto degna di adesione la considerazione secondo cui la predetta proroga sia eccepibile dal conduttore anche come motivo legittimante la proposizione di opposizione all'esecuzione, nel momento in cui il titolo esecutivo (sia esso sotto forma di titolo provvisorio, riconducibile alla condanna con riserva enucleata nel menzionato art. 665 del c.p.c., sia esso nella sua caratterizzazione di titolo definitivo) abbia conosciuto la sua formazione in epoca antecedente alla data cruciale ripetutamente ribadita, ancorché in relazione ad una data successiva all'anzidetta: tale ultima riflessione si collega al principio, abbracciato dalla prevalente giurisprudenza, in virtù del quale la proroga sopravvenuta, non essendo possibile farla valere all'atto della formazione del titolo, non viene ad essere coperta dal velo del giudicato. In definitiva, ad avviso di questo decidente, tenendo presente la scadenza per la quale è stata intimata la licenza nel caso in esame (31 dicembre 1993) e il meccanismo di operatività della disposta proroga legale (improntato ad automaticità), non può esservi dubbio che il contratto oggetto del giudizio di cui trattasi rientra nella sfera di applicabilità della proroga stessa. Senonché, optandosi per l'appena cennata soluzione ermenutica, l'intimante, a mezzo del suo procuratore, per l'eventualità in cui ci si fosse schierati per tale orientamento, ha adombrato sospetti di incostituzionalità, adducendo «che ogni attività normativa tendente alla sottrazione del potere e del diritto di iniziativa economica e privata ed alla libera disposizione delle commesse facoltà, quale è quella mirante a prorogare rapporti giuridici di natura privatistica, non sfuggirebbe a censura di incostituzionalità, alla luce degli insegnamenti della Corte costituzionale, che, con alcune pronunzie, proprio *in subiecta materia*, ha affermato fortemente il principio enunciato».

I dubbi che possono insorgere circa la compatibilità costituzionale della norma in discorso (art. 41, comma 2-*bis*, della legge n. 359/1992), con riferimento alla fattispecie oggetto della controversia e, quindi, correlandosi ad una evidente rilevanza in ordine all'esito del giudizio, ineriscono i parametri enucleati negli artt. 3, 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Carta fondamentale.

Ad avviso del giudicante, però, sull'onda dell'insegnamento della stessa Corte costituzionale, appare manifestamente infondata la questione correlata al disposto dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui si sostiene che i contratti conclusi nello stesso periodo fra proprietari e locatari appartenenti a qualsiasi condizione economica rimangono assoggettati o meno ad un regime di proroga coatta a seconda del momento in cui si verifica la scadenza contrattuale, ovvero a seconda della mera circostanza temporale in virtù della quale per il contratto locativo sia stata prevista una scadenza naturale antecedente o posteriore al 14 agosto 1992, data di entrata in vigore della legge sui cc. dd. «patti in deroga». Conseguentemente con riferimento ai primi, i locatori, dopo il decorso del periodo utile per la intimazione della disdetta e la successiva cessazione *de iure* del contratto, rimangono svincolati dall'applicazione della proroga biennale del contratto stesso, la cui protrazione avviene solo *de facto* fino all'attualizzazione del momento utile per l'esecuzione in relazione al termine fissato ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392/1978; in relazione ai secondi,

invece, mercè la sola circostanza che la scadenza del contratto, riferita all'esaurimento del termine della disdetta già tempestivamente intimata al locatario, sia venuta a coincidere con la stessa data di entrata in vigore della legge n. 359/1992 ovvero con una data successiva che si ricomprensca nell'intervallo temporale del quadriennio previsto come periodo di durata minima del contratto; i locatori subiranno la protrazione legale del contratto, che, sorto con la previsione di una determinata durata, conoscere una diversa scadenza allungata a prescindere dall'esplicitazione di una volontà negoziale in merito.

Senonché, con riferimento a fattispecie analoghe, lo stesso giudice delle leggi ha ritenuto la questione, per l'appunto, manifestamente infondata, dal momento che, non solo rientra nella discrezionalità del legislatore individuare la data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo, essendo connaturale alla generalità delle leggi la demarcazione temporale, in relazione al principio sancito dall'art. 73, ultimo comma, della Costituzione, ma, soprattutto, perché, in una materia come quella locatizia, non può prescindersi dalla previsione di un momento di raccordo tra il vecchio ed il nuovo regime, per cui l'individuazione di una fase transitoria è riconducibile alla razionalità di una scelta legislativa idonea a disciplinare, attraverso la previsione di un sistema normativo intermedio, il passaggio ad un definitivo assetto dei rapporti locativi, con la conseguenza che non appare completamente illogica l'individuazione di scadenze differenziate per contratti iniziati in momenti temporalmente differenti (cfr. Corte costituzionale ordinanza 18 febbraio 1988, n. 196; ed anche Corte costituzionale n. 251/1983 e 33/1985).

Peraltro non può sottacersi che la stessa Corte costituzionale, con la pronuncia del 5 aprile 1984, n. 89, ha ribadito che la scelta di una proroga generalizzata ovvero prevista solo a vantaggio di determinate categorie implica il legittimo esercizio dei poteri discrezionali del legislatore.

Maggiormente problematico si prospetta l'esame dell'incidente di costituzionalità in relazione alla valutazione della sussistenza o meno di una giustificazione in linea con i parametri costituzionali e, segnatamente, con quello contemplato dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione, della imposizione autoritativa di una proroga coatta indiscriminata, così come concentrata nell'art. 11, comma 2-bis, della legge n. 359/1992.

Da parte di qualche orientamento giurisprudenziale, (v. pret. Roma, 25 novembre 1992, in rass. equo canone 1992, 371 e ss.), già espresso sul punto, si è ritenuto che tale giustificazione è rinvenibile nel carattere straordinario e temporalmente limitato della proroga in discorso che, -- guardando al fondamento della normativa -- tenderebbe a garantire un passaggio graduale e dilazionato da un regime fondamentalmente vincolistico, agganciato all'equo canone, ad un regime di sostanziale libertà negoziale nella quantificazione del canone quale controprestazione della concessione in godimento dell'immobile adibito ad uso abitativo, così come introdotto con le norme riportate ai commi primo e secondo dell'art. 11 della più volte menzionata legge. E, sempre secondo il prospettato indirizzo, il certo sacrificio al quale rimarrebbe assoggettato il diritto alla proprietà privata sarebbe adeguatamente compensato dai vantaggi usufruibili dalla categoria dei locatori in virtù della totale ed immediata abrogazione dell'equo canone per gli immobili di nuova costruzione (ai sensi dell'art. 11, primo comma) e della eventualità di concordare alle scadenze dei contratti in corso *de iure* o, comunque, per i contratti stipulati successivamente al 14 agosto 1992 (ai sensi dell'art. 11, secondo comma) corrispettivi rapporti agli effettivi valori applicati all'ambito del mercato immobiliare.

Senonché, secondo il parere di questo pretore, sembra piuttosto che con la previsione del comma 2-bis del cit. art. 11 il legislatore abbia inteso, in un certo modo, «sanzionare» la resistenza delle parti a pervenire alla conclusione di un accordo in deroga, colpendo, però, in pratica il solo locatore, presupponendo implicitamente che l'esito negativo del patto in deroga debba indispensabilmente imputarsi solo a quella parte contrattuale, comprimendo, in tal modo, ingiustificatamente, le esplicazioni del suo diritto di proprietà, senza, peraltro, prevedere, con riferimento alla sola ipotesi della proroga coatta (che va, comunque, esaminata disgiuntamente dal corpo delle altre due disposizioni contenute nello stesso art. 11) un meccanismo di bilanciamento del sacrificio autoritativamente imposto (cfr. anche, l'art. 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo).

Bene è stato detto in dottrina, procedendo ad una rapida comparazione delle strutture normative, che si prospettava fondata su un principio di maggiore ragionevolezza la previsione del sistema individuato dall'art. 1, commi 9-bis e segg., della legge n. 118/1985, poi dichiarato costituzionalmente illegittimo (cfr. sent. 22 aprile 1986, n. 108), che, ancorché con riferimento ai contratti destinati ad uso diverso dall'abitativo, sanciva la possibilità di compensare con un adeguamento del canone il sacrificio derivante in capo al locatore per effetto della imposizione di una nuova proroga legale.

Invero a seguito della nota pronuncia n. 108/1986 il giudice delle leggi sembra aver voluto statuire che non possa più operarsi una razionale distinzione tra proroghe legali tollerate e non, e, comunque, ha inteso ribadire che non può prescindersi, nell'imposizione autoritativa di un allungamento dei contratti locativi, dal prevedere quale funzione sociale si ricollegli alla protrazione imperativa, qualificandosi questo come l'unico ostacolo eccezionale alla libera gestione della cosa privata, così come desumibile dal chiaro disposto dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

Orbene, nell'ipotesi della proroga legale contemplata dalla legge n. 359/1992 non è individuata alcuna funzione sociale alla quale possa essere ricondotto, a mò di giustificazione razionale, il sacrificio addossato al locatore di dover vedere allungato di altri due anni il contratto concluso nell'esplicazione della piena e libera autonomia contrattuale.

Nel sistema della legge sui patti in deroga è, infatti, prevista una possibilità alternativa nei riguardi del locatore: a questi è demandata la facoltà di concludere un contratto in virtù di un accordo in deroga per la determinazione del canone libero, oppure è previsto l'assoggettamento dello stesso all'osservanza della proroga coatta biennale, con il conseguente effetto automatico della soppressione della facoltà di disdetta alla prima scadenza, per cui non si vede, argomentando in termini razionali, quale funzione, sotto il profilo del perseguimento degli interessi generali, può conferirsi ad una sorta di sanzione di fatto, conseguente all'omessa conclusione del nuovo contratto, che veste i panni di quella che, argutamente, è stata ritenuta, in effetti, una proroga generalizzata «mascherata».

Pertanto, alla luce dei profili innanzi esposti, si rivela come non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale — in relazione all'art. 42, secondo comma, della Costituzione — dell'art. 11, comma 2-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che prevede una proroga biennale alla prima scadenza del contratto di locazione successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione nell'ipotesi di mancato raggiungimento di accordo sul canone, perché comportante un'ingiustificata, indiscriminata e irrazionale compressione del diritto di proprietà unitamente alle ordinarie facoltà di godimento in cui esso si esplica.

È appena il caso di evidenziare la rilevanza della questione nel presente giudizio, dal momento che dall'operatività (come invocata dalla parte intimata) o meno della proroga coatta, una volta chiaritosi che trattasi di «proroga automatica», nei sensi di cui innanzi, dipende la convalidabilità dell'intimata licenza, ancorché con riserva delle altre eccezioni sollevate dalla parte convenuta.

Ma, ad avviso del decidente, si prospetta come non manifestamente infondata anche l'altra questione, peraltro dipendente dalla soluzione della prima e chiaramente rilevante nell'ipotesi di mancato accoglimento della predetta, in virtù della quale si profilerebbe l'incostituzionalità sempre dell'art. 11, comma 2-bis, della legge citata, nella parte in cui non contiene la previsione del diritto di recesso del locatore alla scadenza naturale del contratto, o, comunque, nel corso della proroga coatta biennale, qualora sussista la necessità di disporre dell'immobile oggetto del contratto per adibirlo ad una delle destinazioni o per effettuarvi le opere rispettivamente contemplata negli artt. 29 e 59 della legge n. 392/1978.

La mancata previsione di una tale «valvola di salvaguardia», come efficacemente è stata qualificata in dottrina, infatti, appare irragionevole e, comunque, ingiustificata, con la conseguente intollerabilità della compressione del diritto di proprietà e la derivante incompatibilità con la garanzia prevista dall'art. 42 della Costituzione.

Al riguardo appare sufficiente ricordare che anche quando la Corte costituzionale era tollerante verso le proroghe legali, ne subordinava la legittimità alla previsione del riconoscimento della facoltà di recesso al locatore in presenza di sue esigenze apprezzabili di vita e di lavoro, ora normativizzate negli artt. 29 e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Peraltro è opportuno considerare che, in ordine al complesso delle proroghe legali dei contratti di locazioni nel periodo vincolistico, era stata sempre ammessa la possibilità del predetto «recesso» collegato a fondamentali esigenze del locatore, secondo il limpido disposto dell'art. 4 della legge n. 253/1950, facoltà non più prevista dall'ordinamento e non richiamata dalla legge n. 359/1992.

Al riguardo appare conferente riportare quanto sostenuto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 22 febbraio 1980, n. 22: «nel complessivo sistema vincolistico... l'istituto della necessità come causa di cessazione della proroga legale ha assunto nella comune interpretazione adeguatrice carattere strumentale per la composizione dei contrapposti interessi, prevalendo, di regola, quelli dei conduttori, che rimangono sacrificati di fronte all'esigenza del locatore proprietario di ottenere la disponibilità dell'immobile in caso di necessità» (cfr., anche, Corte costituzionale n. 132/1972 e Corte costituzionale n. 300/1983).

Né l'ostacolo della mancata previsione esplicita dell'anzidetta facoltà di recesso appare superabile, ritenendosi, con estensione interpretativa analogica, operante al riguardo l'istituto del diniego di rinnovazione incluso nell'art. 11, secondo comma, seconda parte, della legge n. 359/1992, dal momento che tale meccanismo è applicabile, quanto al suo ambito di operatività, solo alla scadenza quadriennale dei contratti conclusi in virtù della prima parte della stessa disposizione normativa. Peraltro, come pure è stato ritenuto in giurisprudenza (cfr. la cit. pretura Roma 25 novembre 1992), il prospettato diniego di rinnovo, operando nei limiti precisati, potrebbe soltanto consentire al locatore di evitare l'ingresso del contratto nel regime di proroga, ma non già di farlo cessare, «medio tempore», durante il decorso del biennio per una sopravvenuta esigenza di necessità. Tra l'altro l'inoperatività del menzionato meccanismo di diniego di rinnovo in relazione all'ipotesi di cui al comma 2-bis, deriva dal carattere eccezionale della previsione dell'istituto, con la conseguenza che la relativa norma non appare suscettibile di subire estensioni non contemplate dalla medesima per la fattispecie considerata.

Risulta, inoltre, con riferimento all'omessa previsione della facoltà di recessione per i contratti prorogati *ex lege* violato anche il parametro costituzionale di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione, relativo alla salvaguardia del fondamentale diritto di difesa, derivando l'impossibilità per il locatore di far valere in giudizio esigenze di vita e di lavoro particolarmente qualificate e degne di tutela, sempre salvaguardate dalla precedente legislazione vincolistica, come innanzi detto, ed apprezzabilmente valutate anche in ordine alla fase di esecuzione del provvedimento di rilascio, come può evincersi dal disposto degli artt. 2 e 3 della legge n. 61/1989.

La questione prospettata è rilevante nel presente giudizio, in quanto la licenza, correlata al contenuto dell'intimata disdetta, si fonda sull'esigenza, manifestata da parte del locatore, di adibire l'immobile ad uso proprio, riconoscendosi in tale intenzione la sussistenza di uno stato di necessità personale del locatore, per cui, nel caso in cui non dovesse essere fondata la questione di costituzionalità principale innanzi prospettata, e dovesse, invece, essere accolta quella da ultimo evidenziata, potrebbe, comunque, valutandosi l'esistenza di tutte le altre richieste condizioni, adottarsi il provvedimento di rilascio per l'addotta e comprovata necessità del locatore, non senza aver prima disposto il mutamento del rito *ex art.* 48 della legge n. 392/1978.

In definitiva, alla stregua delle argomentazioni svolte, non possono che ritenersi rilevanti e non manifestamente infondate le prospettate questioni di costituzionalità inerenti l'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, nei sensi innanzi profilati, eccepite dal procuratore dell'intimante e considerate in modo più ampio *ex officio* da questo giudicante con l'adozione delle conseguenti statuizioni di cui al dispositivo e la verifica della sospensione della presente controversia in relazione alla fase sommaria, dipendendo ogni pronuncia, da adottarsi all'esito di essa, dalla risoluzione della sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale, prima di far luogo alle ulteriori disposizioni in ordine alla successiva fase per la decisione nel merito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso iscritto al n. 12310/1992 r.a.c.c. di quest'ufficio pendente tra Provenza Gerarda e Villecco Maria;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, di cui in parte motiva, dell'art. 11, comma 2-bis, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione;

Ordina: 1) la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alle prove degli adempimenti di seguito indicati; 2) la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri; 3) la comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Eboli, addì 18 febbraio 1993

Il pretore: CARRATO

N. 180

*Ordinanza emessa il 4 dicembre 1992 dalla Corte di appello di Palermo
nel procedimento civile vertente tra Intravaia Giacomo e comune di Monreale*

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici - Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili in base alla media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento - Esclusione dell'applicazione di detta disciplina ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Ingiustificato deteriore trattamento dell'espropriato che agisce giudizialmente rispetto a quello che ricorre alla cessione volontaria del bene espropriato, con conseguente incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, che l'indennizzo debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 5/1980, 223/1983, 231/1984, 530/1988 e 216/1990.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo comma; legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, secondo comma).
(Cost., artt. 3, 24 e 42).

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 323/87 del r.g. cont. civ. di questa corte di appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 27 novembre 1992 e promossa in questo grado da Intravaia Giacomo, domiciliato elettivamente in Palermo, piazza L. Sturzo n. 40, presso lo studio dell'avv. Mario Nicolosi, che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione, attore, contro il comune di Monreale, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Sciortino, convenuto:

L'etti gli atti e sentito il relatore;

Ritenuto che la causa ha per oggetto la determinazione della indennità dovuta all'attore per l'espropriazione di due fabbricati siti all'interno del perimetro urbano del comune di Monreale e che pertanto, ai fini della determinazione dell'indennità, devono valutarsi sia i fabbricati che il suolo su cui sorgevano, che aveva indiscutibilmente destinazione edificatoria;

che per la decisione della controversia deve farsi quindi applicazione dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha stabilito un nuovo criterio di determinazione dell'indennità di esproprio per le aree edificabili;

Ritenuto che l'attore, nella comparsa conclusionale, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, perchè sarebbe in contrasto con gli artt. 42, terzo comma, 3, primo comma, e 53 della Carta costituzionale;

che la questione, se appare manifestamente infondata sotto il profilo del presunto contrasto con l'art. 53 della Costituzione (giacchè tale norma — che sancisce il principio di uguaglianza dei cittadini anche per quanto riguarda il regime tributario — concerne, appunto, le imposizioni tributarie, mentre la norma in esame, anche se appare penalizzante per gli espropriati, come si dirà meglio oltre, non disciplina il regime impositivo), non lo è invece in relazione alle altre norme della Costituzione la cui violazione è denunciata dall'attore nonché in relazione all'art. 24 della Costituzione;

Ritenuto infatti per quanto attiene alla violazione dell'art. 42, terzo comma della Costituzione, che, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 5/1980, 223/1983, 231/1984, 530/1988 e 216/1990), detto art. 42, pur se non garantisce all'espropriato il diritto ad una indennità commisurata al valore di mercato del bene ablati in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare, riconosce che l'indennità non può essere fissata in misura irrisoria o meramente simbolica, il cui ammontare non può scendere sotto il livello di congruità e deve essere determinato applicando validi e logici criteri di estimo;

che applicando il criterio di cui al citato art. 5-bis secondo il quale la indennità di espropriazione è la risultante della media tra il valore di mercato ed il reddito dominicale rivalutato, ridotta al quaranta per cento, si perviene ad una indennità di espropriazione del tutto incongrua, corrispondente, cioè, a circa il 30% del valore di mercato dell'area espropriata, che non può certo considerarsi giusto ristoro;

Rilevato che ciò si verifica, in primo luogo, perché il legislatore sostituendo, come elemento per la stima dell'area, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio di cui alla legge n. 2892/1885 il reddito dominicale, sia pure aggiornato, ha fatto riferimento ad un elemento del tutto disomogeneo e quindi tale da portare a risultati aberranti in quanto il reddito dominicale è proprio dei terreni agricoli, il cui valore è notevolmente inferiore rispetto a quello delle aree edificabili, e la cui determinazione avviene peraltro mediante un metodo di accertamento che prescinde dalla individuazione del reddito effettivo;

Ritenuto che l'art. 5-bis suddetto, nella parte in cui condiziona la riduzione del 40% della indennità alla mancanza di accettazione della indennità provvisoria indicata dall'espropriante ovvero della indennità definitiva fissata dalla commissione provinciale, in concreto, per un aspetto, avrebbe un sostanziale carattere sanzionatorio e punitivo della volontà del proprietario di non accettare l'indennità offerta e di non voler addivenire alla cessione volontaria, e, per questo profilo, sarebbe in violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, cui è del tutto alieno ogni carattere affittivo dell'espropriato;

che, per altro verso, tale carattere sanzionatorio sarebbe gravemente lesivo del diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto, operando come sanzione punitiva nei confronti del proprietario espropriato che non intenda accettare la indennità offertagli, indubbiamente coarta questi che, per evitare tale sanzione, sarebbe costretto a non esercitare il suo diritto di difesa e a non proporre l'opposizione alla stima di cui all'art. 19 della legge n. 865/1971;

Atteso, inoltre, che l'applicazione di detto criterio normativo di liquidazione della indennità di espropriazione di certo introdurrebbe una evidente, irrazionale disparità di trattamento tra i proprietari di aree edificabili oggetto del provvedimento di espropriazione che, come già evidenziato, si vedranno liquidate una indennità corrispondente al 30% circa del valore del bene espropriato ed i proprietari di aree aventi le stesse caratteristiche e poste nella stessa zona i quali possono disporre in regime di libera contrattazione e ottenere così il valore di mercato pieno, sicché l'applicazione di detta norma importerebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione, già per altro dichiarata dalla Corte costituzionale in analoghe fattispecie con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5;

Atteso che altro profilo di incostituzionalità dell'art. 5-bis, sesto comma, della citata legge n. 359/1992, in relazione all'art. 3 della Costituzione, di non manifesta infondatezza, vi sarebbe, stante che tale nuova norma ha creato una irragionevole e grave disparità di trattamento tra gli espropriati che hanno accettato la indennità loro proposta convenendo la cessione volontaria ovvero proprietari la cui indennità sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, e gli altri soggetti espropriati con lo stesso procedimento di espropriazione, la cui opposizione alla stima, per varie vicissitudini giudiziarie non imputabili agli stessi opposenti, non si sono ancora concluse con sentenza passata in giudicato e che quindi si vedranno applicare il nuovo criterio di determinazione dell'indennità, venendo così a percepire soltanto il 30% circa di quanto hanno percepito i primi;

Ritenuto ancora che non appare manifestamente infondata la questione di incostituzionalità della disposizione normativa in esame perché determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione tra espropriati nei cui confronti, al momento della sua entrata in vigore, è stato emesso il decreto di espropriazione che ha importato la perdita del diritto di proprietà del bene espropriato, i quali non possono quindi più convenire la cessione volontaria senza subire la riduzione del quaranta per cento dell'importo determinato mediando tra il valore venale e reddito dominicale rivalutato, e proprietari invece nei cui confronti nello stesso procedimento non è stato ancora emesso il decreto ablativo e che quindi accettando l'indennità offerta e convenendo la cessione volontaria ben possono evitare la decurtazione del 40% dell'ammontare della indennità di espropriazione;

Ritenuta la rilevanza di tali questioni ai fini della decisione nella causa;

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, primo comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3 e 24, della Costituzione, e dell'art. 5-bis, secondo comma della stessa legge, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e ordina la immediata trasmissione, a cura della cancelleria, degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, addì 4 dicembre 1992

Il presidente: NASCA

Depositato nella cancelleria della prima sezione civile della Corte il 9 marzo 1993.

Il collaboratore di cancelleria: ZINNANTI

93C0407

N. 181

Ordinanza emessa il 22 dicembre 1992 dal tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di differimento pena sull'istanza di Alfeo Giorgio

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di differimento pena all'udienza del 22 dicembre 1992, premesso che il detenuto Alfeo Giorgio, nato il 5 gennaio 1963 a Verona, residente a Chatillon, via Martiri della Libertà n. 47, in espiatione pene mesi 10 di reclusione inflitagli con sentenza 13 aprile 1992 del pretore di Aosta e 3 febbraio 1992 corte di appello di Torino difeso dall'avv. di uff. Foti del Foro di Torino;

Visto il parere favorevole del p.g.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

OSSERVA

Rilevato che Alfeo Giorgio ha avanzato istanza di differimento dell'esecuzione della pena, rientrando nella previsione dell'art. 146 del c.p. così come modificato dal recente d.-l. 12 novembre 1992, n. 431;

che tale intervento legislativo ha ampliato l'ambito della disciplina del rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, inserendovi il seguente principio: «Nel primo comma dell'art. 146 del codice penale è aggiunto il seguente numero: La esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita: se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, primo comma, del codice di procedura penale»;

che il sopracitato art. 286-*bis* del c.p.p., definisce in questi termini i casi di incompatibilità con lo *status* detentionis: «L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria»;

Rilevato che ne risulta sconvolto il preesistente assetto voluto dal legislatore del 1930 che, mediante il ricorso allo strumento del «rinvio facoltativo» (art. 147 del c.p.), consentiva all'organo giurisdizionale competente di valutare caso per caso, eventualmente con il supporto di idonea perizia medica, la concreta necessità di differire l'esecuzione della sanzione penale, evitando di incorrere in apodittiche generalizzazioni.

Tale sistema normativo, che tutelava lo specifico interesse di tutti i malati (ivi compresi gli affetti da H.I.V.) che si trovassero «in condizioni di grave infermità fisica» (art. 147, n. 2, del c.p.), appariva conforme alla lettera ed allo spirito del dettato costituzionale, come riaffermato dalla Corte di cassazione nella pronuncia n. 2136 del 7 maggio 1991.

Integrale rispetto trovata il principio secondo cui «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» di cui all'art. 2 della Carta costituzionale, assicurando comunque una generale tutela penale ai soggetti titolari degli interessi lesi o minacciati dalle fattispecie criminose commesse — o commissibili — da autori trovantesi nelle condizioni enumerate nell'art. 286-*bis* del c.p.p., esigenza che poteva venir variamente compressa o addirittura sacrificata solo allorquando collidesse con diversi principi di pari rilevanza e dignità, di volta in volta individuati in concreto dagli organi giurisdizionali.

Piena osservanza si garantiva inoltre al principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3), e ciò sotto un triplice profilo:

A) ribadendo come le pene inflitte dai competenti organi giurisdizionali debbano essere eseguite nei confronti di tutti coloro che le hanno riportate, con esclusione di categorie di «intoccabili» aprioristicamente stabilite;

B) evitando differenziazioni tra i soggetti affetti da HIV e/o AIDS conclamata e coloro che sono preda di infezioni e malattie dal medesimo esito infausto ai quali, pur in presenza degli stessi presupposti anche in merito ai tempi di evoluzione della patologia in atto, non è estesa questa più favorevole disciplina;

C) salvaguardando una uniformità di trattamento tra titolare dell'interesse protetto e autore del fatto di reato affetto da infezione da HIV con la mancata previsione di un astratto «diniego di tutela» del primo causa le particolari condizioni del secondo, al di fuori di uno specifico accertamento da parte dell'autorità a ciò preposta.

Neppure potevano dirsi violati i basilari principi secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27) e la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32) dal momento che, qualora il soggetto potesse giovare, in libertà, di cure e terapie indispensabili non praticabili in stato di detenzione — neppure mediante ricovero in ospedali civili od in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 o.p. — ovvero, ancora, a cagione della gravità delle condizioni, l'espiazione della pena si appalesasse in contrasto con il senso di umanità, soccorreva sempre l'istituto del c.d. differimento facoltativo (art. 147 del c.p.) che permetteva di ovviare tempestivamente a tali situazioni abnormi;

Rilevato che l'innovazione legislativa del d.l. 12 novembre 1992, n. 431, inserendo questa nuova ed autonoma ipotesi di rinvio obbligatorio in aggiunta alla originaria previsione limitata alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi (art. 146 del c.p. nn. 1 e 2), ha di fatto mescolato situazioni radicalmente distanti fra loro, l'una connotata da una rinuncia definitiva all'applicazione della sanzione penale, le altre incidenti sulla pretesa punitiva solo in termini di momentanea sospensione, per fatti, quali la gravidanza o la nascita di un bambino da meno di sei mesi, che non sono a tutta evidenza «una grave infermità fisica»;

Rilevato che è stata in tal modo introdotta per i soggetti che versano nelle condizioni di cui all'art. 286-*bis*, primo comma, del c.p.p. (in quanto richiamato dall'art. 146, n. 3, del c.p.) una ingiustificata — a parere di questo tribunale — clausola di immunità penale, una sorta di astratta previsione di non assoggettabilità a sanzione, spogliando una specifica categoria di persone della soggettività attiva penale;

Rilevato che l'attuale sistema normativo sembra presentare aspetti di incostituzionalità, contrariamente a quanto sopra evidenziato con riferimento alla pregressa disciplina.

Il dibattuto d.-l. n. 431/1992 pare innanzitutto porsi in contrasto con l'art. 2 della Costituzione, laddove viene a smentire l'assunto di una generalizzata tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, quantomeno nei confronti di coloro i cui interessi risultino aggrediti da chi trovasi nelle condizioni descritte dal decreto stesso, che si vedono privati di efficace tutela penale in assenza dello strumento che ne assicura la necessaria forza intimidatrice.

Più evidente si manifesta il contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della nostra Carta costituzionale.

Irragionevole appare la discriminazione dei malati «comuni» rispetto agli affetti da HIV (in particolare ove si rifletta che la scienza medica riscontra i medesimi caratteri di gravità, irreversibilità ed ingravescenza — tipici della patologia da HIV — anche nella maggior parte delle malattie di tipo neoplastico ed in alcune forme patologiche di tipo cronico, come la malattia diabetica).

Del pari ingiustificata la creazione di una categoria di individui sottratta (nel senso sopravvissuto) al generale assioma per cui le pene inflitte vanno eseguite nei confronti di tutti coloro che le hanno riportate, nonché il fatto che nella comparazione fra l'interesse del soggetto leso e quello dell'autore di reato affetto da HIV debba sempre soggiacere il primo, indipendentemente da una più approfondita analisi del caso di specie;

Rilevato che il nuovo orientamento normativo non può dirsi più aderente al dato costituzionale neppure sotto il profilo del rispetto degli artt. 27, terzo comma, e 32, primo comma, poiché l'esito della esperienza medico-scientifica in materia rivela come l'infezione da HIV presenti caratteri di estrema dinamicità e varietà di situazioni, in rapporto alle quali va concretamente provato che l'applicazione della pena leda il fondamentale diritto alla salute o si risolva in un trattamento contrario al senso di umanità (prescindendo dai casi in cui la cessazione delle cure e della assistenza comunque assicurate dalle strutture carcerarie si tradurrà in danno di quei soggetti che si vogliono invece favorire).

Con ben diversa puntualità la problematica sovraesposta era stata recepita nella circolare 3370/5770 del Ministero di grazia e giustizia del 25 luglio 1991 — avente appunto per oggetto «I detenuti affetti da sindrome da HIV» — dove, dato atto della notevole variabilità ed incostanza del quadro clinico delle infezioni da HIV, si rimandava al giudizio degli organi competenti, investiti dal «difficile compito di valutare, nei singoli casi, la sussistenza delle condizioni che consentono il permanere del soggetto in ambiente carcerario o che ne consigliano il trasferimento presso il domicilio o in una struttura esterna»;

Rilevato pertanto che la invocata disciplina del rinvio obbligatorio della pena per gli affetti da HIV e/o AIDS conclamata — come modificata a seguito dell'entrata in vigore del d.-l. 12 novembre 1992, n. 431 — appare ~~anfibola~~ affetta dal vizio di illegittimità costituzionale;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione la questione di costituzionalità dell'art. 146, n. 3, del c.p. così come modificato dal d.-l. n. 431 del 12 novembre 1992, nella parte in cui prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da HIV nei casi previsti dall'art. 286-bis, primo comma, del c.p.p.;

Sospende il presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'interessato, alla procura generale di Torino ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati della Repubblica.

Torino, così deciso in data 22 dicembre 1992.

Il presidente: FORNACE

N. 182

Ordinanza emessa il 22 dicembre 1992 dal tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di differimento pena sull'istanza di Beccaleto Maurizio

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di differimento pena all'udienza del 22 dicembre 1992, premesso che il detenuto Beccaleto Maurizio, nato il 10 luglio 1955 a Cameri ivi residente, via Marconi n. 51 *bis*, in espiazione pene mesi 11 e gg. 26 di reclusione inflittele con sentenza 28 febbraio 1991 del tribunale di Biella, difeso dall'avv. di uff. Foti del Foro di Torino;

Visto il parere favorevole del p.g.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

OSSERVA

Tranne il punto in cui viene indicato il nome dell'imputato («Beccaleto Maurizio» anziché «Alfeo Giorgio») il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 181/1993).

93C0409

PG

N. 183

Ordinanza emessa il 22 dicembre 1992 dal tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di differimento pena sull'istanza di Pennesi Pasquale

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di differimento pena all'udienza del 22 dicembre 1992, premesso che il detenuto Pennesi Pasquale, nato il 29 novembre 1959, a Ripa Candida, residente Torino, corso Ciri Menotti n. 4, in espiazione pene anni 15 mesi 7 di reclusione inflittele con provv. cum. n. 706/88/Res del 27 giugno 1989 proc. Rep. Torino difeso dall'avv. di fiducia Rossi E. del Foro di Torino;

Visto il parere favorevole del p.g.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

OSSERVA

Tranne il punto in cui viene indicato il nome dell'imputato («Pennesi Pasquale» anziché «Alfio Giorgio») il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 181/1993).

93C0410

N. 184

*Ordinanza emessa il 22 dicembre 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Torino
nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione
di differimento pena sulla istanza di Bruschi Valentino*

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da a.i.d.s. - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi, sulla funzione rieducativa della pena, sul diritto alla salute e sulla funzione giurisdizionale della magistratura di sorveglianza «obbligata» nei casi in questione a sospendere l'esecuzione della pena senza poter accertare una concreta incompatibilità con lo stato detentivo.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2, 3, 27, 32 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Emette la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di differimento della pena all'udienza del 22 dicembre 1992, premesso che il detenuto Bruschi Valentino, nato il 4 dicembre 1962 a Cislano (Milano), attualmente c/o comunità «Saman» ospitale di Bondeno in espiatione pene anni 3, mesi 8 recl. sent. 29 maggio 1991 (Ferrara), Via S. Biagio n. 82 corte app. Torino, anni 1 recl. sent. 29 maggio 1991 corte app. Torino difeso dall'avv. di uff. Rossi E. del Foro di Torino.

Visto il parere contrario del p.g.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui al separato processo verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 19 settembre 1992 Valentino Bruschi, sopra generalizzato, ha indirizzato al magistrato di sorveglianza di Vercelli una richiesta di differimento pena in base al d.-l. n. 374 dell'11 settembre 1992.

I documenti allegati alla domanda sono: a) la certificazione di A.I.D.S. conclamata rilasciata dall'ospedale S. Andrea di Vercelli a firma del primario del reparto malattie infettive; b) una dichiarazione di dimissione del Bruschi dall'Ospedale S. Anna di Ferrara del 18 settembre 1992.

Il magistrato di sorveglianza di Vercelli con decreto 25 settembre 1992 ha sospeso ai sensi dell'art. 4 del citato d.-l. e 684 c.p. l'esecuzione della sentenza di condanna 29 maggio 1991 della corte di appello di Torino ad anni 3 e mesi 8 di reclusione e della sentenza corte appello Torino 29 maggio 1991 ad anni 1 di reclusione ed ha trasmesso gli atti al tribunale di sorveglianza di Torino.

Al termine dell'odierna udienza, svoltasi in assenza di Bruschi Valentino, sentiti il difensore ed il procuratore generale il collegio ha sollevato d'ufficio l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 146 c.p. così come modificato dall'art. 4 d.l. 12 novembre 1992 n. 431.

DIRITTO

Per illustrare in modo adeguato l'eccezione di incostituzionalità della citata norma è indispensabile puntualizzare alcuni principi di ordine costituzionale in tema di obbligatorietà dell'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva.

In ogni ordinamento giuridico è riconosciuto allo Stato la potestà di esigere la sottoposizione all'esecuzione delle condanne a pena detentiva di tutti coloro dei quali sia stata accertata la colpevolezza nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

L'art. 3 della Costituzione e l'art. 3 del c.p. sono espressione di siffatto principio.

Pertanto sussiste l'obbligo per tutte le persone condannate a pena detentiva di subire la pena.

L'adempimento di questa obbligazione non ammette di regola eccezioni.

Le deroghe a questo dovere sono legislativamente previste negli artt. 146, 147, 148, 163, 171, 174, 222 secondo capoverso del codice penale.

Limitando la nostra indagine all'esame degli artt. 146 e 147 del c.p. si rileva che il legislatore nell'anno 1930, ovverosia prima dell'introduzione degli artt. 27 e 32 della Costituzione, (art. 27: le pene non possono consistere in un trattamento contrario al senso di umanità; art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività), ha previsto una normativa in cui sono garantiti i diritti testè espressi alle persone condannate a pena detentive prima dell'esecuzione della pena ovvero nel corso della carcerazione.

Il rinvio è obbligatorio o facoltativo.

Il rinvio è previsto in modo obbligatorio (art. 146 del c.p.)

a) se deve essere eseguito contro una donna incinta;

b) se deve essere eseguita contro una donna che abbia partorito da meno di sei mesi.

La finalità di questo eccezionale istituto è palese: il legislatore ritiene che sia contrario al senso di umanità consentire che una donna incinta partorisca in carcere ovvero che stia in carcere con un neonato di pochi mesi.

L'eccezionalità dei due eventi impone il sacrificio del diritto dello Stato a dare esecuzione alla pena detentiva nei confronti di una donna che trovasi nelle condizioni dianzi descritte.

Questa deroga è accettabile anche sotto un altro profilo: la rinuncia all'esercizio di detta potestà ha una durata limitata nel tempo.

In tale ipotesi l'organo preposto alla decisione è obbligato *ope legis* a concedere il beneficio richiesto acquisendo la certificazione sanitaria comprovante le condizioni previste dall'art. 146 del c.p.

Il rinvio dell'esecuzione della pena è facoltativo nei seguenti casi:

«L'esecuzione della pena può essere differita (art. 147 c.p.):

1) se è presentata domanda di grazia (174) e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre».

La differenza essenziale fra le due ipotesi di rinvio della pena è rappresentata dal ruolo svolto dall'organo preposto a decidere sulle istanze.

II

Prima di illustrare questo dato saliente è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 589 del c.p.p. (codice abrogato) gli organi delegati alla decisione erano il pretore ed il p.m. competente, ed il Ministro di grazia e giustizia «quando l'ordine di carcerazione era già stato eseguito» (norma questa ultima dichiarata incostituzionale nell'anno 1979).

L'art. 22 della legge n. 663/1986 ha radicalmente modificato la competenza in ordine agli organi decisionali.

Invero con tale norma è stato stabilito che: «in ciascun distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà, la liberazione condizionale (176 del c.p.), la riduzione di pena per la liberazione anticipata, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli artt. 146 e 147, nn. 2 e 3, del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge».

Questa normativa è stata recepita anche nell'art. 684 del nuovo codice di procedura penale.

«Il tribunale di sorveglianza (677) provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli artt. 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall'art. 147 primo comma, del codice penale, nel quale provvede il Ministro di grazia e giustizia.

Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti».

Questa nuova disciplina, che ha individuato nel tribunale di sorveglianza l'organo legittimato ad emettere la decisione nei casi previsti dagli artt. 146 e 147 del c.p. ha evidenti riflessi in ordine alla natura del provvedimento conclusivo del procedimento relativo.

Invero, sul piano formale e sostanziale, è stata estesa anche alla materia di cui alla citata norma la competenza giurisdizionale del tribunale di sorveglianza che era stata introdotta per le misure alternative dalla legge n. 354/1975.

Infatti il tribunale di sorveglianza, composto da due giudici ordinari e da due esperti, risolve imparzialmente il conflitto tra il potere dello Stato di esigere che la sentenza di condanna e pena detentiva sia eseguita o continui ad essere eseguita, ed il diritto del condannato a chiedere che la sentenza di condanna a pena detentiva non sia eseguita o sia sospesa nelle ipotesi previste negli artt. 146 e 147 del c.p.

La procedura prevista per la definizione di questo giudizio è disciplinata dagli artt. 666, 678 del c.p.p.

All'interno di questa unica funzione giurisdizionale del tribunale di sorveglianza si devono però distinguere le ipotesi di cui all'art. 146 del c.p. rispetto a quelle di cui all'art. 147 del c.p.

Invero, così come è stato evidenziato sopra, nella trattazione delle ipotesi disciplinate nell'art. 146 del c.p. il tribunale svolge un ruolo notarile in quanto il legislatore ha inteso impedire in modo assoluto, per le predette persone condannate, il loro ingresso in carcere: l'organo giudicante si limita quindi a verificare se sussistano le condizioni oggettive sopra descritte sulla base di una certificazione sanitaria pubblica ed in caso di riscontro positivo concede il rinvio dell'esecuzione delle pene.

Questa notevole limitazione al potere giurisdizionale dell'organo giudicante, derogatorio rispetto ai principi generali di cui agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è ampiamente giustificato dalle ragioni dianzi espresse.

Nell'ambito delle ipotesi di cui all'art. 147 del c.p. ed in particolare per quella di cui al n. 2 il procedimento giurisdizionale si sviluppa, sia nella fase istruttoria, sia in quella decisionale, senza limitazione di sorta e nel pieno rispetto degli artt. 111, 27, 32 e 3 della Costituzione.

Nell'esercizio di questa funzione giurisdizionale i tribunali di sorveglianza e la Corte di cassazione sezione I hanno elaborato una giurisprudenza in ordine all'interpretazione dell'art. 147 n. 2 del c.p. i cui cardini sono espressi dalle seguenti sentenze della Corte di cassazione.

Sentenza sez. I 7 maggio 1991 n. 213 (Reina): «...che ai sensi del citato art. 147, n. 2 del c.p., l'esecuzione della pena può essere sospesa se deve essere eseguita nei confronti di chi si trova in condizioni di grave infermità fisica; che per individuare i presupposti in presenza dei quali è legittimo un rinvio dell'esecuzione della pena è d'uopo aver riguardo a tre principi desumibili dalla Costituzione: il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3), nonché quelli secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27) e la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32); che da tali principi è agevole desumere:

a) che le pene inflitte dai competenti organi giurisdizionali debbono essere eseguite nei confronti di coloro che le hanno riportate;

b) che tale esecuzione non è preclusa da eventuali stati patologici del soggetto suscettibili di generico miglioramento o di una più adeguata cura a seguito del ritorno alla libertà, non esistendo malato al quale la cessazione della detenzione non arrechi giovamento, quando meno sotto il profilo psicologico; ».

c). che in tanto uno stato morboso del condannato legittima la sospensione dell'esecuzione in quanto la prognosi sia infausta *quoad vitam*, ovvero il soggetto possa giovare, in libertà, di cure e trattamenti indispensabili non praticabili in stato di detenzione, neppure mediante ricovero in ospedale civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. II comma secondo legge 26 luglio 1975 numero 354, ovvero, ancora, a cagione della gravità delle condizioni, l'espiazione della pena si appalesi in contrasto con il senso di umanità del quale si è detto; che i giudici di merito hanno escluso che ricorra nella specie alcuna delle situazioni testè enunciate; che, invero, detti giudici, con una motivazione immune da vizi logico-giuridici, sulla scorta della documentazione medico acquisita anche mediante un'indagine peritale, hanno ritenuto che le patologie dalle quali il ricorrente è affetto non si manifestano, allo stato, con sintomatologie denotanti una particolare gravità e non trasformano la pena in un trattamento contrario al senso di umanità; che la terapia prescritta dai medici al Reina, consiste in un trattamento farmacologico per via orale, può essere adeguatamente praticata permanendo l'attuale *status detentionis*; che, l'irreversibilità dell'infezione contratta (sieropositività «da HIV, non ancora evoluta in AIDS vero e proprio) non comporta, *ipso iure*, il differimento dell'esecuzione della pena se non quando la stessa si manifesti con una patologia a prognosi infausta ravvicinata, ovvero le condizioni di salute siano tali da rendere la protrazione della detenzione in contrasto con il senso di umanità e, quindi, con la Carta fondamentale dello Stato (v. art. 27 comma III Cost.).».

Sentenza sez. I 31 ottobre 1990 - Pennone: «Enrico Pennone ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza 6 aprile 1990, con la quale il tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena ex art. 1472 del c.p. Il ricorso non può essere accolto in quanto il provvedimento impugnato risulta immune da denunciati vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione. Esso, per vero, è sorretto da adeguata e congrua motivazione che trova puntuale riferimento sulla documentazione sanitaria in atti volta a dare certezza che, allo stato, pur in presenza di AIDS, non sussistono a carico dell'interessato patologie determinanti pericolo di morte imminente e perciò tali da giustificare l'applicazione dell'eccezionale istituto di cui alla norma. D'altro canto, il protocollo terapeutico, stabilito da medici per il Pennone, di natura completamente farmacologica, ben può essere praticato perdurando l'attuale stato di detenzione, salvi gli eventuali ricoveri ospedalieri. Vi è da rilevare infine che, l'irreversibilità dell'infezione suddetta non comporta *ipso iure*, il differimento dell'esecuzione della pena se non quando dia luogo ad una patologia di prognosi infausta ravvicinata, ovvero quando le condizioni di salute del condannato siano divenute così gravi, da rendere la protrazione della detenzione in contrasto con il senso di umanità e perciò con l'articolo 27 terzo comma della Costituzione. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali. Per questi motivi la Corte di cassazione, visti gli artt. 611 e 616 del c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. Roma li 31 ottobre 1990».

Ai fini di un maggiore approfondimento del problema è indispensabile richiamare il contenuto della relazione medico legale affidato al primario dell'ospedale delle malattie infettive di Torino «Amedeo di Savoia» e sulla cui base il tribunale di sorveglianza aveva deciso sull'istanza del detenuto Pennone di cui alla citata sentenza 31 ottobre 1990 della Cassazione: «Giudizio clinico conclusivo soggetto cui è stata posta diagnosi di AIDS conclamata, al momento senza infezioni opportunistiche in atto. La sieropositività per l'HIV-AG, il valore della betaduemicroglobulina e il decremento dei linfociti T4 rendono necessaria una regolare monitoraggio delle condizioni cliniche e dei parametri bioumorali per cogliere l'eventuale comparsa di infezioni opportunistiche o, comunque, l'aggravarsi dell'insufficienza immunitaria. Risposte ai quesiti: a) Condizioni generali e cliniche sufficienti, non segni obiettivabili in infezioni opportunistiche in atto. b) - Il paziente è affetto da AIDS conclamata in quanto nel gennaio scorso ha superato esofagite da candida peraltro guarita con la corretta terapia somministratagli, come dimostra il referto del controllo esofagogoscopico eseguito il 26 gennaio 1991. c) - L'infermità (l'AIDS) è grave e determina, nel tempo, pericolo di morte. d) - La malattia (l'AIDS) è infermità grave a carattere irreversibile, allo stato attuale delle conoscenze, la cui durata è però difficile da prevedere, essendo strettamente correlata con il tipo di infezione opportunistica che ne ha caratterizzato l'insorgenza e l'evoluzione. e) - L'infezione opportunistica (la candidosi esofagea) è attualmente in fase di quiescenza un'eventuale riattivazione della medesima potrebbe comunque essere trattata presso il centro clinico della casa circondariale a patto, ovviamente che il paziente accetti le visite mediche e la terapia prescrittagli. f) - Attualmente la situazione clinica è compatibile con lo stato di carcerazione anche se è necessario continuare a controllare i parametri immunologici del paziente che risulta essere positivo per l'antigene HIV ed avere avuto, negli ultimi mesi un decremento significativo dei linfociti T4. g) - Buona parte degli esami di controllo per il monitoraggio dell'evoluzione dell'infezione e della risposta al trattamento dell'infezione possono essere eseguiti presso il laboratorio della casa circondariale. Per quelli da inviare all'ospedale Amedeo di Savoia, (distante circa 2 chilometri) i tempi sono quelli tecnici, vale a dire qualche ora in più rispetto all'attesa delle risposte per i pazienti ricoverati: la differenza essendo

costituita dal tempo impiegato nel trasporto dei prelievi e nel ritiro dei rispettivi referti. *h)* Ritengo che la formulazione dell'ultimo quesito sia insufficientemente precisa e, soprattutto, che non possa comportare una risposta univoca. Le circolari ministeriali inoltre, a quanto mi risulta, non sono leggi, e qualora fossero da considerare tali esse renderebbero superflui gli accertamenti peritali. La diagnosi di AIDS si pone in seguito alla comparsa delle infezioni opportunistiche le quali non sono sempre caratterizzate dalla stessa gravità e soprattutto dalla stessa prognosi nel tempo. Secondo la nostra esperienza, ad esempio, le forme che si manifestano con un'esofagite da candida hanno una sopravvivenza di almeno tre anni e, inoltre, non è per solito l'esofagite a determinare l'exitus del paziente ma bensì un'altra infezione più grave e ad evoluzione più drammatica che vi si sovrappone. In sintesi, un comune cittadino nelle condizioni del periziato non verrebbe trattenuto in ospedale ma ritornerebbe in famiglia e curato a domicilio. La stessa cosa non accadrebbe invece in caso di polmonite da pneumocisti in fase acuta o di neurotoxoplasmosi o di meningite da criptococco. Non è quindi possibile, a mio avviso, emettere un giudizio di carattere formale circa la compatibilità o meno con la vita carceraria dei soggetti.

Gli ampi stralci della decisione della Corte di cassazione ed i passi significativi della relazione medico-legale testè citata documentano quindi in modo rigoroso che:

a) il tribunale di sorveglianza non esamina in astratto la compatibilità tra una malattia grave, irreversibile ed ingravescente e lo stato detentivo, ma valuta in concreto se il quadro clinico di un detenuto affetto da malattia grave ed irreversibile sia tale da determinare l'incompatibilità del suo stato di malato grave con la prosecuzione della detenzione.

Nell'esercizio ai sensi dell'art. 111 della Costituzione di questa funzione giurisdizionale il collegio, di cui fanno parte un esperto in medicina ed un esperto in psichiatria, procede ad una puntuale applicazione dei principi fissati in modo costante dalla Corte di cassazione e testè riferiti.

b) In tale contesto trovano puntuale applicazione per tutti i detenuti affetti da malattia grave:

1) Il principio di cui all'art. 27 della Costituzione: infatti laddove il tribunale rileva che la espiazione della pena si appalesa per quel soggetto contrario con il senso di umanità, ordina la sospensione della pena.

2) Il principio di cui all'art. 32 della Costituzione: infatti esaminando la singola domanda di un detenuto affetto da malattia grave, il tribunale qualora accerti in concreto che la cura di tale malattia non è praticabile in un determinato istituto penitenziario, ordina il differimento della pena fissandone caso per caso il periodo.

3) Il principio di cui all'art. 3 della Costituzione: invero tutti coloro che sono affetti da malattia grave irreversibile, ingravescente e abbisognevole di particolari cure farmacologiche sono assoggettate alla stessa disciplina senza alcuna distinzione.

Pertanto dall'entrata in vigore del citato art. 22 della legge n. 663/1986 ogni tribunale di sorveglianza ha provveduto a concedere la sospensione della pena anche agli ammalati di AIDS conclamata o con grado di deficienza immunitaria grave, purché fossero state accertate le condizioni stabilite nella citata sentenza della Cassazione.

4) Tutti i provvedimenti del tribunale, positivi o negativi sono fondati su una ampia documentazione sanitaria e talvolta su perizie medico-legali disposte nei casi più complessi.

Conclusivamente sul punto si può affermare che grazie a questa normativa, peraltro coerente con le citate disposizioni della Carta costituzionale, il problema dei detenuti e dei condannati liberi, colpiti da grave forme di malattia incompatibile con la detenzione è disciplinato in modo unitario e congruo. Inoltre il sistema ha approntato un altro strumento, la detenzione domiciliare (art. 47-ter ordinamento penitenziario), grazie al quale i detenuti gravemente ammalati, la cui pena residua è inferiore o pari ad anni 2, possono espiare la pena nelle proprie abitazioni o in altri luoghi opportunamente predisposti per le cure mediche e farmacologiche.

Citiamo un dato statistico significativo che conferma la validità degli strumenti normativi testè illustrati: nell'anno 1991 i tribunali di sorveglianza hanno concesso n. 511 rinvii della pena detentiva ex art. 146 e 147 c.p.; e n. 346 detenzioni domiciliari ex art. 47-ter O.P.

Questi dati sono stati pubblicati nel bollettino n. 1 di informazione della magistratura di sorveglianza del Consiglio superiore della magistratura.

È superfluo evidenziare che una parte cospicua di detti provvedimenti riguardano condannati, detenuti o liberi, affetti da AIDS conclamata o con deficienza immunitaria grave.

Si può pertanto affermare che, in tema di tutela della salute dei detenuti gravemente ammalati, la legislazione vigente, con il supporto determinante dell'amministrazione penitenziaria, della magistratura di sorveglianza e della Corte di cassazione, pone il nostro Stato in una posizione di avanguardia nel contesto delle Nazioni.

Nonostante ciò, è stata introdotta, in modo inopinato e senza alcun dibattito culturale e scientifico, una disciplina autonoma e differenziata in tema di differimento della pena per le persone detenute o condannate, a pena detentiva, ma libere, affette da AIDS conclamata o con deficit immunitario grave, stabilendone *ope legis* l'incompatibilità assoluta con lo stato detentivo con le seguenti disposizioni.

«Art. 4 d.-l. 12 novembre 1992: nel primo comma dell'art. 146 del c.p. è aggiunto il seguente numero: (3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, comma primo del codice di procedura penale».

Art. 3 d.-l. 12 novembre 1992: «L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria.

Il primo sentimento che si prova a leggere questa disposizione è quello di stupore.

Invero la stessa commissione nazionale per la lotta all'AIDS, ha recentemente affermato: «che il quadro clinico delle infezioni da HIV è caratterizzato da una estrema dinamicità e varietà di situazioni per cui possono verificarsi casi di paziente affetti dalla infezione HIV in uno stadio epidemiologicamente non classificabile con AIDS (soggetti classificati come 4 A, 4 C2, 4 E), che pure versano in condizioni clinicamente gravi e che necessitano di quegli stessi inderogabili provvedimenti sanitari (controlli, ricoveri, terapie) che sono stati previsti per i soggetti in fase AIDS. La stessa Commissione ha, altresì, precisato che le suddette indicazioni debbano rappresentare un contributo nel difficile compito di valutare, nei singoli casi, la sussistenza delle condizioni che consentono il permanere del soggetto in ambiente carcerario o che ne consigliano il trasferimento nel domicilio o in struttura esterna».

«Circolare n. 3320 5770 del 20 luglio 1991 del direttore generale del D.A.P.».

Sottolineiamo che la predetta commissione nel citato documento ha evidenziato «il difficile compito di valutare, nei singoli casi, la sussistenza delle condizioni che consentono il permanere del soggetto in ambiente carcerario.

Di fronte a questo esplicito riconoscimento della difficoltà di valutare caso per caso la incompatibilità fra stato detentivo e la malattia, lo stupore, d'altro canto, assume la connotazione dello sbigottimento nel constatare che è stato introdotto per legge un principio assoluto di incompatibilità tra la malattia dell'AIDS ed il carcere, scientificamente errato e giuridicamente contrastante con i principi fissati negli artt. 2, 3, 27, 32 e 111 della Costituzione.

Invero la valutazione delle condizioni di un malato di AIDS non può discendere da una semplice conta dei linfociti CD4 (= T4), che pur essendo un'espressione del deterioramento dello stato immunitario, quindi di una situazione di rischio, non ha di per sé significato di AIDS in fase grave. La gravità della malattia è invece espressa, oltre che dal numero dei T4, dal tipo di infezione opportunistica e soprattutto dalla localizzazione d'organo dell'infezione stessa.

Va da sé che una polmonite interstiziale da *Pneumocystis carinii* o da *Cytomegalovirus*, con una grave compromissione della funzione respiratoria, o una lesione neurologica da *Toxoplasma gondii*, o una encefalite da *Cytomegalovirus* o da virus erpetico, a parità di numero di T4, sono ben più gravi di una esofagite da *Candida albicans* che offre, tra l'altro, buone prospettive di remissione. È insomma difficile stabilire a priori, su basi teoriche, la gravità di un quadro clinico di un ammalato di AIDS e conseguentemente è assurdo definire a priori la sua incompatibilità con lo stato detentivo.

Le affermazioni testè espresse sono comprovate da una vicenda giudiziaria che è stata esaminata dal tribunale di sorveglianza di Torino.

I medici dell'ospedale «Amedeo di Savoia» di Torino il 25 febbraio 1986 avevano diagnosticato al detenuto A.C. la malattia di AIDS conclamata in seguito ad un ricovero per una candidosi esofagea che dopo la cura è andata in remissione.

Nel corso di circa 7 anni vi sono stati episodi di recidiva della stessa malattia che si sono risolti con esito positivo.

Attualmente persiste per A.C. la diagnosi di AIDS conclamata in assenza di malattie opportunistiche, con un deficit immunitario esplicitato da un numero di linfociti T/CDA + pari a 463 per mmc.

Il tribunale di sorveglianza di Torino, con decisione delli 28 giugno 1991 aveva già respinto la richiesta formulata da A.C. ai sensi dell'art. 147 n. 2 del c.p.

La Corte di cassazione sez. I con sentenza n. 4946 delli 17 dicembre 1991 aveva respinto il ricorso con la seguente motivazione: «a) l'infermità del condannato, pur essendo grave ed irreversibile, in assenza di malattia opportunistica non è compatibile con lo stato detentivo anche a causa della fase di quiescenza dell'AIDS; b) la terapia in atto è stata magistralmente condotta».

Orbene con l'innovazione normativa testè esposta, A.C. documentando la diagnosi di candidosi esofagea del 26 febbraio 1986 ha ottenuto dal magistrato di sorveglianza il 25 ottobre 1992 la sospensione dell'esecuzione della pena *ex art. 684 del c.p.p.*

La situazione testè illustrata è del tutto identica a quella di altri 5 detenuti per i quali il magistrato di sorveglianza di Torino recentemente ha emesso i provvedimenti di sospensione della pena *ex art. 684 del c.p.p.*

Nei casi di specie, grazie alla citata norma, sono state annullate le decisioni del tribunale di sorveglianza e della Corte di cassazione, senza peraltro consentire il riesame delle singole richieste al Tribunale di sorveglianza.

Dal punto di vista giuridico le citate disposizioni sconvolgono alla radice il sistema normativo testè illustrato in tema di differimento pena e si pongono in modo chiaro in totale contrasto con gli artt. 2, 3, 27 e 111 della Costituzione.

L'art. 4 del d.-l. citato pare innanzitutto in contrasto con l'art. 2 della Costituzione laddove viene a smentire l'assunto di una generalizzata tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, quantomeno nei confronti di coloro i cui interessi risultino aggrediti da chi trovarsi nelle condizioni descritte dal decreto stesso, che si vedono privati di efficace tutela penale in assenza dello strumento che ne assicura la necessaria forza intimidatrice.

Più evidente si manifesta il contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della nostra Carta costituzionale.

Irragionevole appare infatti la discriminazione dei malati «comuni» rispetto agli affetti da HIV (in particolare ove si rifletta che la scienza medica riscontra i medesimi caratteri di gravità, irreversibilità ed ingravescenza - tipici della patologia da HIV in molte malattie la cui elencazione richiederebbe molte pagine).

Su questo aspetto specifico dell'intervento discriminatorio della nuova normativa, intendiamo offrire all'attenzione della Corte costituzionale la esperienza vissuta dal collegio giudicante nel corso dell'odierna udienza in cui, visivamente e concretamente, è apparsa in tutta la sua evidenza la discriminazione introdotta con il citato art. 4 tra i detenuti ammalati da AIDS conclamata o con deficienze immunitarie grave e tutti gli altri detenuti affetti da malattie gravi, irreversibili ed ingravescenti.

Durante l'udienza odierna il Tribunale ha esaminato 7 richieste formulate ai sensi delle citate norme del d.-l. e del d.m. fra le quali quella di Bruschi Valentino oggetto della presente eccezione.

Nella stessa udienza il collegio ha trattato anche la domanda formulata *ex art. 147 n. 2 del c.p.* dal detenuto Rotundo Guerino.

La prima macroscopica differenziazione è di ordine procedurale e formale.

Le 7 richieste, formulate ai sensi delle citate norme, sono suffragate da una sola certificazione sanitaria comprovante l'AIDS conclamata o da analisi di laboratorio attestanti una deficienza immunitaria pari od inferiore agli indici di cui all'art. 3 del d.m. Sanità.

Nel caso di specie per Bruschi Valentino, sieropositivo dal 1989, l'AIDS conclamata è stata diagnosticata nell'Ospedale Sant'Andrea di Vercelli durante un suo ricovero nel reparto infettivo per «Esofagite da Candida».

Il magistrato di sorveglianza di Vercelli ha sospeso a favore di Bruschi l'esecuzione dell'ordine di carcerazione ad anni 4 e mesi 8 di reclusione ai sensi dell'art. 684 del c.p.p. grazie all'art. 4 del d.-l. n. 374/1992 ed ha trasmesso gli atti al tribunale di sorveglianza di Torino.

Rotundo Guerino detenuto nella Casa circondariale di Torino ha formulato istanza di cui all'art. 147 n. 2 del c.p. il 29 luglio 1992.

A tale richiesta sono stati allegati: a) la cartella clinica 3 marzo 1989 del ricovero del Rotundo presso il servizio di recupero e rieducazione funzionale di Torino comprovante «una grave Tetraparesi spastica con vescica neurologica, e lo stato di scarsa autonomia motoria; b) perizia medico-legale di parte comprovante la citata infermità; c) due provvedimenti della corte di appello di Torino sez. II con i quali furono concessi al Rotundo Guerino gli arresti domiciliari durante il procedimento di secondo grado.

Il magistrato di sorveglianza di Torino con decreto 30 luglio 1992 ha respinto la richiesta formulata *ex art. 684 del c.p.p.* «in quanto pur in presenza di un quadro clinico grave non vi sono in atto patologie acute che potrebbero evolversi positivamente con un periodo di sospensione della pena».

Il tribunale di sorveglianza, cui sono stati trasmessi gli atti, ha acquisito altresì le cartelle cliniche dei recenti ricoveri del Rotundo presso l'ospedale maggiore di Parma ed ha disposto una perizia medico-legale affidata a due esperti di medicina legale. Dopo il deposito della relativa relazione è stata fissata per la trattazione l'odierna udienza.

Dai dati sopra illustrati risulta così evidente che la malattia denunciata dall'ospedale Sant'Andrea di Vercelli comprovante AIDS conclamata per una esofagite da candida riscontrata nel Dicembre dell'anno 1991 e riguardante Bruschi Valentino è una malattia grave ed irreversibile; anche la tetraparesi spastica con annullamento delle capacità motorie e delle funzioni sfinteriche ed uretrali accertate sin dal 1989 nei confronti di Rotundo Guerino è una malattia grave, irreversibile ed ingravescente.

Orbene nel primo caso grazie al recente intervento normativo il magistrato di sorveglianza ha dovuto «*ope legis*» sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione.

Nel secondo caso il magistrato di sorveglianza, nella sua autonomia di giudizio, ha ritenuto che allo stato non vi erano elementi per concedere la sospensione dell'esecuzione della pena.

La pratica del Bruschi è stata portata all'esame del tribunale senza alcun altro accertamento (peraltro non previsto dalle recenti normative), per la pratica del Rotundo è stata necessaria l'acquisizione delle cartelle cliniche dei recenti ricoveri ospedalieri e l'effettuazione di una perizia medico-legale.

La divaricazione fra le due procedure si è accentuata ulteriormente nella fase decisionale di competenza del tribunale.

Invero, qualora il tribunale non avesse sollevato l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 4 sopra citato, la vicenda processuale della pratica del Bruschi avrebbe avuto una definizione «obbligata».

L'incompatibilità che il tribunale avrebbe dovuto dichiarare tra lo stato detentivo e la malattia del Bruschi è stata decretata dal legislatore, ed il collegio, sulla base della citata documentazione sanitaria del dicembre 1991 dell'ospedale di S. Andrea di Vercelli comprovante l'esofagite da candida in soggetto affetto da AIDS, era tenuto ad emettere un provvedimento di rinvio dell'esecuzione della pena.

Invero il provvedimento conclusivo del procedimento «è un atto dovuto».

Per contro nel processo Rotundo il collegio giudicante, per stabilire se costui, affetto da malattia gravissima, irreversibile ed ingravescente, fosse meritevole o meno del beneficio richiesto, ha analizzato tutta la documentazione testè elencata ed ha discusso a lungo anche le risposte formulate dal collegio peritale che, alla lettera F della relazione, ha testualmente concluso «La malattia non si deve ritenere incompatibile col regime carcerario detentivo, purché siano osservate le condizioni esposte nella discussione del caso».

Orbene il tribunale ha disatteso il giudizio espresso dai periti ed ha concesso a Rotundo il differimento della pena per mesi dodici.

L'ordinanza relativa, ampiamente motivata su questo punto, ha espresso le valutazioni di ordine medico legale che hanno ispirato la decisione di disattendere, sia pur in parte, il giudizio del collegio peritale.

In detta ordinanza, preso atto che la malattia grave ed irreversibile comporta per il soggetto un carico di sofferenza quotidiana elevato è stato riconosciuto a Rotundo il diritto alla sospensione della pena.

In tal modo, il tribunale, esercitando la sua funzione di interprete della legge ha risolto, con ordinanza motivata, il conflitto tra il potere dello Stato di esigere che la sentenza di condanna a pena detentiva emessa nei confronti di Rotundo fosse eseguita, ed il diritto di costui, affetto da malattia grave, di chiedere la sospensione della pena, tutto ciò nel pieno rispetto degli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Altrettanto irragionevole e discriminante appare la citata normativa rispetto agli ammalati «comuni» con particolari riferimenti anche all'art. 111 della Costituzione.

Nelle due vicende giudiziarie testè illustrate appare palese che nella vicenda Bruschi è del tutto vanificata la funzione giurisdizionale della magistratura di sorveglianza nell'esercizio del suo compito istituzionale di dirimere il conflitto tra il diritto dello Stato ad eseguire le sentenze di condanna a pene detentive emesse nei confronti di Bruschi ed il suo diritto alla sospensione della pena.

Questo conflitto è stato preventivamente risolto dal legislatore con le citate norme: il tribunale deve limitarsi a dichiarare l'incompatibilità tra lo stato detentivo e la malattia diagnosticata a Bruschi dal primario dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli.

Nella vicenda Rotundo il potere interpretativo del tribunale di sorveglianza si è sviluppato al più alto grado di professionalità ed in piena consonanza con l'art. 111 della Costituzione.

Il nuovo orientamento normativo non può dirsi più aderente al dato costituzionale neppure sotto il profilo del rispetto degli artt. 27, terzo comma e 32, primo comma, poiché l'esito della esperienza medico-scientifica in materia rivela come l'infezione da HIV presenti caratteri di estrema dinamicità e varietà di situazioni, in rapporto alle quali va

concretamente provato che l'applicazione della pena leda il fondamentale diritto alla salute o si risolva in un trattamento contrario al senso di umanità (prescindendo dai casi in cui la cessazione delle cure e della assistenza comunque assicurate dalle strutture carcerarie si tradurrà in danno di quei soggetti che si vogliono invece favorire).

Con ben diversa puntualità la problematica sovraesposta era stata recepita nella circolare n. 3370/5770 del Ministero di grazia e giustizia del 25 luglio 1991 sopra ricordata - avente appunto per oggetto «I detenuti affetti da sindrome da HIV», dove dato atto della notevole variabilità ed incostanza del quadro clinico delle infezioni da HIV, si rimandava al giudizio degli organi competenti, investiti dal «difficile compito di valutare, nei singoli casi, la sussistenza delle condizioni che consentono il permanere del soggetto in ambiente carcerario o che ne consigliano il trasferimento presso il domicilio o in una struttura esterna».

Pertanto la invocata disciplina del rinvio obbligatorio della pena per gli affetti da HIV e/o AIDS conclamata — come modificata a seguito dell'entrata in vigore del d.-l. 12 novembre 1992, n. 431 — appare inficiata dal vizio di illegittimità costituzionale;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, 27 terzo comma, 32 primo comma e 111 primo comma della Costituzione la questione di costituzionalità dell'art. 146 n. 3 del c.p., così come modificato dal d.-l. n. 431 del 12 novembre 1992, nella parte in cui prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da HIV nei casi previsti dall'art. 286-bis, primo comma del c.p.p.;

Sospende il presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'interessato, alla procura generale di Torino ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati della Repubblica.

Torino, così deciso in data 22 dicembre 1992.

Il presidente: FORNACE

93C0411

N. 185

Ordinanza emessa il 27 marzo 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 1993) dal tribunale di Reggio Calabria nel procedimento per la sottoposizione a confisca dei beni nei confronti di Trimboli Antonio

Mafia - Misure di prevenzione - Confisca dei beni di illecita provenienza - Adozione - Condizioni - Necessità che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. sia tuttora in atto - Conseguente impossibilità di adottare la misura patrimoniale, anche se (come nella specie) già proposta, quando la misura di prevenzione personale sia cessata - Irragionevolezza, per la sostanziale vanificazione degli intenti del legislatore (volti a reprimere l'illecito arricchimento) considerato il particolare rigore richiesto per i prescritti accertamenti sulla provenienza e consistenza del patrimonio del proposto.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter, sesto comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nei confronti di Trimboli Antonio, nato a Locri il 1º gennaio 1962 e residente a Plati in via Corbone Giuseppe n. 22, libero-presente, proposto per l'applicazione di misura di prevenzione della confisca dei beni ai sensi degli artt. 3 ss. della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 1 ss., della legge 31 maggio 1965, n. 575, della legge 22 maggio 1975, n. 152, della legge 3 agosto 1988, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la proposta di sottoposizione di Trimboli Antonio alla misura patrimoniale della confisca dei beni formulata in data 26 settembre 1991 dal Questore di Reggio Calabria;

Uditi in camera di consiglio il p.m. ed i difensori del proposto che hanno concluso come da verbale di causa;

Premesso che:

con decreto del 24 gennaio 1991 questa sezione per le misure di prevenzione disponeva l'applicazione in danno del prevenuto della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due con obbligo di dimora nel comune di residenza;

con decreto dell'11 luglio 1991 la Corte d'appello di Reggio Calabria — a seguito di appello del Trimboli — riduceva il periodo di sorveglianza ad anni uno;

con informativa datata 26 settembre 1991 (e depositata il 21 novembre 1991) il questore di Reggio Calabria richiedeva a questa sezione per le misure di prevenzione il sequestro dei beni rientranti nel patrimonio e/o comunque nella disponibilità di fatto di Trimboli Antonio, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco delle consorterie mafiose dedite nella Locride alla consumazione di innumerevoli sequestri a scopo di estorsione;

con decreto del 12 dicembre 1991 questo tribunale disponeva il sequestro di una serie di beni mobili ed immobili;

all'udienza del 27 marzo 1992 il p.m. e la difesa del Trimboli chiedevano si dichiarasse la sopravvenuta improcedibilità della misura di prevenzione patrimoniale a cagione della scadenza del periodo di sorveglianza speciale irrogata al prevenuto (un anno);

OSSERVA

1. — La richiesta concordemente avanzata dalle parti del presente giudizio di una declaratoria di sopravvenuta improcedibilità della proposta di prevenzione per effetto dell'ormai cessata sottoposizione del Trimboli alla misura della sorveglianza speciale (gennaio 1992) trova la propria inequivoca disciplina nel disposto dell'art. 2-ter, sesto comma della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quale — com'è noto — così recita: «I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del Procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione».

Il tenore letterale della disposizione in parola non sembra dare adito ad incertezza ermeneutica di sorta. Si è in presenza di uno sbarramento normativo pressoché insuperabile volto a garantire un singolare «sincronismo» tra attualità della misura personale e confiscabilità dei beni rientranti nel patrimonio del prevenuto per i quali «si ha fondato motivo di ritenere siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego» (secondo comma).

2. — Le ragioni di siffatta prescrizione legislativa per molti versi restano oscure e sostanzialmente inficiano l'apparente ragionevolezza del dettato normativo, il quale lungi dal presiedere ad invalicabili esigenze di certezza del diritto, di fatto assicura una scorta di ingiustificata «impunità patrimoniale» nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose i quali, al momento della decisione in ordine al sequestro e/o confisca dei beni, abbiano visto spirare la durata della misura personale.

Per molti versi la non manifesta infondatezza della Q.L.C. rimessa alla cognizione del giudice delle leggi sembra essere resa particolarmente evidente dalla vicenda processuale concernente il patrimonio di Trimboli Antonio. In questo caso, infatti, non solo la proposta del questore di Reggio Calabria è anteriore alla cessazione della sorveglianza speciale, ma lo stesso decreto di sequestro precede considerevolmente lo scadere della misura personale. In altre parole si è in presenza di un cespite in ordine alla cui «illiceità» — salvo ogni ulteriore approfondimento (v. memoria difensiva e documentazione all.) ove la deliberazione di costituzionalità della Corte adita risulti conforme al dubbio espresso da questo tribunale — un organo giurisdizionale ha avuto già modo di pronunciarsi in esito ad una prima, sia pur sommaria decisione (decreto del 12 dicembre 1991) e che ora dovrebbe essere restituito *sine strepitu* al Trimboli per effetto del citato disposto dell'art. 2-ter.

Reputa questo collegio che le esigenze di certezza e/o celerità cui la norma avversata sembra presiedere siano in gran parte (se non del tutto) elise dalla circostanza che il procedimento di prevenzione patrimoniale abbia avuto inizio anteriormente alla scadenza della sorveglianza. Non si intuisce bene, infatti, quale prerogativa e/o diritto del prevenuto debbano essere salvaguardati ogni qualvolta egli sia perfettamente consapevole della pendenza della procedura patrimoniale e ne abbia già subito gli effetti prodromici connessi all'emissione del provvedimento di sequestro. In tal caso si ha motivo di ritenere che la disposizione dia luogo ad un'irragionevole compromissione delle esigenze di tutela della collettività precludendo un'adeguata repressione dei fenomeni di illecito arricchimento posti in essere da soggetti spesso già raggiunti da indizi di appartenenza ad associazioni malavitose di impressionante pericolosità (v. per l'appunto Trimboli Antonio).

3. — D'altronde la violazione dell'art. 3 della Costituzione (invocato in questa sede a parametro di giudizio della denunciata irragionevolezza e, quindi, dell'illegittimità costituzionale del citato art. 2-ter, sesto comma) appare ulteriormente confermata dal tenore complessivo della legislazione in tema di misure patrimoniali. Basti pensare, difatti, alla congerie di accertamenti che l'art. 2-bis della legge n. 575/1965 prescrive, da un lato, al fine di accertare l'effettiva consistenza del patrimonio direttamente o indirettamente rientrante nella disponibilità del prevenuto (prestanomi, parenti ecc.) e, dall'altro, allo scopo di delineare con sufficiente precisione la correlazione esistente tra l'attività delinquenziale addebitata al proposto ed il suo arricchimento, per intuire come il citato sesto comma realizzi un'intollerabile incongruenza tra i mezzi posti a disposizione dall'ordinamento (in questo caso essenzialmente temporali) ed i fini che esso intende perseguire attraverso la confisca.

4. — Infine v'è da rilevare come l'inutile decorso del termine assegnato dalla disposizione in parola possa determinarsi per ragioni del tutto indipendenti dal dispiegarsi dell'attività investigativa intrapresa su iniziativa del p.m. o del questore. Nulla esclude, infatti, che ogni termine possa risultare superfluo (v. tuttavia art. 2-ter, terzo comma) laddove l'attività difensiva imponga l'acquisizione di documentazione o l'esecuzione di accertamenti patrimoniali e finanziari di particolare complessità ed ampiezza (v. art. 2-ter, quinto comma, ult. inc.).

Imporre una sì decisa cesura nello svolgimento del procedimento in corso innanzi alla sezione per le misure di prevenzione, d'altra parte, vale a rendere del tutto superflua [in questi casi] la comminatoria di termini (invero ampi) per l'efficacia del sequestro (fino a due anni ex art. 2-ter, terzo comma), giacché è del tutto verosimile che il più delle volte si assisterà alla «scadenza» della misura personale in corso di causa con connessa caducazione di ogni provvedimento.

5. Infine, ancorché certo non competa a questo Collegio prospettare una soluzione al dubbio di costituzionalità né tanto meno esprimere il relativo giudizio sulla Q.L.C., verosimilmente è da supporre e da auspicare che quanto meno una diversa formulazione dell'art. 2-ter, sesto comma — ad esempio — la sostituzione del termine «adottati» con quello «proposti» possa salvaguardare il rispetto dei principi di costituzionalità qui richiamati, contemperando in forma più adeguata i diritti e/o le aspettative del proposto con le esigenze repressive dell'ordinamento.

P. Q. M.

Ordina la sospensione del procedimento relativo a Trimboli Antonio;

Dispone che, a cura della cancelleria, si provveda alla trasmissione di tutti gli atti relativi al procedimento alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone, infine, la pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, addì 27 marzo 1992.

Il presidente: BOEMI

N. 186

Ordinanza emessa l'11 dicembre 1992 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo contro Borille Gianfranco

Regione Veneto - Edilizia e urbanistica - Esecuzione di opere per le quali la legge statale attualmente richiede la concessione edilizia - Previsione, con legge regionale, che il silenzio-assenso tenga luogo della concessione - Conseguente indebita interferenza da parte della regione in materia penale di esclusiva competenza del legislatore statale.

(Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 79).

(Cost., artt. 3, 25 e 117).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo contro Borille Gianfranco, nato a Ceregnano il 3 dicembre 1947, avverso l'ordinanza emessa il 14 maggio 1992 dal tribunale di Rovigo;

Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Antonio Morgigni;

Sentite le conclusioni del p.m. con le quali chiede rimessione atti alla Corte costituzionale.

Il 14 maggio 1992 il tribunale di Rovigo — in sede di riesame — ha revocato il decreto di sequestro preventivo del cantiere edile di proprietà della Società Edil Ceregnano S.n.c., adottato dal procuratore della Repubblica presso la Pretura di Rovigo il 1° aprile 1992.

Il tribunale ha osservato che si è formato il silenzio-assenso, avendo Borille Gianfranco — titolare della società — presentato al comune di Rosolina tutti i documenti richiesti in data 26 ottobre 1991 ed essendo trascorsi i novanta giorni, previsti dall'art. 79 della legge regione Veneto n. 61 del 27 giugno 1985. Ha aggiunto che tale ultima disposizione normativa ha trovato una disciplina generalizzata nell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»).

Ha ricordato il tribunale che l'art. 79 citato legge regionale è applicabile in *subiecta* materia, in quanto — per le regioni a statuto ordinario — l'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 28 e (che ha modificato l'art. 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62) precisa che «l'emanazione della norma legislativa da parte delle regioni si svolge nei limiti dei principi fondamentali, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti».

Non sarebbe quindi necessario attendere l'emanazione da parte dello Stato di una legge cornice per potere legiferare in una materia riservata ex art. 117 della Costituzione, poiché la legge regionale avrebbe — nel proprio campo di attuazione — la medesima efficacia di quella statale.

In ogni caso, ha osservato ancora il tribunale, sarebbe applicabile l'art. 2, terzo comma, della legge n. 241/1990, a seguito del rinvio operato dall'art. 29, primo comma, seconda parte della stessa legge, ed il termine sarebbe di trenta giorni.

Non vi sarebbe — ha asserito inoltre quel giudice — contrasto con l'art. 25 della Costituzione, poiché l'art. 20, lett. c), della legge n. 47 del 1985 lascerebbe a fonti secondarie la determinazione dell'elemento normativo.

Ricorre il procuratore della Repubblica presso il tribunale, deducendo due motivi.

Con il primo lamenta violazione degli artt. 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94 e 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Ricorda che la legge n. 94 citata è venuta meno il 31 dicembre 1991 a seguito dell'esaurirsi delle proroghe.

Afferma che la concessione è un atto formale e scritto, sommariamente motivato.

Il silenzio-assenso costituirebbe istituto di carattere eccezionale e derogatorio.

Il menzionato art. 8 comunque avrebbe introdotto una autonoma fattispecie a seguito dell'esaurirsi della proroghe con il richiamo — soltanto *quoad poenam* — alle sanzioni previste dall'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La creazione di tale nuova figura di reato costituirebbe la riprova della diversità tra i due istituti: se fosse stato possibile considerare il silenzio assenso come concessione sarebbe stato sufficiente l'art. 17 a sanzionare le eventuali difformità ed il contrasto con i vincoli.

Con il secondo motivo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, terzo comma, della legge regionale del Veneto n. 61 del 27 giugno 1985, per contrasto con gli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione.

La questione non è manifestamente infondata.

La legge n. 94 del 1982 ha introdotto il silenzio-assenso come istituto di carattere eccezionale e con numerose limitazioni («perché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497»).

La formulazione dell'art. 79 della legge regionale ricalca invece quella dell'art. 8, legge n. 94/1982, ma senza prevedere alcun carattere di temporaneità e senza alcuna limitazione.

Reputa quindi il collegio che per questo motivo già si evidenzia un primo contrasto con la normativa costituzionale e cioè con gli artt. 3, 25 e 117.

La mancata proroga da parte del legislatore nazionale della legge n. 94 rende ancora più palese la illegittimità della norma regionale, poiché da un lato esorbita dai limiti assegnati alla potestà legislativa locale e dall'altro, venendo ad incidere sul precetto penale, tocca una fonte normativa, che può essere modificata esclusivamente da fonte pari-ordinata.

Né la disciplina *de qua* attiene ad una semplice modalità di rilascio dell'atto amministrativo, né concerne l'acceleramento dell'esame delle domande di concessione, come stabilito dall'art. 25, legge 28 febbraio 1985, n. 47, che delega appunto alle regioni tale specifico compito.

L'istituto previsto dalla legge della regione Veneto è completamente innovativo e viene non ad «accelerare» la procedura, ma ad eliminarla totalmente anche nella sua espressione formale e finale di atto-documento, a seguito della semplice inerzia della p.a.

Ritiene inoltre il collegio che le disposizioni di cui agli artt. 17, 19 e 20 in riferimento all'art. 29, legge 7 agosto 1990, n. 241 non trovino applicazione nella materia paesaggistica e disciplinante l'assetto ambientale, in esso inclusa la regolamentazione del territorio, per le espresse esclusioni previste al comma due dell'art. 17 ed al comma quarto dell'art. 9.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 della regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 per contrasto con gli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione nella parte in cui prevede che il silenzio-assenso tenga luogo della concessione edilizia;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Così deciso in Roma in camera di consiglio l'11 dicembre 1992.

Il presidente: PAPILLO

Il consigliere estensore: MORGIGNI

N. 187

Ordinanza emessa l'11 giugno 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 1993) dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma, sul ricorso proposto da Santoro Maria Antonietta contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri.

Istruzione pubblica - Diplomi aventi valore abilitante all'esercizio di professioni o di titolo per l'accesso ai pubblici impieghi - Previsione con decreto legislativo del riordinamento della materia mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia (riordinamento attuato con il d.P.R. n. 14/1987, con il quale è stato vietato l'esercizio ai non abilitati della professione di assistente sociale e disposta la chiusura di scuole non aventi i prescritti requisiti) - Mancanza, nella legge di delega, di norme nelle quali il decreto legislativo impugnato possa trovare fondamento.

(D.Lgs. 10 marzo 1982, n. 162, art. 9; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 12, ultimo comma).

(Cost., artt. 76 e 77).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1435/87, proposto da Santoro Maria Antonietta, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Santoro e Michele Ali ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Sardegna n. 50, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato per l'annullamento del regolamento per il riconoscimento del valore abilitante del diploma di assistente sociale approvato con d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza dell'11 giugno 1990, la relazione del consigliere Caro Lucrezio Monticelli e udito l'avv. Ali per la ricorrente, l'avvocato dello Stato Mangia per l'amministrazione resistente è presente alle ore 9;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente, la quale ha conseguito il diploma di assistente sociale presso la scuola di servizio sociale di Catania ed è dipendente dell'Opera diocesana di assistenza - O.D.A., impugna con il gravame in esame — unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali — il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, concernente «Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162».

L'interessata premette che il suo interesse all'impugnativa sussiste solo nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che alla medesima, nonostante abbia per lunghi periodi svolta la sua attività presso pubbliche amministrazioni in virtù di convenzioni stipulate con quest'ultime dall'ente da cui la stessa dipende, non si possa applicare la disposizione di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 14/1987, la quale, nel quadro di una regolamentazione diretta a limitare il valore dei titoli di studio conseguiti presso scuole non universitarie, ha tuttavia riconosciuto efficacia di titolo abilitante «al diploma di assistente sociale, comunque conseguito, di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in servizio quali assistenti sociali presso le amministrazioni dello Stato o altre amministrazioni pubbliche, o che abbiano svolto tale servizio per almeno un quinquennio presso le predette amministrazioni».

Ciò premesso, l'istante deduce, per l'ipotesi in cui la medesima non possa beneficiare della suddetta disposizione, i seguenti motivi di gravame:

1) illegittimità costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, in relazione all'art. 19 dello stesso d.P.R. e dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, per violazione dell'art. 76 della Costituzione. Violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'irragionevolezza della disciplina. Illegittimità derivata.

L'art. 9 del d.P.R. n. 162/1982 sarebbe costituzionalmente illegittimo perché emanato sulla base di una delega legislativa, contenuta nell'art. 12, ultimo comma, della legge n. 28/1980, la quale non consentiva al Governo di dettare disposizioni legislative intese anche a disciplinare la professione di assistente sociale.

In ogni caso il d.P.R. n. 14/1987 sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione per aver del tutto irragionevolmente accordato valore abilitante ai soli diplomi di coloro che erano legati da un rapporto di pubblico impiego con l'amministrazione;

2) eccesso di potere sotto il profilo dell'irragionevolezza della disciplina. Violazione dell'art. 19 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162. Eccesso di potere.

Lamenta la ricorrente che le restrizioni imposte all'efficacia dei diplomi conseguiti presso le scuole non universitarie non avrebbero alcuna valida giustificazione e che si porrebbero comunque in sostanziale contrasto con l'art. 19 del d.lgs. n. 162/1982, che avrebbe imposto di tenere in maggiore considerazione i diplomi in questione.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, le quali hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse, concludendo poi nel merito per la reiezione dello stesso per infondatezza.

DIRITTO

Con separata sentenza il collegio ha provveduto a dichiarare l'infondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso.

Con la medesima sentenza si è altresì rilevato che, tra le censure dedotte nel ricorso, assume un valore logicamente pregiudiziale quella con la quale si contesta la legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 1982, n. 162 «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento», giacché l'impugnato d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 «Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162», è stato emanato in esecuzione di tale norma e, conseguentemente, l'eventuale venir meno del suo fondamento legislativo condurrebbe alla caducazione totale dello stesso, senza alcuna possibilità di esaminare le ulteriori censure attinenti al suo contenuto.

Nella sentenza in parola si è anche anticipato che, ritenendosi non manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalità, si sarebbe provveduto con la presente ordinanza a rimettere la questione stessa all'esame della Corte costituzionale.

Al riguardo va innanzitutto osservato che appare evidente la rilevanza della questione, perché — come si è già sottolineato — l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 1982, n. 162, porterebbe — in accoglimento della richiesta rivolta in tal senso dalla ricorrente — alla caducazione dell'impugnato d.P.R. n. 14/1987.

Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della questione, va rilevato quanto segue.

L'art. 77, primo comma, della Costituzione dispone che «il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria».

L'art. 76 della Costituzione prevede a sua volta che «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetto definiti».

Orbene, nella fattispecie il Governo ha emanato una disposizione legislativa: l'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 1982, n. 162, senza che vi fosse stata una apposita delega da parte delle Camere.

Tale articolo dispone infatti: «Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed i Ministri interessati, possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali, hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero di titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea.

I decreti di cui al precedente comma, attinenti al settore sanitario, sono adottati sentito il Consiglio sanitario nazionale».

Senonché, l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, sulla cui base è stato emanato il d.lgs. 10 marzo 1982, n. 162, prevede: «Entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 il Governo è delegato ad emanare norme per rivedere gli ordinamenti degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano, delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, tenendo conto per queste ultime dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca».

È dunque evidente che una delega rivolta semplicemente «a rivedere gli ordinamenti delle scuole dirette a fini speciali» non consentiva al Governo di dettare anche una norma diretta sostanzialmente ad incidere sul libero esercizio di una determinata professione (quella di assistente sociale), rendendo necessario un titolo di studio dapprima non richiesto.

In tal senso si è del resto espressa l'adunanza generale del Consiglio di Stato allorché ha formulato, con parere 30 ottobre 1986, n. 37, le proprie valutazioni sullo schema di quello che è poi divenuto il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14.

Se poi si volesse ritenere che l'art. 12, ultimo comma, della legge n. 28/1980 debba essere interpretato nel senso che la delega comprendeva anche la possibilità di disciplinare la professione di assistente sociale, detta disposizione dovrebbe considerarsi, sotto questo profilo, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per non aver posto a tal riguardo alcun principio e criterio direttivo (con conseguente illegittimità derivata dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 1982, n. 162).

P. Q. M.

In relazione al ricorso in epigrafe, ritiene nei sensi di cui in motivazione rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 1982, n. 162, e dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Sospende il giudizio ed ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio ed al presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 giugno 1990.

Il presidente: DI NAPOLI

Il consigliere estensore: MONTICELLI

93C0414

N. 188

*Ordinanza emessa il 4 novembre 1992 dal tribunale amministrativo regionale della Sardegna - Cagliari
sul ricorso proposto da Manca di Mores Maria Celeste contro il Ministero dell'interno*

Impiego pubblico - Concorsi per l'assunzione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno - Esclusione dalla partecipazione a detti concorsi di coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione - (Fattispecie: concorrente ad un concorso per commesso condannato a pena detentiva per reato non colposo e riabilitato) - Incidenza sul principio di uguaglianza e di ragionevolezza per il diverso trattamento dei cittadini nella partecipazione a concorsi a seconda dell'amministrazione e per la esclusione automatica senza margini di discrezionalità nella graduazione della sanzione e nella valutazione della compatibilità tra condanna e mansioni proprie della qualifica del posto per cui si concorre - Incidenza sul diritto al lavoro, sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., nonché della funzione rieducativa della pena e del reinserimento sociale del condannato.

(D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, art. 12).

(Cost., artt. 3, 4, 27, 35 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 319/92 proposto da Manca Maria Celeste, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Manca di Mores, ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Baccelli n. 2, presso l'abitazione della sig.na Chiara Passeroni, contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato, per l'annullamento del decreto del Ministro dell'interno n. 51989 del 21 ottobre 1991, concernente l'esclusione dal concorso per duecentocinquantaquattro posti di commesso della terza qualifica funzionale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del 4 novembre 1992 il consigliere Francesco Scano;

Uditi l'avv. Giacomo Manca di Mores per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Giulio Steri per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

La ricorrente, signora Manca di Mores Maria Celeste aveva presentato domanda di partecipazione al concorso per duecentocinquanta posti di commesso, indetto dal Ministero dell'interno in data 19 luglio 1988 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1989.

Nella domanda aveva indicato le condanne penali, per i reati di cui agli articoli 624, 625, 640 e 494 del c.c., a suo tempo riportate, precisando, peraltro, di aver ottenuto la riabilitazione con sentenza della corte d'appello di Cagliari n. 94 del 28 febbraio 1989.

La signora Manca di Mores era stata ammessa a sostenere la prova d'esame, risultando poi vincitrice del concorso per essersi classificata al ventitreesimo posto della graduatoria di merito, approvata con decreto del Ministro dell'interno in data 1° ottobre 1991.

Successivamente, in data 28 dicembre 1991, le veniva notificato il decreto impugnato col quale lo stesso Ministro la escludeva dal concorso perché «risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340».

Avverso di esso l'interessata ha proposto la censura di violazione dell'art. 40, decimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, e dell'art. 178 del c.p.

La disposizione normativa applicata dall'amministrazione deve essere letta tenendo conto del principio generale della riabilitazione e dei principi generali in materia di pubblico impiego.

L'amministrazione resistente ha dedotto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, perché il legislatore laddove ha voluto che gli effetti preclusivi della condanna penale venissero meno in seguito a riabilitazione, lo ha esplicitamente sancito.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 1992 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria del concorso a duecentocinquanta posti di commesso, nella quale si era classificata al ventitreesimo posto, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, per aver commesso alcuni reati non colposi; ciò nonostante avesse ottenuto la sospensione condizionale della pena, la non menzione ed infine la riabilitazione.

Il secondo comma dell'art. 12 dispone che «sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi — per l'assunzione del personale dell'amministrazione civile dell'interno — coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione».

Ai fini della risoluzione della controversia il tribunale ritiene di sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità della suindicata disposizione normativa, atteso che essa così come formulata, non può essere interpretata nel senso proposto dalla ricorrente, secondo cui la riabilitazione comporta l'estinzione di tutti gli effetti conseguenti alla condanna penale e secondo cui la norma deve essere letta tenendo conto dei principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego.

La censura così come proposta, non può essere condivisa perché la giurisprudenza ritiene pacificamente che l'intervenuta riabilitazione, sebbene estingua le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, non impedisce all'amministrazione di valutare le condanne riportate dall'interessato ai fini dell'assunzione in servizio di un pubblico dipendente (cfr. Cons. St., sezione sesta, 17 ottobre 1988, n. 1136; sezione quinta, 21 febbraio 1987, n. 124; sezione terza, 20 ottobre 1987, n. 1074).

Anche la seconda censura non può essere condivisa stante la precisa formulazione della norma applicata dall'amministrazione che non consente l'interpretazione proposta dalla ricorrente.

Occorre quindi una verifica sulla costituzionalità della norma in questione, anche alla luce dei principi generali sul pubblico impiego, richiamati dalla ricorrente.

A quest'ultimo riguardo conviene premettere che la legge 1° aprile 1981, n. 121, con la quale all'art. 40, decimo comma, è stato attribuito al Governo il potere di provvede con decreto avente valore di legge ordinaria all'ordinamento del personale ed alla organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile dell'interno, precisava nei successivi commi del medesimo articolo che doveva restare ferma nei confronti del personale l'applicazione di principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego statale.

Le norme dettate in tema di accesso ai pubblici impieghi, contenute nel t.u. degli impiegati civili dello Stato approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, stabiliscono l'esclusione dai pubblici concorsi di coloro che siano stati privati dell'elettorato attivo e di coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per costante interpretazione giurisprudenziale venivano poi esclusi dai pubblici concorsi coloro che avevano commesso uno dei reati per i quali l'art. 85 del medesimo t.u. prevedeva la destituzione di diritto dall'impiego, nella considerazione che sarebbe illogico ammettere ad un concorso un soggetto, assumerlo in servizio ove vincitore, e doverlo contestualmente destituire perché incorso in una delle situazioni che comportano necessariamente la destituzione d'ufficio (parere n. 221 del 1985 in data 13 marzo 1980 della commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato).

L'art. 85, lett. a), del t.u. in questione è stato poi dichiarato incostituzionale con decisione della Corte costituzionale 12-14 ottobre 1988, n. 971, perché in contrasto con gli articoli 3, 4, 35 e 97 della Costituzione nella parte in cui non prevede, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto del condannato, per taluni delitti specificamente indicati, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.

Per l'applicazione estensiva dall'art. 85 citato, così come risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale, l'amministrazione prima di procedere all'esclusione dalla partecipazione al concorso di colui che sia stato condannato per uno dei reati previsti dalla lettera a dello stesso articolo, dovrà emettere un provvedimento motivato nel quale, nell'esercizio della discrezionalità propria della funzione amministrativa darà atto delle valutazioni effettuate al fine di escludere o ammettere il candidato alla partecipazione al concorso (cfr. Cons. St., sezione sesta, 7 maggio 1991, n. 272; sezione sesta, 26 novembre 1990, n. 986; sezione quarta, 20 febbraio 1989, n. 107; sezione quinta, 21 febbraio 1987, n. 124; t.a.r. Puglia, Bari, prima sezione, 27 febbraio 1990, n. 105; t.a.r. Emilia-Romagna, Bologna, sezione prima, 29 gennaio 1990, n. 75).

La *ratio* dell'art. 85 del t.u. n. 3/1957 è la stessa del secondo comma dell'art. 12 della legge 24 aprile 1982 del quale si chiede venga dichiarata l'incostituzionalità.

Tale ultima norma prevede l'esclusione di diritto dalla partecipazione ai concorsi banditi per l'accesso agli impiegati presso il Ministero dell'interno, oltre che di coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, altresì di coloro che siano stati sottoposti a misura di prevenzione o abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi.

Tale norma, alla luce della già citata pronuncia di incostituzionalità, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza o di ragionevolezza.

Essa infatti sottopone ad un diverso trattamento il cittadino a seconda che concorra per l'impiego presso un'amministrazione piuttosto che presso un'altra senza che vi sia, in linea generale, una specifica ragione che giustifichi la diversità di trattamento.

Allo stesso tempo appare irragionevole che la norma in esame vincoli l'amministrazione ad applicare di diritto l'esclusione dal concorso senza alcun regime di discrezionalità che le consenta di applicare il principio generale di graduazione della sanzione alla gravità del fatto reato e di valutare l'eventuale compatibilità tra condanna ed ammissione a specifici posti di impiego in considerazione delle mansioni proprie della qualifica.

Conseguentemente possono verificarsi dei casi limite — come quello in esame — nel quale, per l'entità della pena irrogata, per la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, per la scarsa propensione a delinquere, quale può dedursi dal fatto che gli illeciti penali si siano verificati in un brevissimo arco di tempo, ed infine per l'accertato ravvedimento del colpevole il quale non ha successivamente commesso alcun illecito ed al quale è stata concessa la riabilitazione, venga a determinarsi una situazione nella quale, la sanzione della non ammissione al servizio, appare eccessiva e difficilmente giustificabile con i principi dell'ordinamento; specie in considerazione della qualifica (commesso) del posto da coprire.

La rigidità della sanzione appare altresì in contrasto con l'art. 97 della Costituzione ove si consideri che l'imparzialità ed il buon andamento possono essere assicurati mediante un'azione amministrativa adeguata al caso concreto consentendo all'amministrazione medesima di apprezzare situazioni soggettivamente ed oggettivamente diverse.

Inoltre la norma appare illegittima per violazione del principio di accesso al lavoro di cui agli artt. 4 e 35 della Costituzione. Infatti essa impone per un'ampia categoria di reati (i non colposi), indipendentemente dalla gravità o meno e dalla natura degli stessi, peraltro potendo come nel caso di specie restare privi di concrete conseguenze penali (grazie alla concessione dei benefici di legge), la preclusione all'accesso al lavoro, sanzione ben più grave, penosa e duratura di quella stessa pena detentiva che il legislatore ha talvolta trasformato in semplice minaccia con l'istituto della sospensione condizionale. Peraltro tale preclusione viene imposta dalla norma indipendentemente dalle particolari funzioni del posto da ricoprire e quindi anche per funzioni in cui il precedente penale specifico possa essere ininfluente.

La norma inoltre appare contrastare gravemente con il principio costituzionale di rieducazione del condannato (art. 27, terzo comma, della Costituzione) da intendersi anche come reinserimento dello stesso nella comunità civile.

Tale funzione, quando si concreti nel consentire al condannato l'ingresso nel mondo lavorativo, non può essere posta a carico esclusivamente del datore di lavoro privato, ma deve essere assunta in prima persona dallo Stato che deve farsi carico della sua realizzazione consentendo l'accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni di coloro che siano incorsi in sanzioni penali, in funzioni ovviamente compatibili, mediante una valutazione discrezionale che tenga conto del tipo di reato, della inclinazione a delinquere del colpevole, del suo ravvedimento e delle mansioni della qualifica da ricoprire.

Va rilevato al riguardo come al datore di lavoro privato che intenda procedere all'assunzione di personale, anche per lo svolgimento di mansioni di estrema delicatezza, non sia consentito prendere conoscenza (legale) dei precedenti penali dell'aspirante al lavoro, posto che il certificato penale che il lavoratore produrrà (lo stesso certificato che sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale il datore di lavoro privato era abilitato a richiedere) non conterrà le condanne per le quali il giudice abbia concesso il beneficio della non menzione, né tanto meno quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

La norma in questione appare inoltre incostituzionale, per violazione, sotto altro profilo degli articoli 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, atteso che non prende in considerazione la riabilitazione come condizione di inoperatività della preclusione in esame.

La mancanza di una simile precisazione comporta l'inapplicabilità dell'istituto della riabilitazione, stante l'orientamento giurisprudenziale in proposito, con ciò lasciando sussistere l'effetto tanto grave della non ammissione al pubblico impiego anche rispetto a reati non gravi.

Al riguardo giova osservare come sia irragionevole non attribuire efficacia pienamente estintiva alla riabilitazione la quale presuppone una valutazione sul ravvedimento del colpevole, effettuata da un organo giurisdizionale il quale deve accertare che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta per il periodo di cinque anni dalla fine dell'esecuzione della pena, ed al contrario si attribuisce questa efficacia alla amnistia propria che ha l'attitudine di escludere il reato anche in presenza di prova pienamente raggiunta e quindi per l'art. 12, in esame, non costituisce preclusione all'assunzione.

Per le considerazioni suesposte, e a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va quindi disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della illustrata questione incidentale di costituzionalità dell'art. 12, secondo comma, per contrasto con gli artt. 3, 4, 27, 35, 97 della Costituzione, e va conseguentemente disposta la sospensione del giudizio instaurato con il ricorso in esame.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953⁽¹⁾, n. 87;

Ritenuto rilevante per la definizione del ricorso in esame e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, in relazione agli artt. 3, 4, 27, terzo comma, 35 e 97 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina inoltre alla segreteria, a norma dell'ultimo comma del predetto art. 23 della legge n. 87/1953, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 4 novembre 1992.

Il presidente: SASSU

Il consigliere estensore: SCANO

Il consigliere: ATZENI

Depositata in cancelleria oggi 13 febbraio 1993.

Il segretario di sezione: (firma illeggibile)

93C0415

N. 189

Ordinanza emessa il 18 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 aprile 1993) dal tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza per l'affidamento in prova al servizio sociale, sull'istanza di Braga Francesco

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione - Criteri - Determinazione del limite di tre anni di pena «inflitta» - Riferimento, per la giurisprudenza della Corte di cassazione sulla base della sentenza n. 386/1989 della Corte costituzionale, alla pena residua da espiare in concreto - Conseguente ammissibilità del beneficio anche nell'ipotesi, non esaminata dalla Corte costituzionale nelle precedenti pronunce, di pena superiore al limite dei tre anni irrogata per un unico reato, il cui residuo da espiare sia inferiore al suddetto limite - Irragionevole equiparazione, ai fini della concessione del beneficio, di diverse situazioni (soggetti condannati per più reati il cui cumulo superi il limite e soggetti condannati per un solo reato per cui è stata inflitta una pena superiore ai tre anni) - Prospettata incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Riproposizione della questione, ritenuta tuttora rilevante, in seguito a ordinanza della Corte costituzionale di restituzione atti per *ius superveniens*.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, primo comma; legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 14-bis).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento relativo a Braga Francesco nato a San Colombano al Lambro il 28 gennaio 1945 residente a Prato, via Montagnola n. E6, detenuto nella casa circondariale di Bergamo avente per oggetto: istanza di affidamento in relazione alla sentenza 29 novembre 1984 della Corte di appello di Torino, anni quindici di reclusione per concorso in sequestro di persona (n. 320/86 R.E. procura generale Repubblica Torino).

P. Q. M.

Dichiara pregiudiziale e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 47, primo comma, dell'ordinanza penit., così come interpretato dall'art. 14-bis della legge 7 agosto 1992, n. 356, e dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, nella parte in cui ritiene che per la «pena inflitta», in relazione ad unico reato, si debba intendere quella residua da espiare in concreto, per contrasto con gli artt. 3, 97 della costituzione, con il principio di ragionevolezza e con la sentenza della Corte costituzionale n. 386/1989;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato.

Così deciso in Bréscia, camera di consiglio del 18 dicembre 1992 a seguito della udienza 15 dicembre 1992.

Il presidente: ZAPPA

Il magistrato di sorveglianza: MASSETTI

I giudici esperti: CUSIMANO MARTELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1992.

L'assistente giudiziario: TORLANI

FATTO E DIRITTO

Questo tribunale, con ordinanza 17 marzo 1992, dichiarava non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 47, primo comma, dell'ordinanza penit. nella parte in cui richiede, ai fini della ammissibilità della domanda di affidamento in prova, una pena «inflitta» non superiore a tre anni, con riferimento alla giurisprudenza ormai costante della Corte di cassazione (contrastata da moltissimi tribunali di sorveglianza), secondo la quale per pena «inflitta» deve intendersi la pena «residua».

Il caso si riferisce in concreto a Braga Francesco, detenuto a Bergamo, condannato per sequestro di persona, con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, del c.p., alla pena della reclusione per anni 15, con residuo da espiare ormai inferiore largamente a tre anni.

La Corte costituzionale, con ord. n. 422 del 22 ottobre 1992, depositata il 9 novembre 1992, ha ordinato la restituzione del fascicolo a questo tribunale, a causa dello *ius superveniens*, con richiesta di rivedere la questione.

All'ordina udienza il collegio ha riesaminato il caso concludendo, per la non influenza dello *ius superveniens*: la questione rimane così aperta e aperto il conflitto tra la giurisprudenza di legittimità e quella di merito.

Infatti, è sopravvenuto l'art. 15, primo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modifiche, nella legge 7 agosto 1992, n. 356.

In forza di tale norma, avendo il Braga, pur condannato per il reato di cui all'art. 630 del c.p., ottenuto l'attenuante di cui all'art. 62-bis ed essendo stati acquisiti elementi tali da «escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata», la domanda di misura alternativa è perfettamente ammissibile. Il Braga ha fruito e continua a fruire di permessi premio. La pena «inflitta» resta però superiore a tre anni; quella residua, inferiore a tale limite.

La Corte costituzionale, esattamente, fa rilevare che la Cassazione a sezioni unite penali, con sentenza n. 12, (Camera di consiglio del 1° luglio 1992) ha finalmente recepito la giurisprudenza dei tribunali ed ha stabilito che la pena «inflitta» è quella originaria fissata nella sentenza di condanna ed è così «irrilevante la parte di pena già espiata».

La motivazione della suddetta decisione, diffusa, perspicua e convincente è stata depositata — si noti — soltanto il 10 settembre 1992. Tale circostanza temporale è rilevante: infatti la motivazione non poteva essere conosciuta dal legislatore che ha introdotto nell'ordinanza penit. l'art. 14-bis, con la legge 7 agosto 1992, n. 356, in sede di convenzione, con modifiche, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, adottato per «contrastare la criminalità organizzata».

Con l'art. 14-bis è stata varata, senza adeguata riflessione e discussione, oltre che con inusitata rapidità, una norma interpretativa dell'art. 47, primo comma, dell'ordinanza pen., che sarà in seguito esaminata e che — in effetti — non interpreta nulla, segnalandosi per la sua atecnicità ed equivocità.

Importa segnalare che:

la norma *de qua* non era inserita nel testo del d.-l. varato dal Consiglio dei Ministri;

la norma non poteva trovare peggiore sistemazione: infatti se interpretata secondo il *favor rei*, come «liberale», non si vede come giustificarla in un testo — quale il d.-l. n. 306/1992 — che si segnala per la sua durezza e illiberalità, tanto da essere già stato, per altri aspetti, reiteramente denunciato alla Corte costituzionale.

Non vi è dubbio che l'ord. penit. deve essere visto ed aggiornato, ma il modo ed i tempi scelti, sono stati i peggiori possibili.

Il d.-l. n. 306/1992 è stato adottato e discusso in Parlamento sotto la spinta emotiva determinata nel Paese dalle stragi di Capaci prima e di Palermo poi. La discussione è stata concitata, rapida, senza discussione approfondita, finita con l'approvazione di un testo su cui il Governo ha chiesto ed ottenuto la fiducia sia al Senato che alla Camera.

Tale fiducia fu ottenuta, come risulta dagli atti parlamentari, a seguito di perentoria richiesta del Governo ed in particolare dal Ministro di grazia e giustizia, autore di due interventi durissimi in aula, con i quali caldeggiò un «giro di vite» innegabile a livello sia del codice di rito che dell'ordinamento penitenziario.

D'altra parte, con il d.-l. n. 306/1992 e la legge di conversione, si doveva dare al Paese un «segnale forte», uno strumento per difendere la stessa autorità dello Stato di fronte a fatti gravissimi che hanno minacciato la Repubblica nelle sue fondamenta. Si dovevano adottare provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata e non certo di «allargamento delle maglie», giudicate troppo larghe e permissive dallo stesso Ministro, che si è battuto per un ritorno alla espiazione della pena secondo i canoni classici.

Nel resoconto sommario (XX e XXI Atti Senato), seduta del 23 luglio 1992, pag. 26, sono riassunte le parole del Ministro guardasigilli che ha usato, tra le altre, le seguenti espressioni «rafforzare e razionalizzare l'azione statale di repressione...» «quadro legislativo che risulta caratterizzato da un sovraccarico di pastoie e garanzie e da una disciplina penitenziaria eccessivamente ed ingiustamente generosa».

Il Ministro ha precisato che l'attuale quadro legislativo non sa distinguere fra forme delittuose individuali e quelle che sono espressioni di «organizzazione stabili e permanenti».

Il Ministro non ha parlato dell'art. 14-*bis*, che egli neppure aveva proposto, e ciò conferma l'inidoneità della sede scelta dal proponente del sub-emendamento e la totale estraneità della materia rispetto all'area della criminalità ordinaria cui senza dubbio appartiene l'art. 47 dell'ordinamento penitenziario.

Se è lecito pretendere un minimo di razionalità e di coerenza anche dal legislatore, è allora evidente che l'art. 14-*bis* non può certo essere interpretato nel senso indicato dalla Cassazione che con recenti, numerose sentenze, sulla base del detto art. 14-*bis*, si è affrettata a superare la decisione delle sezioni unite del 1° luglio 1992, (la cui motivazione, si ripete, il legislatore ignorava).

È vero che il legislatore può comportarsi come crede, cioè in assoluta libertà, ma vi sono dei limiti: in particolare la coerenza, la chiarezza e la ragionevolezza sono preleggi che anche il legislatore deve osservare.

Il punto è che, mentre la motivazione delle sezioni unite è appagante e meditata, il testo dell'art. 14-*bis* è stato introdotto senza spiegarne il perché e le finalità, agendo in una sede impropria ed in ed in una materia che non richiedeva un intervento così urgente. Manca una relazione scritta al proposito.

Dal resoconto dei lavori del Senato, risulta che il testo dell'art. 14-*bis* è stato introdotto, quale *sub-emendamento* (nella seduta del 22 luglio 1992), portante il n. 1.1/1. Il testo è rimasto sostanzialmente immutato fino all'approvazione, avvenuta in Senato, commissione giustizia, il 23 luglio 1992, con il parere favorevole del relatore (sen. Pinto) e del rappresentante del Governo, (sottosegretario De Cinque). Dal resoconto non risulta se vi fu sul punto discussione, né quanti furono i voti favorevoli e contrari.

Come è noto non sono disponibili i testi stenografici integrali relativi ai lavori delle commissioni del Senato, laddove (come nel caso) operino in sede referente.

Le decisioni già note, anche se non ancora pubblicate, dalla prima sezione penale della Cassazione, con cui si dà all'art. 14-*bis* una interpretazione contraria a quella delle sezioni unite del 1° luglio 1992, risultano al collegio le seguenti:

- n. 3386 del 17 settembre 1992, depositata il 22 ottobre 1992 (Cirulli);
- n. 3387 del 17 settembre 1992, depositata il 22 ottobre 1992 (Fiorino);
- n. 3460 del 21 settembre 1992, depositata il 15 ottobre 1992 (Vallebona);
- n. 3467 del 22 settembre 1992, depositata il 22 ottobre 1992 (Stillitano);
- n. 3944 del 9 ottobre 1992, depositata il 10 novembre 1992 (Vietri).

Non risultano decisioni contrarie.

La Corte afferma che l'art. 14-*bis* ha superato la decisione delle sezioni unite (che il legislatore non conosceva!), fornendo una diversa ed autentica interpretazione.

La Corte non mostra dubbi di sorta e fonda il proprio convincimento sulla frase «tenuto anche conto dell'applicazione di eventuali cause estintive» e su quella «pena da espiazione in concreto», che costituiscono il nocciolo dell'art. 14-*bis*.

Il collegio non può seguire tale interpretazione.

Infatti, la «pena da espiazione in concreto», per usare le parole del legislatore, è espressione equivoca. Detta pena può essere riferita sia a quella «già espia» che a quella «da espiazione». Infatti manca l'avverbio «ancora» che, se fosse stato usato, avrebbe indubbiamente chiarito il pensiero del legislatore.

La lingua italiana ha dei canoni precisi, che anche il legislatore deve conoscere ed usare.

D'altra parte, il recente d.l. del 12 novembre 1992, n. 431, agli artt. 7 e 8 (che modificano gli artt. 90 e 94 del t.u. 9 ottobre 1990, n. 309), ha usato una terminologia chiara: per i tossicodipendenti la sospensione della pena può essere concessa se la pena stessa «comminata» «o ancora da scontare» non supera i quattro anni; per l'affidamento particolare se la «pena detentiva» «inflitta» «o ancora da scontare» sia nel limite di quattro anni.

L'argomento suddetto sembra al collegio difficilmente superabile, se come sembra, si deve applicare il principio «ubi lex voluit ...».

Né è possibile porre sullo stesso piano l'affidamento «particolare» e quello «ordinario»: se così fosse, si dovrebbe per assurdo sostenere che con il d.l. n. 431/1992 si è modificato anche l'art. 47 dell'ord. pen., il che è escluso dalla stessa rubrica del d.l. stesso «modifiche al t.u. delle leggi in materia di stupefacenti ...».

I due criteri sono e restano diversi, perché sono diverse la materia e le finalità, non potendosi porre sullo stesso piano il trattamento penale del condannato tossicodipendente e di quello comune.

Inoltre, se si deve tener conto «anche di eventuali cause estintive», è evidente che la Corte di cassazione ha trascurato di considerare l'aggettivo «eventuali». Ciò significa che l'interpretazione fornita da questo tribunale con ordinanza di remissione degli atti alla Corte costituzionale del 7 marzo 1992 (e recepita nella sentenza delle sezioni unite del 1° luglio 1992), è esatta.

Questo collegio ha infatti sostenuto, e sostiene, che la pena «espiata» è così poco «estinta», che è stata addirittura subito ed applicata.

La distinzione tra cause estintive della pena «fisiologiche» e «patologiche» ha un preciso fondamento. È vero che non è stata prospettata dal legislatore, che giustamente si è preoccupato nel codice penale di elencare tassativamente soltanto le cause estintive della pena «diverse dalla espiazione».

Ciò per la semplice ragione che la pena estinta per cause diverse dalla espiazione non può né deve essere espiata «in concreto» (es. quella condonata), e mentre la pena «inflitta» è talmente «non estinta», che deve essere espiata con il passare del tempo. Non bisogna confondere la consumazione della pena espiata con la «estinzione» della pena inflitta e quindi da «non espiare».

Pertanto il testo dell'art. 14-bis è tautologico, nel senso che all'evidenza la pena da espiare in concreto deve essere depurata dalla parte di pena estinta per una delle cause — eventuali — indicate nel libro primo, capo secondo, (artt. 171 e segg.) del codice penale.

Determinante si rileva così l'aggettivo «eventuali»: tali cause sono soltanto quelle «patologiche» indicate dal codice penale e non certo la espiazione. Questa ultima non è «eventuale», ma «certa».

La pena «residua», è tale soltanto se sia stata preceduta dalla espiazione che è circostanza «certa» e non «eventuale».

Concludendo, l'art. 14-bis non interpreta alcunché, anzi complica le cose e vengono conformate da questo tribunale tutte le argomentazioni contenute nell'ordinanza 17 marzo 1992 che qui viene data per trascritta.

Da ciò consegue che non vi è *ius superveniens* nel senso tecnico; che la situazione è rimasta immutata e tale rimarrà fin tanto che o la Corte costituzionale interpreterà autenticamente la propria decisione n. 386/1989 (che ha dato origine alla disputa) o interverrà il legislatore con una norma finalmente precisa, tecnicamente valida, dopo aver chiarito le motivazioni di una scelta che appare oggi totalmente in contrasto con la lettera e lo spirito del legislatore del 1975 e del 1986.

Il presidente del tribunale: ZAPPA

93C0416

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE, PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTENUMERO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivenditori generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Corghi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE

Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
cro Chiesa Prefettura di Roma
Piazzale Cioaro
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria ART di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colla, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria int.
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Caprigione, 42-44
ISERNIA
Libreria PATPIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Amerio, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCIO
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivenditori giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via dei Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Cuticci Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof. E. SFESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000	Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000	Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000	Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: - annuale L. 664.000 - semestrale L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo o usa bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti cifre, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio Inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunci dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempi-

mento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta Autorità.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.



* 4 1 1 1 1 0 0 1 8 0 9 3 *

L. 9.100